

no. 2/2/2023

J. URASE VIA PEC
E FIRMARE DEPOSITO
IN PROCURA DI REFFO
ALBINO

STUDIO LEGALE avv. Giuseppina Iaria

Patrocinante In Cassazione
Largo Salvatore Delfino, 5 - 89018 Villa San Giovanni (RC)
Via Roma, 50 - 89063 Mellito di Porto Salvo (RC) tel. e fax. 0965.771753
Via Vincenzo Monti, 6 - 20123 Milano
cell. 333.8588166-Segreteria cell. 345.4164715- P.IVA : 02362320802- C.F. RIAGPP74H47F112H
Presidente associazione Malasanità e Giustizia
e-mail : avvgiuseppinaIaria@gmail.com - avv.iaria@pec.giuffre.it

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI DI VENEZIA

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI DI BRESCIA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI Milano

AL CSM

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE di Appello DI
BRESCIA

Al ministero di Grazi e Giustizia

DENUNCIA QUERELA NUOVA ED Integrazioni alle denunce querele presentate tra cui
quelle presentate nel settembre 2016 e marzo 2017e in data 6.10.018 il 19 .4.019e l'1giugno
019 e 28.06.019 di settembre 019 e di ottobre 019 che si allegano con richieste di avocazioni
delle indagini

il sottoscritto CAROSIELLO FRANCESCO è persona offesa nel procedimento penale
n.21283/2016 RGNR /Mod. a carico di Scudieri Adriano e n 9735/17 rgnr e negli altri
derivanti da denunce penali formulate dal sottoscritto Carosiello per cui non si ha numero e
per i quali non si sa se sono modello 45 o 44 o 21 ed in quello qualificato come modello 45
derivato da procura della repubblica di Milano sulla Manomissione dei Cd (n 8318/16 RGNR
mod 45)passato per connessione a Brescia (per il quale vi è denuncia integrata in data 27
aprile 019 si allega) con il pm Pappalardo per i quali fascicoli si è formulata richiesta di
avocazione alle indagini decisa in modo negativo rappresentando che era il gip a dover decidere
come da mandato e procura speciale in calce del presente atto, fa presente quanto segue.

La presente persona offesa , infatti, ha presentato contro PM dott.SCUDIERY Adriano
prima esposto per via pec 8/2/2017 alla procura presso tribunale di Brescia ,successivamente,

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e
Venezia

5/15/19

Dear [Name]
[Faded text]



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Reggio Calabria

verbale di ricezione denuncia-querela

l'anno 2020 addì 7 del mese di 02

Reggio Calabria, negli uffici di contestazione, si è presentata A

AVV. IANNA GIUSEPPINA nat. A

A FELICE PORFIO GIULIO il 7.6.1974


residente IVI via ANDREA COSTA 17

denunciata A a mezzo TESSELMO ORDINE 1341


riservato al ORDINE AVV. il 10.10.18

la quale consegna la presente denuncia-querela.

L'interessat.



La Polizia giudiziaria



1



STUDIO LEGALE avv. Giuseppina Iaria

Patrocinante in Cassazione
Largo Salvatore Dellino, 5 - 89018 Villa San Giovanni (RC)
Via Roma, 50 - 89063 Mèlito di Porto Salvo (RC) tel. e fax. 0966.771753
Via Vincenzo Monti, 6 - 20123 Milano
cell. 333.8588166-Segreteria cell. 345.4154715- P.IVA : 02362320802- C.F. RIAGPP74H47F112H
Presidente associazione Malasànità e Giustizia
e-mail : avvgiuseppinaIaria@gmail.com - avv.iaria@peg.giuffre.it

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI DI VENEZIA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI DI BRESCIA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI Milano

AL CSM

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE di Appello DI
BRESCIA

Al ministero di Grazi e Giustizia

DENUNCIA QUERELA NUOVA ED Integrazioni alle denunce querele presentate tra cui
quelle presentate nel settembre 2016 e marzo 2017e in data 6.10.018 il 19.4.019e l'1giugno
019 e 28.06.019 di settembre 019 e di ottobre 019 che si allegano con richieste di avocazioni
delle indagini

il sottoscritto CAROSIELLO FRANCESCO è persona offesa nel procedimento penale
n.21283/2016 RGNR /Mod. a carico di Scudieri Adriano e n 9735/17 rgnr e negli altri
derivanti da denunce penali formulate dal sottoscritto Carosiello per cui non si ha numero e
per i quali non si sa se sono modello 45 o 44 o 21 ed in quello qualificato come modello 45
derivato da procura della repubblica di Milano sulla Manomissione dei Cd (n 8318/16 RGNR
mod 45)passato per connessione a Brescia (per il quale vi è denuncia integrata in data 27
aprile 019 si allega) con il pm Pappalardo per i quali fascicoli si è formulata richiesta di
avocazione alle indagini decisa in modo negativo rappresentando che era il gip a dover decidere
come da mandato e procura speciale in calce del presente atto, fa presente quanto segue.

La presente persona offesa , infatti, ha presentato contro PM dott.SCUDIARI Adriano
prima esposto per via pec 8/2/2017 alla procura presso tribunale di Brescia ,successivamente,

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e
Venezia

Pagina 1

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Reggio Calabria

verbale di ricezione denuncia-querela

l'anno 2020 addì 7 del mese di 02

Reggio Calabria, negli uffici di registrazione, si è presentata A.

AV. IARIA GIOSEPPINA nat. A.

A NELITO PONTO SILVANO 2.6.1974

ivi residente VIA ANDREA COSTA via 7

denunciata A o numero RESERVO ORDINE 1391

classificata con ORDINE AVV. 10.10.18


in quale circostanza un'azione denuncia-querela.

La denunciata



La Polizia giudiziaria





STUDIO LEGALE avv. Giuseppina Iaria

Patrocinante in Cassazione
Largo Salvatore Delfino, 5 - 89018 Villa San Giovanni (RC)
Via Roma, 50 - 89063 Melito di Porto Salvo (RC) tel. e fax. 0965.771753
Via Vincenzo Monti, 6 - 20123 Milano
cell. 333.8588165-Segreteria cell. 345.4154715- P.IVA : 02362320802- C.F. RIAGPP74H47F112H
Presidente associazione Malasanta e Giustizia
e-mail : avvgiuseppinalaria@gmail.com - avv.iaria@pec.giuffre.it

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI DI VENEZIA 

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI DI BRESCIA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI Milano 

AL CSM 

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE di Appello DI
BRESCIA

Al ministero di Grazi e Giustizia

DENUNCIA QUERELA NUOVA ED Integrazioni alle denunce querele presentate tra cui
quelle presentate nel settembre 2016 e marzo 2017e in data 6.10.018 il 19 .4.019e P1giugno
019 e 28.06.019 di settembre 019 e di ottobre 019 che si allegano con richieste di avocazioni
delle indagini

il sottoscritto CAROSIELLO FRANCESCO è persona offesa nel procedimento penale
n.21283/2016 RGNR /Mod. a carico di Scudieri Adriano e n 9735/17 rgnr e negli altri
derivanti da denunce penali formulate dal sottoscritto Carosiello per cui non si ha numero e
per i quali non si sa se sono modello 45 o 44 o 21 ed in quello qualificato come modello 45
derivato da procura della repubblica di Milano sulla Manomissione dei Cd (n 8318/16 RGNR
mod 45) passato per connessione a Brescia (per il quale vi è denuncia integrata in data 27
aprile 019 si allega) con il pm Pappalardo per i quali fascicoli si è formulata richiesta di
avocazione alle indagini decisa in modo negativo rappresentando che era il gip a dover decidere
come da mandato e procura speciale in calce del presente atto, fa presente quanto segue.

La presente persona offesa , infatti, ha presentato contro PM dott.SCUDIERI Adriano
prima esposto per via pec 8/2/2017 alla procura presso tribunale di Brescia ,successivamente,

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e
Venezia

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Reggio Calabria

verbale di ricezione denuncia-querela

l'anno 2020 addì 7 del mese di 02

Reggio Calabria, negli uffici di attestazione, si è presentata

AV. MARIA GIUSEPPINA nat. A.

A FELITO PONTO GIUVO n. 7.6.1974

ivi residente VIA ANDREA COSIA via 17

documenti A a mezzo TESSERINO ORDINE 1341

titolare di ORDINE AV. n. 10.10.18

la quale consegna la presente denuncia-querela.

L'Interessat.

La Polizia Giudiziaria

3

2 Febbre 2019



STUDIO LEGALE avv. Gluseppina Iaria

Patrocinante in Cassazione
Largo Salvatore Delfino, 5 - 89018 Villa San Giovanni (RC)
Via Roma, 80 - 89083 Mollito di Porto Salvo (RC) tel. e fax. 0966.771763
Via Vincenzo Monti, 6 - 20123 Milano
cell. 333.8598166-Segreteria cell. 345.4164716- P.IVA : 02362320802- C.F. RIAGPP74H47F112H
Presidente associazione Malasanta e Giustizia
e-mail : avvgluseppinaiaria@gmail.com - avv.iaria@pec.giuffre.it

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI DI VENEZIA

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI DI BRESCIA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI Milano

AL CSM

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE di Appello DI
BRESCIA

Al ministero di Grazi e Giustizia

DENUNCIA QUERELA NUOVA ED Integrazioni alle denunce querele presentate tra cui quelle presentate nel settembre 2016 e marzo 2017 e in data 6.10.018 il 19 .4.019 e l'1 giugno 019 e 28.06.019 di settembre 019 e di ottobre 019 che si allegano con richieste di avocazioni delle indagini

il sottoscritto CAROSIELLO FRANCESCO è persona offesa nel procedimento penale n.21283/2016 RGNR /Mod. a carico di Scudieri Adriano e n 9735/17 rgnr e negli altri derivanti da denunce penali formulate dal sottoscritto Carosiello per cui non si ha numero e per i quali non si sa se sono modello 45 o 44 o 21 ed in quello qualificato come modello 45 derivato da procura della repubblica di Milano sulla Manomissione dei Cd (n 8318/16 RGNR mod 45) passato per connessione a Brescia (per il quale vi è denuncia integrata in data 27 aprile 019 si allega) con il pm Pappalardo per i quali fascicoli si è formulata richiesta di avocazione alle indagini decisa in modo negativo rappresentando che era il gip a dover decidere come da mandato e procura speciale in calce del presente atto, fa presente quanto segue.

La presente persona offesa , infatti, ha presentato contro PM dott.SCUDIERI Adriano prima esposto per via pec 8/2/2017 alla procura presso tribunale di Brescia ,successivamente,

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

Pagina 1

integrato con denuncia querela inviata via pec in data 20/03/2017 e proposto, ulteriore, denuncia querela per minaccia CONTRO il Pm dott Scudieri Adriano, sostituto presso la Procura della Repubblica di Milano e successive denunce contro Pm Scudieri per condotte poste dallo stesso contro la persona offesa in relazione al procedimento n 727/2015 rgnr della procura della repubblica presso il tribunale di Milano ed ulteriori denunce nel corso del dibattimento in essere innanzi alla 1° sezione penale collegiale di quel Tribunale e da ultimo è stata presentata un'altra denuncia relativa agli atti e condotte del pm Scudieri e dei militari nel corso delle indagini e nel dibattimento per frode processuale depistaggio e abuso di atti d'ufficio ed altro Nell'esposto del 2016

La denuncia del 2017 contro il dott Scudieri si rappresentavano i fatti e le specifiche condotte poste in essere dal Dott Scudieri tutte poste **nell'unico disegno di non indagare sui cd relativi all'indagine del procedimento n 727/2015 rgnr**, indagine che per come è risultato nel procedimento 727/2015 rgnr procura della repubblica di Milano era fondata solo su intercettazioni e su sit senza riscontri senza accertamenti bancari o altro (vedasi verbale di trascrizione del 26.09.019 escussione maresciallo Zottola, vedi escussione del Martinelli 19.06.018) ERGO, SI COMPRENDE BENE l'importanza per l'accusa Pm dott Scudieri delle intercettazioni ergo, dunque, la necessità di salvarle. Tale volontà del Pm si è riscontrata anche allorché in data 23.01.018 il pm Scudieri fuori udienza e senza contraddittorio in violazione delle norme 267 e ss cpp e 191 cpp ha chiesto AL TRIBUNALE DI MILANO di sostituire nel proc n 727/2015 RGNR i cd che, in realtà, per come vedremo, non sono mai stati prodotti dal pm dott Scudieri, con altri che avrebbero così fatto ingresso, illecitamente ed illegittimamente, nel giudizio violando ogni norma anche 526 cpp e 191 cpp. Per come vedremo, dalla perizia disposta dal tribunale di Milano su richiesta di parte Carosiello, solo, al fine di verificare il materiale che si pretenderebbe illegittimamente di far acquisire al dibattimento e per avere le copie di tali cd, è emerso che quei cd, non provenivano dalla Procura di Torino per come dichiarato da Pm Scudieri ma da procura Milano e che presentavano diversità con quelli dati da Rosati e che non avevano timbri e riportavano uno strappo sulla busta che li conteneva (si allega verbale del perito Vitiello che ha operato del 16.07.019 e verbale di udienza del 17.07.018 trib Milano in cui la presente difesa ha formulato eccezioni e richieste) **GRAVE TENTATIVO DEL PM DI FAR SCOMPARIRE QUEI CD.**

LA DIFESA, relazionando e depositando memoria che si allega formulava eccezione specifica per violazione del 191 cpp e 267 e ss e 191 cpp e si chiedeva l'inutilizzabilità dei cd e l'espulsione dei cd così come di quelli dati a Rosati e dei brogliacci e delle trascrizioni.

Il tribunale non ha, ancora, deciso.

Ma cio' per come vedremo non è stato sufficiente .

Perché in sede di 360 cpp di cui si parlerà a breve nel fascicolo del tribunale prima sezione penale collegiale , fascicolo 727/2015 rgnr , allorchè il consulente del pm si è recato in cancelleria per verificare e svolgere parte del 360 cpp non ha trovato i cd che avrebbero dovuto essere depositati da SCUDIERI tanto da non poter svolgere operazioni peritali e tanto da far attestare al dott BUSI (cancelliere della prima sezione penale vedasi dichiarazione contenuta nel verbale del 18.01.019 delle operazioni 360 cpp) CHE NON VI ERANO I CD NEL FASCICOLO. Il PM non li aveva depositati mai. Dalla nota dell'ispettore della Bella del 7.2.017 e' emerso in modo chiaro che i cd erano stati dati direttamente dallo stesso dopo averli prelevati da ufficio rit della Procura di Milano insieme al Pm Scudieri al perito Rosati e che gli stessi erano contenuti in buste gialle prive di sigilli e aperte !! Quella copia mai depositata chissa' perché è scomparsa !! prima il pm chiede di sostituirla e poi scompare o meglio non vi è mai stata nel dibattimento e innanzi a nessun giudice :era stata custodita gelosamente senza alcun deposito negli uffici relativi alla procura (vedi nota della Bella che dice ufficio rit) !

Il Rosati che, prima aveva dichiarato di averla depositata insieme a trascrizione per come dichiarato dal cancelliere dott Busi (vedasi dichiarazione sopra indicata ed allegata verbale 360 cpp del 18.1.019 per procura di Brescia) deposita su sollecitazione del tribunale altra copia che, per come da rilievi fatti da consulenti e da avvocato (vedasi verbale di operazioni peritali 07.02.019), è diversa rispetto alla prima oggetto di trascrizione

Tante condotte del pm che sono UNIVOCHE E PRECISE E CONDUCENTI NEL DIMOSTRARE il DISEGNO DEL PM DI NON INDAGARE E NON FAR INDAGARE SUI CD oggetto di perizia trascrittiva. MA VI È DI PIU' 

In ARRINGA IL PM REDIGE UNA PAGINETTA IN CUI DOPO TUTTO QUELLO CHE È EMERSO NELLE OPERAZIONI 360 CPP procura di Brescia ,in primis l'assenza di cd ... la non conformità di HASH (a pag 137 del 21.06.018 il maresciallo Martinelli ci aveva detto ed aveva detto al pm che la diversità degli hash sancisce la modifica dei cd) e difformità nel volume proprietario cartelle player memorizzazione ed altro... CONTINUA A SOSTENERE ED INSISTERE PER L'UTILIZZABILITA' DEI CD

ANCORA!!!!

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia Pagina 3

La difesa mia ha esposto le sue ragioni anche con memoria in arringa

Sono condotte che si aggiungono ad un dato essenziale: il pm non ha indagato e ha qualificato contro le circolari del ministero modello 45 cio' che era denuncia querela con tanto di allegata consulenza a firma M.Pitzianti senza nulla porsi .Il pm ,che nella comunicazione al procuratore capo di MILANO CHE CHIEDEVA SPIEGAZIONI SULLA DENUNCIA FATTA DAL CAROSIELLO CONTRO DI LUI, HA ,ADDIRITTURA, MODIFICATO LA RICOSTRUZIONE ED I DATI POSTI NELLA NOTA DA MARESCIALLO DELLA BELLA, ADDIRITTURA, SOSTENENDO CHE IL MARINELLI E GLI ALTRI DELLA PG AVESSERO detto CHE LA COPIA DEI CD ERA COPIA Ag immodificabile .Questo era ,ma forse, all'origine . Cioè il Martinelli e il Zottola hanno affermato che quella copia da loro estrapolata era copia ag immodificabile non trascrivibile e contenuta in plichi con sigilli in piombo ma il pm "dimentica" di dire in modo DOLOSO che ,INVECE ,(DATO CERTO che è CHIARA Prova della manomissione di per se' e della sostituzione dei cd) ,OGGI, NEL PROCESSO ABBIAMO COPIA PG REISCRIVIBILE E MODIFICABILE::: (per come detto dal perito Rosati e dal consulente PITZIANI nel verbale di inizio operazioni peritali trascrittive 2016 (noto a Pm dott. Scudieri)e nell'escussione davanti al tribunale di Milano del perito Rosati e del consulente ptzianti- IL PM SCUDIERI SAPEVA SIA DELLE BUSTE APERTE SIA DELLA CONDIZIONE DEI CD tanto è vero che nella risposta ai quesiti suppletivi del 23.2.019 il nostro consulente ha detto che i cd non sono stati chiusi in sua presenza al termine delle operazioni peritali perché il Rosati avrebbe dovuto parlare con il PM SCUDIERI PER RIFERIRE CIO '(si allegano risposte del Pitzianti) .SI CHIEDE CHE VENGANO SENTITI ROSATI E PITZIANI sulla circostanza circa la mancata chiusura in presenza del perito ROSATI e del consulente PITZIANI al termine delle operazioni peritali di trascrizione e sulla motivazione di cio' e che il Rosati riferisca se ha relazionato al pm Scudieri e affinché riferisca su quali siano state le condotte del PM e del Rosati , dopo aver relazionato e verificato lo stato delle cose , e si chiede che il Rosati venga sentito e gli venga chiesto se in sede di deposito delle trascrizioni abbia anche depositato i CD ed a chi li abbia depositati e gli venga chiesto se nel 2019 su sollecitazione del tribunale abbia restituito dei cd per lo svolgimento delle operazioni ex art 360 cpp e che tipo di cd abbia restituito se siano copia o altro e come siano stati formati o estrapolati e gli venga chiesto che tipo di copia di cd abbia consegnato nel 2016 a Pitzianti ,Consulente del Carosiello in sede di trascrizione e come sia stata estrapolata formata. TUTTE DOMANDE ED INDAGINI CHE ANDAVANO FATTE DAL DOTT PM PAPPALARDO, ESSENDO SUA L'INDAGINE, ANCHE CON TUTTE LE

EVIDENZE EMERSE, PERSINO, EVIDENZIATE ulteriormente, ANCORA CON MEMORIE DENUNCE E ECCEZIONI DI NULLITÀ CHE PAPPALARDO ,ADDIRITTURA, PER COME VEDREMO HA ,ADDIRITTURA, RIGETTATO VEDASI ISTANZA E ECCEZIONI DI NULLITÀ contenuta in atto memoria su richiesta di copie da dare al consulente pitzianti in cui in calce vi è provvedimento di rigetto del 16 maggio 019 del pm Pappalardo Sulle eccezioni di Nullità Dovrà decidere in realtà per come e' noto il GIP Si tratta di straripamento di potere non avuto non posseduto dal pm !!

Ma, anche, il pm Pappalardo non ha voluto indagare ,anzi, ha bloccato la difesa non consentendo nello svolgimento del 360 cpp un corretto contraddittorio .Tante le fasi delle operazioni svolte ex art 360 cpp tutte in cui per come vedremo vi è stato blocco per difesa Carosiello, culminato prima con la mancata dazione delle copie dei cd e ,poi , con la trasmissione telematica delle stesse ma in formato che non si apriva e non funzionante insomma..TUTTO ASSURDO ,MA ESAMINERO' OGNI PASSAGGIO

ANCORA ,TORNANDO A SCUDIARI ,PM DI MILANO ,LO STESSo ERA BEN consapevole La difesa aveva anche prodotto copia del documento che in ORIGINE i CD del Carosiello erano 6(verbale di apertura sigilli del 2014 a firma del LUOGOTENENTE TONANTE,) mentre ora sono 4 (lo attestano i periti e Pitziante consulente e vi è un errore nella busta come da informativa del 2016 allegata al verbale inizio operazioni peritali da cui si evince che dovevano esserci piu' copie di cd) ED IL PM DI TUTTO CIO' NULLA DICE AL PROCURATORE DI MILANO OMETTE INSABBIA !!!

NON INDAGA DOLO !!SI CHIEDE DI ESCUTERE IL LUOGOTENENTE TONANTE SULL'APERTUA DEI PLICHI e sulle condizioni e sull'esistenza di sigilli per i cd e sulla motivazione dell'apertura dei sigilli e se siano stati rimessi dopo l'ispezione

Nel processo per cui si è posto esposto e ,poi ,denuncia, mentre il maresciallo Martinelli sia a Della Bella ispettore sia in sede dibattimentale attesta che erano copie ag immutabili non riscrivibili , invece, per come da attestazione nel verbale di operazioni peritali del 2016 il perito Rosati e consulente Pitzianti hanno dichiarato che erano copia pg riscrivibile. Ergo GIA' NON SOLO ALTERAZIONE MA anche SOSTITUZIONE DEI CD !! Ma il Pm ,pur consapevole di quello che aveva detto la pg non lo ha comunicato al Procuratore

Greco perché UNICO DISEGNO NON INDAGARE SUI CD INSABBIARE!!! LO SI DIRA' MEGLIO ANALIZZANDO QUANTO ACCADUTO sui cd prodotti da PM IL 23.1.019 ED IN SEDE DI ACCERTAMENTO EX ART 360 CPP in data 7 febbraio 019 (2 febbraio per un errore materiale) nella segreteria della 1 sezione penale collegiale di Milano e analizzando quanto accaduto per le password e quanto accaduto sull'addotta non conoscenza delle password note ,invece ,per come si dirà ai consulenti ed ai pm in quanto le stesse sono state trasmesse dalla Procura di Torino con la trasmissione dei cd stessi ed ad ogni trasmissione e sono ,sempre , state utilizzate nel corso sia della perizia trascrittiva in origine da Rosati e Pizzanti e sia da parte del perito Vitiello (si chiede escussione dello stesso sulle password e sistema del gruppo area) sia da consulente Pizzanti nel verbale del 22.06-.019 per aprire cd consegnati gdf di Brescia a Gip di Brescia per come da ordinanza del Gip di Brescia .Inoltre piu' grave per come si dirà è l'addotta esistenza da parte del Gruppo AREA di blocco esistente sui cd interpretata come blocco di password da PM Pappalardo ma che vista l'esistenza delle password sicuramente ha altra spiegazione SU CUI OCCORRE INDAGARE . Certo ,non occorrerà indagare sulle password perché sono esistenti , l'addotta assenza di password sembra una scusa (visto che esistono) PER COPRIRE ALTRO o altri !!!! OCCORRE INDAGARE !! ANCHE SE PER COME SI DIRA' MEGLIO l'esito della consulenza ALLORCHE ' ATTESTA CHE I CODICI HASH dei CD SONO DIFFORMI GIÀ SANCISCE CHE I CD SONO MODIFICATI ERGO OCCORRE IMPUTAZIONE COATTA (vedasi cio' che ha detto Martinelli a pag 137 ud 19.06.019 e quanto si sono detti per come verrà meglio detto di seguito i consulenti Pizzanti e Marini in colloqui telefonici consegnati dal Pizzanti a Carosiello dopo averli anche trascritti, ma si dirà meglio in seguito)

Ergo ,solo nebulosa nebbia in cui immergere un dato semplice insabbiare nascondere ..Tratto caratteristico anche del processo di Milano .Si alleggerà la memoria di arringa depositata a Milano perché attraverso la stessa il gip possa prendere atto (visto che all'interno si riportano trascrizioni di udienza e prove documentali,)del comportamento del Pm del tipo di indagine svolta, del dolo del PM che al fine di condannare il Carosiello , persino in Arringa ,si permette di non dire e di attenersi alla sua prima impostazione a quella risalente alla fase della misura cautelare come se il dibattimento non fosse stato svolto !I PM la pg in Milano ha voluto nascondere documenti elementi che avrebbero evitato arresti e processo !! e' sempre la stessa la tecnica utilizzata dal pm di Milano: nascondere rendere nebuloso per poter dire fantasie ..

Compito di questo avvocato e ' rendere luminoso il contesto perchè possa apparire la verità dei fatti .Il presente difensore non ha paura che appaia la verità ha paura del grigio sommerso da tante omissioni e da tante alterazioni e sottrazioni e sostituzioni per come vedremo

Qui, sul processo in Milano si afferma ,rinviano alla memoria, solo che l'indagine, per come detto dal maresciallo Martinelli e Zottola era fondata su sit e su intercettazioni senza alcun riscontro neanche bancario neanche tramite escussioni delle figure tecniche professionali coinvolte .ECCO l'importanza della tenuta delle intercettazioni per l'accusa!!

Il Gip di Brescia dopo una serie di udienze e di memorie e dopo l'escussione del Ptizinti ha emesso ordinanza in cui si dava autorizzazione alla parte piu diligente (risultata il Carosiello)di accedere al server (ordinanza 12 gennaio 018)ma, nonostante, tale autorizzazione e nonostante l'autorizzazione del tribunale di Milano il Carosiello trovava

Da un lato il PM SCUDIERI che per evitare accertamenti sui cd per come disposti dal gip HA TENTATO DI SOSTITUIRE I CD PRESENTI A MILANO CON ALTRI CD del 23.01.019



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI MILANO

Al Tribunale di Milano
I sezione penale

- Pres. Dott. Giuseppe Fazio

OGGETTO trasmissione atti a seguito

Con riferimento alle istanze della difesa di Carosello Francesco, relative alle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ebbinate nel corso del procedimento penale già radicato a Torino, si trasmettono note di richiesta al Procuratore della Repubblica di Torino e nota in risposta datata 22.01.2018, corredata da nr. 6 DVD contenenti le conversazioni oggetto delle intercettazioni d'interesse per le quali è stata richiesta trascrizione nel processo. Valuti il Tribunale, sentite le parti, l'eventualità di disporre una nuova perizia sui presenti supporti informatici volta alla trascrizione delle conversazioni di interesse.

Si trasmette copia della presente anche alla difesa Carosello, a mezzo PEC.

Milano, 23.01.2018

H. PUBBLICO MINISTERO
dott. *[Signature]*

ca. Carosello Francesco
Suscrittore in Carosello
D. FUSCO 2018

Comunicazione
Al Pubb. Min.
di Torino

23.01.2018

[Handwritten signatures and initials: a large stylized signature, PC, and other initials]

Su opposizione della presente difesa che chiedeva copia ed otteneva copia con nomina di perito Vitiello che rilevava anche lui le differenze anomale . Nel corso del verbale e poi all'udienza del 17.7.018 si allegavano eccezioni osservazioni della presente difesa CON CUI SI AFFERMAVA CHE I CD NON PROVENIVANO DA TORINO ; lo si inferiva da dati oggettivi 1) mittente e destinatario di busta in cui erano assenti fimbri e squarcio sulla busta e dati sui cd)

IL PM SCUDIERI ERA PREOCCUPATO PER GLI ACCERTAMENTI DISPOSTI DA BRESCIA (si allegano verbale di operazione di vitiello e verbale di udienza di Milano del 17.7.2018)

DALL'ALTRO, opposizione del procuratore di Torino tanto che inviava letterina al presente legale ed al tribunale di Milano e al GIP di Brescia perché gli stessi cambiassero impostazione e revocassero l'autorizzazione al Carosiello (SI ALLEGA LETTERA DEL PROCURATORE DI TORINO)



PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Prof. n. 865/2018/Ris.

Torino, 23 febbraio 2018

Ai Signor Presidente della Sezione I Penale
Tribunale di MILANO
(fax 02 54338039)

E per conoscenza:
Al Giudice per le Indagini Preliminari
Dr. Carlo BIANCHETTI
Tribunale di BRESCIA
(fax 030.7672520)

Al Sost. Procuratore della Repubblica
Dr. Adriano SCUDIERI (proc. n. 727/15 RG PM)
Presso Tribunale di MILANO

Avv. Giuseppina IARIA
REGGIO CALABRIA

Oggetto: Ordinanza della Sezione 1^a Penale del Tribunale di Milano del 10.2.2018 in
proc.to 3313/2016 RG Trib. Milano (n. 727/15 RGNR PM Milano)

Egregio Sig. Presidente,

In data 21 febbraio c.a., si sono presentati presso il mio Ufficio l'Avv. Giuseppina IARIA, con il suo assistito CAROSIELLO Francesco, accompagnati dal loro consulente Mariano Pitzianti, chiedendo di accedere ai server delle intercettazioni di questa Procura giusta l'autorizzazione della Sezione Prima Penale del Tribunale di Milano (da Lei presieduta) in data 10.2.2018 (qui in Allegato 1).

Nell'assicurare la massima disponibilità di questo Ufficio a concorrere a risolvere qualunque questione relativa alla corrispondenza di quanto trasmesso al P.M. di Milano con quanto effettivamente registrato con gli impianti installati nella Procura di Torino, mi permetto di segnalare le problematiche che l'adempimento di quanto richiesto dall'Avv. IARIA e precisato con memoria del 21.2.2018 (qui in Allegato 2), depositata direttamente a mie mani, presenta.

L'attività che l'avvocato richiede di effettuare, infatti, riveste le caratteristiche dell'accertamento tecnico e non del mero accesso che invece come si desume dal dettato dell'art. 268 co.6 c.p.p. si sostanzia "unicamente" nel diritto del difensore di essere messo nelle condizioni di procedere all'ascolto delle registrazioni o di ricevere copia delle stesse nei casi consentiti.

I server su cui dovrebbero essere effettuate le operazioni, peraltro, sono di proprietà della società AREA spa a cui anche fa capo la posizione di amministratore di sistema. Inoltre, come certamente noto alla S.V., ogni forma di accesso ai server delle intercettazioni è regolamentata da disposizioni dell'Autorità Garante della Protezione dei dati personali fatte proprie dall'apposita articolazione del Ministero della Giustizia (DGSIA). Ciò comporta che nessuna attività possa essere compiuta senza coinvolgere la società Area e il Ministero di Giustizia nonché senza una preventiva verifica che l'attività da svolgere non comprometterà i profili di sicurezza adottati e non influirà sul restante materiale contenuto nei server che, come facilmente immaginabile, riguarda molteplici altri procedimenti ed indagini.

Per completezza, mi permetto segnalare che l'osservanza delle regole procedurali e di sicurezza sopra richiamate impone che alle fine delle operazioni vengano prodotti dei supporti contenenti tutte le foniche delle conversazioni intercettate contraddistinte dalla prova informatica della assoluta identità e corrispondenza a quanto contenuto sui server. In presenza di tali caratteristiche è noto che non ha senso parlare di copia e originale.

Così, decorsi i termini fissati nei decreti dispositivi o di proroga delle intercettazioni, al fine di procedere alla creazione del corredo documentale previsto dalla legge (art. 89 comma 2 disp. att. c.p.p.), i file contenenti le registrazioni audio - dotati già in origine di certificazione - vengono trasferiti dal server al supporto ottico (CD o DVD), secondo un processo di masterizzazione nel quale viene verificata, attraverso le funzioni di controllo di integrità insite nei meccanismi di firma digitale, l'esatta corrispondenza dei dati presenti sul server con quelli presenti nei supporti.

In tal senso, per quanto riguarda le foniche, a seguito dell'adozione dei nuovi sistemi di intercettazione e delle garanzie di tipo informatico, non esiste più e non ha più ragion d'essere la distinzione fra le c.d. "copia A.G." e "copia P.G." in presenza degli stessi identici contenuti audio (c'è da precisare in quanto nella memoria depositata presso questo Ufficio dall'Avv. IARIA si chiede di ottenere l'estrapolazione della copia A.G. essendo già in possesso della copia P.G.).

I supporti prodotti da questo Ufficio in ottemperanza all'ordinanza del GIP di Brescia dr. Blanchetti (che legge per conoscenza) del 12 gennaio 2018 (qui in Allegato 3) sono stati generati nel rispetto delle regole suindicate, così come illustrato nella nota di trasmissione del 22.1.2018 alla Procura della Repubblica di Milano dr. A. Scudiferi che per conoscenza viene allegata alla presente (qui in Allegato 4) e che è stata anche trasmessa in copia, il 24.1.2018, al consulente Maria Pia PITZIANTI (come da missiva qui in Allegato 5), e contengono tutto ciò che è presente sui server di questa Procura in relazione alle segnalate evidenze delle iscrizioni sul registro modello 37 (ovvero R.L. PM 1446/2013, utenze intercettate: 3482376578, 3382901118, 3357764938).

Per questa ragione, non è dato al sottoscritto - ignaro in dettaglio dell'oggetto dei due procedimenti in corso - di esattamente comprendere, né dai provvedimenti giudiziari qui allegati, né dalla memoria dell'Avv. IARIA, quale sia il contenuto della doglianza che

imporrebbe l'accesso di estranei (ovvero soggetti non previsti dalla normativa, quali l'imputato od il consulente) ai server delle intercettazioni.

Il sottoscritto, in particolare, si permette di osservare che l'attività richiesta dalla difesa del sig. CAROSIELLO andrebbe verosimilmente inquadrata nel disposto dell'art. 233 c.p.p. che presuppone la sottoposizione a sequestro del bene da esaminare e che vengano dettate, ai sensi del comma 1 ter della norma citata, dall'Autorità Giudiziaria "le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose o dei luoghi", il che non si rileva nella specie.

Rimane fermo quanto già comunicato al consulente dr. PITZIANI, con la missiva in Allegato 5, circa l'impossibilità di questo Ufficio sia di fornire informazioni che sono di esclusiva disponibilità dell'Autorità Giudiziaria che procede, sia di poter dare risposta al quesito se quanto versato nel procedimento in corso dinanzi alla Sez. I Pen. del Tribunale di Milano corrisponda a quanto eventualmente estratto dal server qui, non essendo noto a questo Ufficio quanto è presente nel procedimento in corso dinanzi a codesto Tribunale.

Per quanto sopra indicato, riaffermata la totale disponibilità al conseguimento degli scopi interni ai provvedimenti qui in Allegati 1 e 3, appare - allo stato e nelle condizioni tecniche descritte - praticamente impossibile poter dar corso all'accesso dell'Avv. IARIA e del suo consulente ai server delle intercettazioni di questa Procura senza incorrere in violazioni di regole di sicurezza che renderebbero potenzialmente vulnerabili le informazioni su questi custodite.

Peraltro la stessa Suprema Corte investita del problema dell'accesso diretto del difensore ai server delle intercettazioni per verificare la corrispondenza del riversamento su CD agli "originali" presenti sul server ha affermato che "alcuna norma positiva e interpretazione e lettura del diritto di difesa autorizza l'accesso del difensore alla memoria informatica della Procura" (Cass. Sez. VI, ud.6.6.2017 n.887).

Pertanto, fermo restando che lo scrivente ha già attestato (si vedano documenti in Allegati 4 e 5) che "i supporti (trasmessi al PM di Milano) sono l'esatta trasposizione su DVD dei contenuti presenti sul server e sono dotati di meccanismi in grado di assicurare l'integrità dei dati", ci si permette di sottoporre alle valutazioni della Sezione I^a penale del Tribunale di Milano, così come eventualmente del G.I.P., presso il Tribunale di Brescia, che - ove si reputino necessari gli accertamenti di conformità richiesti dall'avv. IARIA - essi vengano disposti nelle forme peritali (che comporterebbero connesse garanzie, sufficienti a fronteggiare le problematiche esposte) con specifica indicazione tecnica del loro contenuti.

Lo scrivente rimane a disposizione per qualsiasi necessità di ulteriori chiarimenti per ogni eventuale indicazione che consenta il superamento delle problematiche esposte.

La presente viene trasmessa anche per posta elettronica all'avv. Giuseppina IARIA.

Distinti saluti.

Il Procuratore della Repubblica
D. Annando Spataro
Annando Spataro

**La mia difesa CHIEDEVA RELAZIONI AL CONSULENTE PITZIANI SULLA
PORTATA DELLA LETTERA DEL PROCURATORE il Consulente rispondeva**

STUDIO PERITALE PITZIANI

Informatico Forense & Perito Fonico Europeo

PEC – studioperitalepitziani@legalmail.it

Avv. Giuseppina IARIA

Dopo aver letto la comunicazione della Procura della Procura di Torino

Dal server di qualsiasi Procura sistema di intercettazione MCR Area consente al server di inviare al client la possibilità di scelta e di stampa (masterizzazione) della copia A.G. e della copia P.G.

La copia A.G. (Autorità Giudiziaria) è la copia di garanzia agli atti per un giusto processo che la Procura deve conservare e custodire nelle garanzie di legge.

La copia P.G. (Polizia Giudiziaria) è invece la copia di lavoro per gli operatori di polizia giudiziaria, e trattandosi di dati digitali in attività di visione, ascolto, riascolto e quant'altro, copia soggetta ad alterazioni anche involontarie.

Per estrapolare correttamente le intercettazioni indicate al Procuratore di Torino l'operatore di P.G. o il referente Area, avrebbe impiegato circa 60/120 minuti (Salvo problemi tecnici).

La stampa (Masterizzazione) è obbligatorio effettuarla solo presso la Procura, salvo i casi in cui la Procura autorizzi l'opzione di stampa archivio verso il client esterno (remotizzazione).

Ecco come si procede: dal server il sistema seleziona e prepara i dati richiesti per spedirli al client per la masterizzazione, poi il sistema chiede inserisci il CD e poi il secondo CD e così via fino alla fine della masterizzazione.

Per la stampa (Masterizzazione) dalla maschera si può scegliere una sola opzione per volta, scegliendo A.G. cliccare su "Invia" e si avvia la masterizzazione copia A.G., poi scegliendo nella stessa maschera P.G. si avvia la masterizzazione copia P.G.

Sono due masterizzazioni indipendenti, che terminano con la stampa delle etichette sul CD.

Un Server MCR Area S.P.A. è in grado di monitorare contemporaneamente circa 100/150 obbiettivi, nelle sessioni chiuse potevano anche essere in numero maggiore.

Per assicurare la massima disponibilità a risolvere le ordinanze di Milano e Brescia, verso gli impianti server installati nella Procura di Torino, sarebbe stato sufficiente accedere al server, niente di più, nel quale sono installati i sistemi operativi Windows che permettono di far girare il dispositivo MCR Area – MCRPlayer.

Una volta selezionati i RIT ed estrapolato i progressivi di interesse, si sarebbe proceduto alla masterizzazione del CD/DVD e successiva creazione della copia .ISO con relativo calcolo dell'algoritmo Hash-Md5, questa stringa sarebbe stata utile per confrontare la conformità con la stringa Hash – Md5 della copia .ISO in nostro possesso (cioè quella consegnata al perito Andrea Rossetti del Tribunale di Milano).

Se la stringa si mostrava identica, allora la copia sarebbe risultata conforme.

Infatti al Procuratore e al suo esperto informatico, si è fatto presente che non si aveva necessità di ricevere ulteriori copie, ma acquisire solo ed esclusivamente in la stringa Hash-Md5 della copia

masterizzata in formato .ISO , nulla di più semplice.

E' stata anche prospettata l'eventuale possibilità di ulteriori accertamenti sui dati proprietari e Logs per capire se fosse stato reinserito nel server il backup dei volumi proprietari di cui alle copie già consegnate, oppure realmente si trattava di copie mai cancellate dal server. E se vi fosse l'opzione STUDIO PERITALE PITZIANI

Informatico Forense & Perito Fonico Europeo

PEC – studioperitalepitzianti@legalmail.it

di stampa verso il Client remotizzato o solo la stampa CD presso la Procura. Ed anche per verificare se realmente le intercettazioni siano state svolte presso la Procura o direttamente presso la Caserma della Finanza.

A nostro avviso la semplice estrapolazione di copia con personale autorizzato e certificato MCRArea (di solito un referente Area della P.G.) non avrebbe impiegato molto tempo a impostare alcuni parametri di ricerca del RIT, e proseguire con l'estrazione, la masterizzazione e il calcolo Hash-Md5 Per mia esperienza circa 60/120 minuti.

L'Autorità Garante della Protezione dei Dati personali è regolamentata da disposizioni del Ministero della Giustizia e questo è noto sia al legale che al consulente, infatti quando vi è questa esigenza o meglio quando vi è da gestire un server o un sistema informatico con dati riservati e sensibili, vi è un responsabile nominato e dichiarato all'Autorità Garante della Privacy quale responsabile dei dati. Ed è infatti in sua presenza e in ns presenza che si sarebbe dovuto procedere.

A questo proposito vorrei chiarire che un server ben configurato non permette di accedere a dati diversi o meglio a dati sensibili di altri procedimenti.

La Società MCR Area nei rapporti con le Procure, svolge solo attività di noleggio e gestori in caso di bisogno nell'assistenza tecnica. In tutto il territorio ci sono dei tecnici Area che gestiscono in caso di bisogno come amministratori di sistema e con tutte le autorizzazioni del caso sia i dati che l'assistenza tecnica anche in connessione remota con spostamento dati, movimentazione.

Mentre gli operatori di P.G. sono gli unici delegati dalla Procura per svolgere l'attività investigativa di intercettazione, ascolto e trascrizioni è solo la P.G.

Le copie CD/DVD consegnate al perito Andrea Rossetti risultavano di fatto prive del calcolo hash-Md5.

Il calcolo sulle copie CD/DVD consegnate al perito Andrea Rossetti è stato effettuato da questa difesa per verificarle con quelle residenti nel server o meglio da estrapolare dal server, masterizzare su CD/DVD in copia opzione A.G. formato .ISO e con calcolo Hash-Md5.

Le dichiarazioni del teste MARELLI hanno fatto insorgere maggiori dubbi sia sull'attività di intercettazione svolta in caserma e non in Procura, sia sulla stampa degli archivi su copia P.G. sempre presso la caserma quando la stampa doveva essere effettuata esclusivamente in Procura (salvo disposizione al cliente esterno) dando inoltre maggior valore ad operazioni di intercettazioni svolte fuori dalle garanzie di legge sull'intercettazione. E sospetto sulla corretta funzionalità del sistema MCR Area che non permetteva di stampare ulteriori copie e copia A.G.

Certamente un dato digitale si può riprodurre quante volte si desidera e sono tutte identiche tra loro, ma se tra copie una viene utilizzata per aprire e chiudere il file sia in ascolto che testo, cambiano i valori proprietari, e quindi cambia anche il codice Hash.md5.

Un dato digitale è soggetto a modifiche in varie forme, volontarie e involontarie, per cui la copia di lavoro P.G. potrà risultare non conforme o identica alla copia A.G., non potremo saperlo se non con il confronto tra copie e stringa Hash-Md5.

osservazioni sulle risultanze delle indagini del mio consulente in data 24.07.019 ha imposto al Pm INDAGINI PRECISE per le quali il pm ha proceduto ex art 360 CPP

ANCHE DINANZI AL GIP (condotta processuale rilevante) IL PM SCUDIERI è STATO INERTE NESSUN AIUTO ha DATO ANZI PER COME VEDREMO HA anche ostacolato vedremo COME (nel 360 sia per il ritrovamento del cd oggetto di trascrizione a Milano oggetto per cui è processo sia per la mancata consegna di password e la voluta confusione creata tra cd da lui prodotti a milano 23.1.019 e quelli oggetto di trascrizione sia per la voluta confusione tra password che in realtà erano allegate alle trasmissioni di cd da parte della pg e della procura di torino COSA CERCAVANO NULLA SOLO DI CONFONDERE INSABBIARE come nel processo a MILANO (si allegherà memoria di arringa su tale processo per far capire le condotte il dolo del pm e della PG nel voler accusare il Carosiello sapendolo innocente nascondendo insabbiando e colorando nella nebulosa nebbia di fatti inesistenti smentiti dai documenti esistenti nelle mani del pm mai però prodotti ,Tutti a favore del Carosiello!!)

L'ordinanza , per come detto VENIVA ESEGUITA DAL CONSULENTE DEL CAROSIELLO PITZIANI IN DATA 22.06.018 e dalle indagini accertamenti svolti dal consulente pitziati per Carosiello (risultato come unica parte DILIGENTE ANCHE QUI DOLO DELLO SCUDIERI) è emersa la diversità tra i supporti per come da verbale di operazioni peritali svolto da Pitziati in data 22.06.019

MA VI ERA UN PRECISO COMPITO DEL PM DOT. PAPPALARDO che era il PM Di Brescia che indagava. IL gip infatti aveva A LUI IMPOSTO INDAGINI CHE NON HA FATTO!!

IN UDIENZA SI è giunti con un pm che nulla ha fatto eludendo ED INESEGUENDO L'ORDINANZA DEL GIP DI BRESCIA !!

Unico ESAME è quello SVOLTO DAL MIO CONSULENTE ed il Cui verbale di operazioni è STATO CONSEGNATO AL GIP unitamente a memoria che si produce

VERBALE delle OPERAZIONI di CONSULENZA TECNICA di PARTE

Addì 22 giugno 2018 alle ore 09:30 presso la sala cancelleria G.I.P. alla presenza dell' Avv. Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria, del Sig. Francesco Carosiello parte offesa nel Proc. Pen. 9735/17 R.G. MOD. 21 11585/17 R.G. G.I.P.
Dopo aver ricevuto dalla cancelleria del G.I.P. Nr. 6 DVD di cui alle foto sotto riportate, ho

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 16

acquisito copia immagine .iso dell'intero contenuto memorizzato in ogni singolo DVD al fine di poter calcolare l'algoritmo Hash - Md5 (Questo algoritmo non fa altro che scandire sequenzialmente uno dopo l'altro tutti i byte che costituiscono il file e ricavare, passo dopo passo, una serie di "impronte intermedie", ciascuna delle quali dipende dalla precedente, ottenendo, al termine della scansione, l'impronta hash definitiva. Ogni passo dell'elaborazione è influenzato da quelli precedenti e determina lo stato di quelli successivi, e per questo motivo è sufficiente modificare anche un solo bit di tutto il file per ottenere un'impronta hash diversa e quindi la NON CONFORMITÀ DI COPIA.) questo il quesito principale richiestomi dall'avv. Giuseppina Iaria per verificare la corrispondenza del Volume Proprietario Archiviazione Server MCR Area 00415 (il volume proprietario è ritenuto un dato importante per la sua valenza probatoria, un dato che cristallizza il momento in cui il dispositivo di intercettazione MCR Area genera automaticamente a chiusura della sessione di lavoro e creazione del backup dell'intero archivio al termine dell'attività investigativa delle intercettazioni il nome della cartella e data di chiusura sessione. Infatti ogni qualvolta si richiede al server MCR Area anche a distanza di anni la stampa di DVD, i dati mantengono la piena integrità e genuinità dall'archiviazione originale, salvo eventuali operazioni di cancellazione dal server e/o eventuale reinserimento dei dati da supporto informatico, che portano a evidenti modifiche non solo del Volume proprietario, ma anche dei metadati trattandosi appunto di dati e informazioni in formato digitale, dall'essere sensibili e facilmente alterabili anche involontariamente).

Lo scrivente C.T. Mariano Pitzianti, munito di strumentazione informatica,

• Notebook Samsung Model: NP305U1A-A02IT, Seriale: HNGR93TB900093W processore AMD E-450 APU with Radeon™ HD Graphics 1.65 Ghz - RAM installata 8 GB - Identificativo dispositivo 8FB79B68-5787-44BB-9D1C-7E1F744F2959 - Identificativo prodotto 00330-71302-73958-AAOEM

Sistema Operativo a 64 bit, processore basato su x64 -

• Sistema operativo Windows 10 Pro Versione 1803 e relativi sistemi applicativi e tools idonei ad effettuare la copia immagine di CD/DVD nel formato .iso quale imgburn versione 2.5.8.0 started e con relativo tools hasher per il calcolo, verifica e integrità tra file e copie .Iso con diversi algoritmi tra i quali Hash1 - MD5.

• Due lettori masterizzatori DVD esterni : Samsung Mod: SE-208 Seriale: 208DB/TSBS e LG Mod: GP57EB40 Seriale: 606HLQM035372 per eventuali ulteriori confronti tra CD/DVD.

2

• Materiale informatico: CD/DVD vergini e Pendriver contenente copie ISO dei CD/DVD intercettazioni copie ricevute dal perito del Tribunale di Milano Andrea Rossati per il confronto.

ha proceduto ad effettuare le attività tecniche come riportate nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dott. Carlo Bianchetti del 10 maggio 2018 al fine di acquisire informazioni, a cura della parte più diligente, dirette ad "accertare la eventuale difformità delle copie conformi all'originale estratte dal server della Procura della Repubblica di Torino, e prodotte agli atti del presente procedimento con nota in data 28 marzo 2018, relative ai file audio delle conversazioni riferibili all'odierno opponente, con quelle riprodotte sui dischetti versati agli atti del procedimento Milanese riguardante l'odierno opponente."

Le operazioni tecniche si sono svolte in presenza dei partecipanti nel seguente modo:

• Creazione della copia immagine di ogni singolo CD/DVD messo a disposizione dalla cancelleria G.I.P. di Brescia per la creazione delle copie in formato .iso utili e necessarie per effettuare la comparazione e verifica con le copie .iso già in possesso della difesa Avv. Giuseppina Iaria copie consegnate dal perito Rossetti al C.T.

• Primo confronto tra copie .iso per l'accertamento di eventuali difformità.

• Un secondo confronto più dettagliato verrà effettuato presso il laboratorio tecnico del C.T. della difesa.

Quindi la verifica dei 6 supporti informatici DVD a confronto, quali copie oggetto di operazioni peritali in Milano consegnate dal perito Andrea Rossati e le copie depositate presso il Tribunale di Brescia G.I.P. (Come da foto)

Questo DVD indica prog. Da 1 a 6637

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

Indica prog. Da 1 a 6619

Questo DVD indica prog. Da 6638 a 13491

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

Indica prog. Da 6620 a 13431

3

Questo DVD indica prog. Da 13492 a 21569

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

Indica prog. Da 13432 a 21499

Questo DVD indica prog. Da 21570 a 23140

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

Indica prog. Da 21500 a 23140

Questo DVD indica prog. Da 1 a 3678

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

Indica prog. Da 1 a 3678

Questo DVD indica prog. Da 1 a 4272

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

Indica prog. Da 1 a 4272

1. Dalle prime verifiche emerge in primo luogo il nome del volume proprietario di ogni singolo DVD risulta discordante e modificato. È significativo informare che l'assegnazione del nome inerente il volume proprietario, quale dato importante che cristallizza il momento in cui il dispositivo di intercettazione MCR Area, genera automaticamente a chiusura della sessione e del termine dell'attività investigativa delle intercettazioni. I DATI Volume proprietario dei DVD **NON SONO CORRISPONDENTI CON I DVD FORNITI AL PERITO ROSSATI.**

4

2. Emerge che il Player di lettura denominato MCR Player Lite all'interno dei DVD analizzati, è corrispondente alla versione 1.35.0.0 differente dalla versione 1.13.0.0 utilizzata nel periodo 2013/2014 e comunque **NON CORRISPONDENTE CON I DVD FORNITI AL PERITO ROSSATI.**

3. Altro punto importante e l'aver evidenziato che alla verifica del contenuto delle cartelle e file dei DVD le informazioni sono discordanti nel numero delle cartelle e file in questi ultimi analizzati nella sala GIP di Brescia le cartelle risultano di numero superiore e con data diversa ai DVD forniti in copia PG al perito del Tribunale di Milano dott. Andrea Rossetti per cui **NON CORRISPONDENTE CON I DVD FORNITI AL PERITO ROSSATI.**

4. Si porta a conoscenza che anche le risultanze di analisi sulle copie analizzate presso la sala GIP, risultano essere sempre copie P.G. e non A.G. e il calcolo HASH - MD5 a confronto tra copie con applicazione consente di calcolare rapidamente, in un unico passaggio, l'impronta hash - md5 di uno o più file in base all'algoritmo SHA256, da utilizzare ovunque vi sia necessità di identificare univocamente un file ha dato risultato di **NON CONFORMITÀ CON I DVD FORNITI AL PERITO ROSSATI.**

La successiva attività tecnica, si è svolta presso lo studio dello scrivente C.T. in Comune di Quartu Sant'Elena (CA) via Gorkia, 74 al fine di meglio documentare le analisi svolte presso la sala GIP Brescia tra le 6 copie DVD intercettazioni inviate al G.I.P. di Brescia messe a confronto con le 6 copie intercettazioni oggetto di operazioni peritali presso la BIBLOS Milano, sempre al fine di verificarne l'esatta corrispondenza e integrità tra copie.

5

CALCOLO DELLE COPIE DVD - MILANO

File: **MCR 1.ISO** (Corrispondente al DVD 1/1 2BC depositato al GIP Brescia)

Volume Proprietario DVD Milano: MCR00000415000002BC-20140513105436145

Volume Proprietario DVD Brescia: MCR00000415000002B3-20180227083204865

File: **MCR 2.ISO**

Volume Proprietario DVD Milano: MCR00000415000002B9-20140513102056957

Volume Proprietario DVD Brescia: MCR00000415000002B9-20180226155855196

File: **MCR 3.ISO** - (Corrispondente al DVD 3/4 depositato al GIP Brescia)

Volume Proprietario DVD Milano: MCR00000415000002B3-20140604130130890

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 18

Volume Proprietario DVD Brescia: MCR00000415000002B3-20180226143910837
File: **MCR 4.ISO** - (Corrispondente al DVD 4/4 depositato al GIP Brescia)
Volume Proprietario DVD Milano: MCR00000415000002B3-20140604142253281
Volume Proprietario DVD Brescia: MCR00000415000002B3-20180226150813329
File: **MCR 5.ISO** - (Corrispondente al DVD 2/4 depositato al GIP Brescia)
Volume Proprietario DVD Milano: MCR00000415000002B3-20140604113803515
Volume Proprietario DVD Brescia: MCR00000415000002B3-20180226135159773
File: **MCR 6.ISO** - (Corrispondente al DVD 1/4 depositato al GIP Brescia)
Volume Proprietario DVD Milano: MCR00000415000002B3-20140604082534408
Volume Proprietario DVD Brescia: MCR00000415000002B3-20180226125105027
6

CALCOLO DELLE COPIE DVD - BRESCIA

File: **1/4.ISO** (Corrispondente al file File: MCR 6.ISO Milano)
Volume Proprietario DVD Milano: MCR00000415000002B3-20140604082534408
Volume Proprietario DVD Brescia: MCR00000415000002B3-20180226125105027
File: **2/4.ISO** (Corrispondente al file File: MCR 5.ISO Milano)
Volume Proprietario DVD Milano: MCR00000415000002B3-20140604113803515
Volume Proprietario DVD Brescia: MCR00000415000002B3-20180226135159773
File: **3/4.ISO** (Corrispondente al file File: MCR 3.ISO Milano)
Volume Proprietario DVD Milano: MCR00000415000002B3-20140604130130890
Volume Proprietario DVD Brescia: MCR00000415000002B3-20180226143910837
File: **4/4.ISO** (Corrispondente al file File: MCR 4.ISO Milano)
Volume Proprietario DVD Milano: MCR00000415000002B3-20140604142253281
Volume Proprietario DVD Brescia: MCR00000415000002B3-20180226150813329
File: **1446_2013_PG_MCR00000415000002B9.ISO**
(Corrispondente al file File: MCR 2.ISO Milano)
Volume Proprietario DVD Milano: MCR00000415000002B9-20140513102056957
Volume Proprietario DVD Brescia: MCR00000415000002B9-20180226155855196
File: **1446_2013_PG_MCR00000415000002BC.ISO**
Volume Proprietario DVD Milano: MCR00000415000002BC-20140513105436145
Volume Proprietario DVD Brescia: MCR00000415000002B3-20180227083204865
(Corrispondente al file File: MCR 1.ISO Milano)

pag7

Questi valori hashing messi a confronto con i valori delle copie .iso DVD di Brescia non risultano corrispondenti tra loro.

CONCLUSIONE

Questo C.T. dopo aver analizzato i 6 DVD depositati presso il dott. Bianchetti Tribunale di Brescia sezione G.I.P. e confrontati con i 6 DVD consegnati al perito Andrea Rossati durante la fase peritale nel proc. pen. 3313/16, conclude con il seguente parere:

- I DVD a confronto si attestano come copie P.G. (Polizia Giudiziaria) e non copia A.G. (Autorità Giudiziaria) stampati in momenti diversi.
- Pur avendo rilevato i 6 DVD copia P.G. sia a Milano quanto a Brescia, gli stessi comunque risultano non conformi nella denominazione del Volume proprietario e la verifica impronta Hash Md5 che il sistema di intercettazione MCR AREA genera in automatico a fine sessione e backup dei dati archiviati non coincidono
- Inoltre non coincidendo il confronto del calcolo dell'algoritmo Hash Md5, ciò significa che i DVD a confronto non mantengono quelle caratteristiche e garanzie di autenticità,

integrità, veridicità, completezza e legalità così come normalmente richiesto dalla stessa L.48/2008.

- Non è possibile sulla base di tali elementi poter affermare quale delle due copie DVD provenga dalla sorgente del server, se quelle di Milano o quelle depositate a Brescia come copia P.G. e siano comunque state effettivamente estrapolate server Backup archivio dell'Hard Disk del server, e non si spiega il perché non si è proceduto alla stampa A.G. (Autorità Giudiziarla) utilizzando l'opzione stampa A.G. dal server della Procura di Torino. Allo stato lo scrivente C.T. non può dare una chiara risposta in merito, poiché non presente durante l'operazione di estrapolazione copia dei DVD .

- Quando dal server si richiede la copia backup dall'archivio in memoria anche a distanza di anni le copie mantengono comunque integri tutti i dati, compreso il volume proprietario di prima chiusura sessione.

pag8

- Se invece si opera in tempi diversi come di evince dai dati e comunque con ipotesi di reinserimento nel server del contenuto DVD e non da copia backup (che magari non è più presente nel server o agli atti) l'eventuale reinserimento dei dati da DVD crea nuovamente un'archiviazione con il nome del Volume Proprietario che potrebbe risultare come in queste copie depositate a Brescia incomplete e/o con la cartella variata nella data e orario.

- I 6 DVD depositati a Brescia, risultano estrapolazioni effettuate in assenza dello scrivente C.T. e dell'Avv. Gluseppina Iaria, avvocato che ha diritto ad ottenere copie conformi dal server della procura.

Il fatto stesso che i supporti informatici inviati al G.I.P. di Brescia si presentino divergenti da quelli di Milano ed in particolare nell'indice della cronologia dei progressivi indicati (vedasi attentamente le etichette dei DVD Milano e Brescia), dimostra ulteriormente la non conformità tra le copie come sotto evidenziato.

il DVD 1 di 4

indica prog. Da 1 a 6637

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

indica prog. Da 1 a 6619

il DVD 2 di 4

indica prog. Da 6638 a 13491

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

Indica prog. Da 6620 a 13431

il DVD 3 di 4

Questo DVD indica prog. Da 13492 a 21569

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

indica prog. Da 13432 a 21499

il DVD 4 di 4

Questo DVD indica prog. Da 21570 a 23140

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

Indica prog. Da 21500 a 23140

Le operazioni tecniche presso la sala G.I.P. di Brescia sono terminate in data 22 giugno 2018 alle ore 13:30, mentre le attività di laboratorio presso lo Studio Peritale Pitzianti sono terminate il 27 giugno 2018 alle ore 13:30 dopo aver interpellato per maggiore certezza anche la società MCR Area al nr. 033317000 ed aver parlato con uno dei tecnici, identificato con il nome Giacomo e ottenuto le informazioni di interesse, ho proceduto alla chiusura del presente verbale/consulenza.

Lo scrivente C.T. Mariano Pitzianti “

NELLA MEMORIA la mia DIFESA RAPPRESENTAVA ANCHE

IL consulente , in sostanza, ha spiegato anche al sottoscritto Carosiello (si chiede di

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e
Venezia Pagina 20

sentire Ptiuzanti non in quanto teste ma consulente che ha effettuato la perizia disposta dal sig GIP) che ,

1) le copie dei DVD (quelle versate nel processo innanzi al tribunale di Milano e quelle consegnate al gip di Brescia) poste a confronto non CORRISPONDONO e non sono conformi tra loro (la stringa hash non corrisponde oltre a tutto il resto) Il Consulente RISPONDE COSI' AI QUESITI POSTI DAL SIG GIP DI BRESCIA ed aggiunge

2) che, addirittura, le copie dei dvd consegnati al gip di Brescia dalla gdf su impulso del procuratore della repubblica di Torino dott Spataro hanno un altro nome di volume proprietario in cui si riporta invertita la data 26/02/2018 :Il Consulente ha spiegato che poiché 'l'assegnazione del nome inerente il volume proprietario, è un dato importante che cristallizza il momento in cui il dispositivo di intercettazione MCR Area genera automaticamente a chiusura della sessione e del termine dell'attività investigativa delle intercettazioni e poiché I DATI Volume proprietario dei DVD NON SONO CORRISPONDENTI CON I DVD FORNITI AL PERITO ROSSATI, l'unica possibile giustificazione e ricostruzione è che I dati erano prima del 26.02.018 presenti nel server . CIO' IN QUANTO IL BACKUP DI DATI CONTENUTI NEL SERVER DEVE SEMPRE AD OGNI ESTRAZIONE DARE LO STESSO NOME DI QUELLI DATI AL PERITO ROSSATI .

L'unica plausibile giustificazione, data dal consulente , e' che TALI dvd, QUINDI , non siano stati estratti dal server ma siano , invece ,state rimesse le copie DVD in PG nel server e siano, poi ,state riestratte e riestrapolate dal server ma tale nuova estrapolazione è nuovo backup di un dato inserito a febbraio 2018 che ha portato alla modifica del nome proprietario con la data del febbraio 2018 .PAZZESCO II II CIROSIELLO NELLA DENUNCIA querela già depositata alla scorsa udienza ha in modo chiaro chiesto Tutela alla GIUSTIZIA ITALIANA ED HA .AFFERMATO ED ESPOSTO letteralmente "

ECCO IL MOTIVO PER IL QUALE NONOSTANTE LE AUTORIZZAZIONI IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO SPATARO HA NEGATO L'ACCESSO AL SERVER Ed ECCO PERCHÉ IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO DOTTORESSA CHIRATI HA REVOCATO L'ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE MIA ALL'ACCESSO AL SERVER PRESSO LA PROCURA DI TORINO . E' CHIARO CHE SE I files audio non erano presenti nel server prima del 26.2.018 allora , gli stessi, per essere presenti in quella data devono essere stati inseriti nel server e poi estrapolati III CHI HA FATTO CIO' CHI E PERCHÉ HA POSTO IN ESSERE TALI CONDOTTE ??

Si allega come parte integrante della presente denuncia la perizia elaborata dal mio consulente "

3) Il consulente ha altresì spiegato che i dati dei progressivi non corrispondono nelle varie copie dei dvd (quelle versate a Milano e quelle versate da gip a Brescia) così' evidenziando anomalie come tagli e manipolazioni

4) Il consulente ha evidenziato che sono sempre copie PG e non .AG

In sintesi

- 1) dalla mancata accertata corrispondenza della stringa deriva la mancanza di garanzia di legge di autenticità e garanzia di non alterazione del dato fisico nei dvd
- 2) Dall'accertata ,inoltre , mancanza di corrispondenza del volume proprietario , per come sopra detto, e dalla mancata corrispondenza dei dati progressivi derivano prove tangibili delle alterazioni già emerse ed attestate dall'assenza di corrispondenza delle stringe hash

IL PM SCUDIERI AVREBBE , pertanto, DOVUTO NON SOLO INDAGARE ma anche procedere a contestazione di reati specifica il ma non lo HA FATTO. HA INSABBIATO VOLUTAMENTE , violando, persino, le circolari ministeriali e modificando anche quanto rappresentato dal maresciallo Martinelli ed, anzi, non comunicando neanche al procuratore capo di Milano (vedasi relazione sua al procuratore , presente negli atti del Pm dott Salomone in cui lo stesso non rappresenta nulla di quanto emerso in udienza con escussione del Maresciallo Martinelli, verbale ud 28.04.018 e di quanto emerso nella relazione del maresciallo della Bella e che non rappresenta che i periti di contro a quanto detto da Maresciallo Martinelli hanno attestato che i dvd versati nel processo a Milano sono copie pg Relscrivibili e modificabili senza nessuna garanzia ed in assenza di sigilli, contenuti, pure, in buste aperte strappate vedasi trascrizione del verbale udienza del 27/02/2018 .

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 21

Il Maresciallo aveva detto che le copie in origine erano ag e non erano riscrivibili ed erano chiuse con sigilli !!

, Questi gli ESITI DEGLI accertamenti sui DVD in comparazione DISPOSTI DAL SIG GIP DI TRIBUNALE DI BRESCIA

TALI RISULTANZE, per una corretta lettura della vicenda processuale fattuale, si devono legare a tutte le condotte processuali autoritative poste in essere in tale processo anche da soggetti esterni allo stesso e a tutti gli effetti di tali condotte sul processo che ci occupa

1) Da un LATO vi è Un procuratore della Repubblica di Torino che non solo blocca ed impedisce accesso al server e viola i provvedimenti di procuratore DELLA REPUBBLICA di Brescia e di gip del tribunale di BRESCIA MA ANCHE CHE INVIA

1) VI SONO DVD CHE NON SONO COPIA AG ma sono COPIA DELLE COPIE PG TRAL'ALTRO NON CORRISPONDENTI CON QUELLI VERSATI NEL PROCESSO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI Milano

2) VI SONO DVD in cui vi è modifica DEL NOME del VOLUME PROPRIETARIO con all'interno data 26/02/2018

3) VI SONO DVD in cui MANCA LA CORRISPONDENZA DEL CODICE STRINGA HASH . Il calcolo HASH - MD5 a confronto tra copie con applicazione consente di calcolare rapidamente, in un unico passaggio, l'impronta hash - md5 di uno o più file in base all'algoritmo SHA256, da utilizzare ovunque vi sia necessità di identificare univocamente un file ha dato risultato di NON CONFORMITA' CON I DVD FORNITI AL PERITO ROSSATI

4) VI SONO DVD CHE NON SI RITIENE NEMMENO ESSERE STATI ESTRATTI DAL SERVER perché NELLO STESSO NON VI ERA QUEL FILES AUDIO nel server, e perché sarebbe STATA REINSERITA UNA COPIA PG NEL SERVER E POI RIESTRATTA , nel febbraio 2018, IN QUANTO IL BEKAUP DI DATI CONTENUTI DAL SERVER DEVE SEMPRE AD OGNI ESTRAZIONE DARE LO STESSO NOME DI QUELLI DATI AL PERITO Rossati, INVECE, si ha un volume proprietario che porta le date di chiusura delle intercettazioni (per Risi e per Satragno maggio 2014 e per Carosiello 578 finale 4 giugno 014) viceversa, nella copia inviata da gdf su disposizione del procuratore DELLA REPUBBLICA DI TORINO abbiamo come data quella di febbraio 2018 . L'unica spiegazione di tutto ciò , a parte, la chiara non corrispondenza tra i DVD , e che (HA SPIEGATO IL CONSULENTE) tali dvd non siano stati estratti dal server ma siano invece state rimesse le copie pg nel server e siano poi state riestratte e riestrapolate dal server ma tale nuova estrapolazione è nuovo becaup di un dato inserito a febbraio 2018 che ha portato alla modifica del nome proprietario con la data del febbraio 2018

5) Abbiamo la GDF che ha , nonostante autorizzazioni ed ,anzi, ordine della procura di BRESCIA a lei rivolto (comandante luogotenente Lombardi Stefano) , CHIESTO , non eseguendo ordine del procuratore della Repubblica dott Raimondi , ISTRUZIONI AL PROCURATORE DI TORINO SPATARO E CHE INVIA TALI DVD, CHE PERÒ ,per come SEMBRA DA QUANTO RISULTA DAGLI SCRITTI ALLEGATI ALLA PRODUZIONE DEI dvd , ha RICEVUTO DA PROCURATORE della Repubblica dott SPATARO

6) Abbiamo il presidente del Tribunale di Milano sezione 1° collegiale dottoressa CAIRATI che, con il primo atto di suo insediamento nel collegio tribunale di Milano ,revoca l'ordinanza del 10. Febbraio 018 impedendo negando accesso al server al Carosiello e l'importanza delle intercettazioni e

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 22

dell'accertamento sulle stesse ai fini del processo di Milano e della sospensione dello stesso per come aveva disposto il tribunale di Milano in diversa composizione Presidente Fazio (il presidente Cairati vuole SODDISFARE le richieste del procuratore di Torino a dispetto della lesione dei miei diritti ritenendomi già un condannato)

e che impedisce stoppa il presente avvocato e la difesa ed impedisce domande sulle intercettazioni (per tutelare il Pm SCUDIERI) Il ed addirittura per fare ciò congeda il teste Martinelli dicendo che ciò avveniva per l'impossibilità di proseguire nell'esame per le condotte dell'avv, Giuseppina Iaria che cercava solo di porre domande e di proseguire esercitare la mia difesa . E' stata già proposta istanza di ricusazione ed istanza di avvio di procedimento disciplinare che si allegano

Tante le condotte del presidente della prima sezione penale collegiale del Tribunale di Milano dottore CAIRATI CONTRO LA DIFESA del Carosiello PER COME DA ISTANZA DI RECUSAZIONE DA INTENDERSI QUI PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DENUNCIA .

7) Vi è il sig gip del tribunale di Brescia che ha sopportato gli atteggiamenti e condotte del procuratore capo della procura di Torino dott Spataro (Ha Mandato anche lettera) ed ha modulato le sue ordinanze fino a quella del 10 maggio 018 in relazione alle condotte autoritative del procuratore dott. Spataro e ed in contrasto con altri provvedimenti di autorità al punto da restringere la sua indagine ad un confronto tra i DVD versati nel processo pendente innanzi alla prima sezione penale collegiale di Milano e quelli prodotti dalla guardia di finanza di Torino per come inviati alla stessa dal procuratore di Torino nel processo innanzi gip di Brescia

Il gip del tribunale di Brescia dott .Blanchetti ha inteso subire le determinazioni del procuratore di Torino che di contro ai suoi provvedimenti ha negato accesso al server ed ha imposto di fare accertamenti solo sui dvd che lui ha inviato a Brescia (pur consapevole, il gip dott Blanchetti, della pendenza di denunce contro di Procuratore Spataro da parte del Carosiello del 26/2/2018 e del 9/10/3/2018)".." (si rinvia alla denuncia querela da intendersi qui per riportata e trascritta)

SINTETIZZANDO ED ARRIVANDO AI NOSTRI GIORNI ,

E cioè a dopo tutto l'estenuante percorso sopportato dal sig Carosiello per la tutela dei diritti suoi con costi ENORMI

Si è giunti

- 1) Ad un provvedimento del gip di Brescia che chiede di fare accertamenti per confrontare verificare la conformità dei dvd versati da Pm Scudieri nel procedimento contro Carosiello con quelli prodotti da guardia di finanza su mandato di procuratore di Torino che li ha a loro prodotti in sostituzione del negato accesso al Carosiello

H

2) AD UN ACCERTAMENTO EFFETTUATO CHE ATTESTA LA NON CONFORMITA' DELLE COPIE del DVD comparati quelli versati nel processo n 727/2015 RGNR innanzi tribunale di Milano e quelli versati nel processo in Brescia

NON CORRISPONDENZA anche di CODICE STRINGA HASH

3 DALL'ALTRA ANCORA a verifica di VOLUME PROPRIETARIO CHE NON CORRISPONDONO con l'unica possibile giustificazione che vi siano stati RINSERIMENTI DI FILES SUL server in cui non vi erano

QUINDI, DA UN LATO NON CORRISPONDONO I DVD

DALL'ALTRO ,Invece, non vi erano nel server tali files ma sarebbero, secondo i riscontri accertamenti fatti dal nostro consulente, stati inseriti solo successivamente.

4)NON CORRISPONDENZA TRA PROGRESSIVI :ERGO ALTERAZIONE

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

Pagina 23

QUINDI NON VI È DUBBIO PER LA NECESSITÀ DI UN PROVVEDIMENTO DI INCRIMINAZIONE COATTA DEL PM SCUDIERI che all'udienza del 10 luglio 018 dinnanzi al tribunale di Milano proc n 727/2015 RGNR non era presente IN AULA .

TUTTO IL PERCORSO DI TALE PROCESSO HA VISTO TRE FASI

- 1) Il gip Blanchetti Ha ritenuto di non archiviare ma di verificare ed accertare
- 2) Sono stati effettuati gli accertamenti
- 3) Dalle verifiche e dagli accertamenti e' emersa la non corrispondenza non conformità tra le copie versate in processo a Milano e quelle versate dalla GDF per quanto sopra detto ed alterazioni

A CIO' si aggiunge

Inoltre , che dalla modifica del nome volume proprietario e da altri elementi (per come spiegati in consulenza a cui si riporta) si ritiene che sul server non vi erano i files audio e che sono stati inseriti ed estrapolati Occorrerà l'accesso al server e ciò potrà avvenire in fase di indagine con richiesta anche di incidente probatorio o in fase dibattimentale

Già la stessa necessità ritenuta dal gip di Brescia di nuovi accertamenti rappresentano l'esistenza di responsabilità del Pm che non ha indagato . L'esito degli accertamenti sono conferma di ciò'

E si aggiunge ANCORA TUTTO QUANTO GIÀ DETTO IN MEMORIA N PARTICOLARE quella del 18.12.018 che si intende qui per riportata e trascritta

Ci si sofferma solo sulla violazione delle circolari ministeriali in materia di assegnazione a modello 45 del fascicolo da parte del pm dott SCUDIERI

LO STESSO CONSAPEVOLMENTE LE HA VIOLATE ED HA SOLO PER QUESTO INTEGRATO REATO EX ART 323 E 328 CPP ED ALTRO

SI CHIEDE ,PERTANTO,

INCRIMINAZIONE COATTA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DOTT. SCUDIERI ADRIANO ESSENDOCI TUTTI I PRESUPPOSTI DI LEGGE con ogni ulteriore adozione di provvedimenti

si chiede di sentire Pitzianti Mariano non in quanto teste ma consulente che ha effettuato la perizia e gli accertamenti disposti dal sig Gip

MILANO 10.07.018

"

DA Lì il Gip, dopo un rinvio concesso all'altra parte, l' indagato, al fine di contestare le risultanze a cui era pervenuto Pitzianti , all'udienza del 24 luglio 018 , in assenza di osservazioni di valutazioni di riscontri o analisi diverse da parte dell'indagato della sua difesa , ha deciso ed imposto al Pm di fare un

accesso al server ponendo determinati quesiti . SI RIPORTA IMMAGINE

DELL'ordinanza per facilità di lettura e



n. 9735/17 R.G. MOD. 21

n. 11585/17 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI BRESCIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

dott. Carlo Bianchetti

ha pronunciato in Camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta 6 ottobre 2017 del Pubblico Ministero di archiviazione della notizia di reato nei confronti del dott. Adriano Scudieri, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano, in ordine alle ipotesi di reato di cui agli artt. 323 e 612 c.p.;

all'esito dell'udienza di cui all'art. 409, comma secondo, c.p.p., sentite le parti, letti gli atti, e sciogliendo la riserva che precede,

ORDINANZA

considerato che appare necessario, al fine di acquisire elementi utili all'accertamento degli elementi oggettivi o soggettivi della fattispecie criminosa ipotizzata, di svolgere ulteriori indagini, dirette in particolare ad accertare, mediante CTP, effettuate nel contraddittorio con le difese dell'opponente o dell'indagato, la conformità dei files audio riversati nei dischetti prodotti nel fascicolo processuale pendente davanti al Tribunale di Milano con i dati relativi alle utenze riferibili al Carosello contenuti sul server della Procura della Repubblica di Torino, indicando, in caso di verificata non conformità del numero dei files o della loro durata, il contenuto degli eventuali files espunti (in tutto o in parte) ovvero in altro modo modificati;

atteso che, per lo svolgimento delle attività di indagine di cui sopra, appare indispensabile il termine di quattro, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

letto l'art. 409, comma quarto, c.p.p.;

INDICA

al Pubblico Ministero le attività di indagine di cui sopra come necessarie in ordine alle determinazioni sulla richiesta di archiviazione;

FISSA

in mesi quattro decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza il termine indispensabile per il loro compimento

MANDA

alla Cancelleria per tutto quanto di competenza

Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 24 luglio 2018

TORIBIALE PENALE DI BRESCIA
DEPOSITATO
NELLA CANCELLERIA
PERVERTO
del Distretto per la indagini preliminari
oggi 24.7.18
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Tamara D'Andrè

IL GIUDICE

Luigi Franzini

Veniva disposto da pm della procura di Brescia accertamento tecnico nelle forme dell'art 360 cpp con nomina del consulente Marini La data per il conferimento incarico veniva fissata per il 15.10.019 . A quella

data il pm dava incarico al dott Marini ponendo come quesito

Assistito e difeso dall'avv. Giuseppina IARIA del Foro di Reggio Calabria, con studio a Villa San Giovanni (RC), in Largo Delfino n. 5 (PEC avv.iaria@pec.giuffrè.it)

Innanzi al Sost. Procuratore della Repubblica dott. Carlo Pappalardo, che procede personalmente alla redazione del presente verbale;

Sono presenti:

- l'avv. Giuseppina IARIA del Foro di Reggio Calabria, quale difensore della persona offesa;
- CAROSIELLO Francesco, persona offesa;

- il consulente tecnico del Pubblico Ministero, nominato con provvedimento del 1 ottobre 2018,

il quale, richiesto delle generalità, ha così risposto:

- ✓ sono e mi chiamo Cesare MARINI, nato a Brescia il 20.6.1969, con studio a Brescia, in via Vivaldi nn. 12/14. Il Consulente tecnico è noto all'Ufficio.

A domanda se si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 222 c.p.p., entrambi i consulenti rispondono: NO.

Il Sost. Procuratore della Repubblica dott. Carlo Pappalardo quindi, informa i consulenti tecnici dell'incarico e formula il seguente quesito:

*"Dica il consulente, previa estrazione e relativo calcolo di firma digitale di tutti i file d'interesse nell'ambito del fascicolo n. 9735/17 R.G. Mod. 21 della Procura della Repubblica di Brescia, se i file audio originali contenuti nel server delle intercettazioni della Procura della Repubblica di Torino e relativi alle utenze riferibili al CAROSIELLO, siano conformi alla copia degli stessi file audio depositati presso la Procura della Repubblica di Milano.
Nel caso non ci sia conformità sul numero dei file, la loro durata o altro, analizzarli il contenuto evidenziandone la difformità sia tra le due versioni sia rispetto alle trascrizioni già in atti.
L'analisi dei dati deve essere eseguita in contraddittorio per quanto riguarda il calcolo della firma digitale. Se presente difformità il confronto verrà eseguito al termine dell'analisi dei file audio e relativa trascrizione".*

CP

||

o c

MA

La difesa della persona offesa chiede l'estensione dei quesiti, come da memoria allegata.

Il Pubblico Ministero, reputando tale estensione ultronea rispetto al perimetro richiesto dal G.I.P., rigetta tale richiesta.

Vista la complessità del quesito e l'impossibilità di procedere seduta stante al compimento degli accertamenti richiesti, il consulente tecnico chiede un termine per potervi provvedere e per rispondere per iscritto a quanto richiestogli, termine che l'A.G. che procede concede nella misura di giorni trenta, a partire dall'inizio delle operazioni peritali.

Il sopra menzionato consulente tecnico è altresì autorizzato sin d'ora:

- ad acquisire gli atti del procedimento, in particolare, si consegnano n. 6 DVD in atti, provenienti dal N.P.T. di Torino;
- all'uso del mezzo proprio;
- ad avvalersi di ausiliari;
- all'acquisto di supporti informatici.

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero dichiara che le operazioni avranno inizio il 25.10.2018, alle ore 9.00, presso il proprio studio, a Brescia, in via Vivaldi nn. 12/14.

L'avv. IARIA, difensore della persona offesa, nomina come proprio consulente tecnico Mariano PITZIANI (cell. 329.8541334).

Si avvisa il consulente che, la richiesta di liquidazione, rigorosamente documentata da copia del verbale di conferimento incarico e delle eventuali proroghe, dovrà essere depositata in segreteria, a pena di decadenza, entro giorni cento decorrenti dalla data di deposito della relazione di consulenza tecnica ai sensi dell'art. 71 comma 2 del d.p.r. n. 115/02.

Letto e sottoscritto alle ore 12.29.



L'avv. Iaria nominava quale consulente il dott PITzianti e depositava richiesta di ampliamento dei quesiti che veniva respinta che, oggi si ripropongono . L'estensione dei quesiti avrebbe dissipato ogni dubbio

*ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA
Al Sig Procuratore della Repubblica dott Pappalardo*

*Proc n 9735/PC *-+tb/2017 rgur mod 21*

ISTANZA DI ESTENSIONE DEI QUESITI AL CONSULENTE TECNICO

Il sottoscritto legale avv. Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria difensore di Carosello Francesco parte offesa nel procedimento di cui in epigrafe

Con la presente

premessa la notifica di accertamento tecnico sulla base dell'ordinanza del gip del tribunale di Brescia del 24.07.018 (che si allegano)

SI CHIEDE

che il Pubblico ministero voglia ESTENDERE I QUESITI ed integrarli con altri di seguito indicati e nella specie

"Voglia il Perito accertare con modalità scientifica se per quanto eventualmente riscontrabile all'interno della memoria di massa del Server MCR00415 risulta residente l'intera archiviazione del RIT. 1446/2013 RGNR 00005974/2013 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO e i Bersagli 348,2376576 - 338,2901118, 335,7764938 in tal procedere dallo stesso server con l'opzione "masterizzazione" in copia A.G. "

"Voglia il Perito evidenziare la data di chiusura delle intercettazioni, e riportare in perizia i dati dei rispettivi volumi proprietari e l'esatto numero dei CD/DVD che contengono le singole archiviazioni d'origine."

3"Voglia, inoltre, il Perito rispondere scientificamente se le archiviazioni siano state sempre residenti nella memoria di massa, o se per un qualsiasi motivo tecnico siano state estrapolate e successivamente reinserte riportando date e analisi logs"

E

SI CHIEDE

Che IL PUBBLICO MINISTERO

voglia autorizzare il consulente tecnico del Pm a consegnare copia al CT di tutto il materiale e CD/DVD acquisiti in loco.

VILLA SAN GIOVANNI L. 14.10.018

Avv. Giuseppina Iaria

Quindi due erano le richieste della presente difesa estensione dei quesiti con quelli indicati pertinenti all'ordinanza emessa dal gip di brescia il 28 luglio 018 e la consegna al ct di tutto il materiale

INVECE il PM in violazione dei diritti del Carosiello non concedeva né l'uno e ne' l'altro

Il mio legale allora chiedeva interpretazione autentica al gip dell'accertamento imposto al Pm. in considerazione che tante erano state le ordinanze emesse dallo stesso anche alla luce di interpretazione sistematica

Si allega memoria
Al gip presso il tribunale di Brescia dott. Bianchetti

Il sottoscritto avvocato Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria difensore di Carosiello Francesco, imputato nel proc n 727/2015 RGNr pendente davanti al vostro collegio sezione 1° collegiale (e persona offesa nel proc n 9735/17 rg mod 21 pendente davanti gip dott BIANCHETTI tribunale di Brescia contro Pm dott Scudleri e persona offesa nel procedimento n 19207/2017 rgnr art 11 epp pm Carrara e Pm Tommaso BUONANNO procuratore della Repubblica di Brescia art 323,328 cp e persona offesa nel proc n 11°GR REATI proc n 706/2018 Procura di Venezia PM principale MOSSA PAOLA CP art. 323 CP art. 328 (contro pM di Brescia Pm Salomone per condotte nell'ambito della sua funzione di pm sempre nel procedimento attivato su denuncia del Carosiello su magistrato di Milano Adriano Scudleri) e denunciante e parte offesa nella denuncia presentata via pec in data 28.03.018 (contro Pm di Brescia dottoressa Carrara nell'ambito della sua funzione di Pm sempre nel procedimento attivato su denuncia del Carosiello su magistrato di Milano Adriano Scudleri) ed in data 03.08.018 ed in data 15.08.018 per le quali è stata richiesta informazione via pec ai sensi dell'art 335 in data 19.08.018 epp ma non si è avuta risposta

E soggetto parte offesa nel procedimenti innanzi alla procura di Brescia n 14728/2018 su denuncia del 27.06.018 e 6805/2018 su denuncia del 9.03.018 e nel procedimento attivato su denuncia del 3.08.018 edel 15.08.018 e dell'1.10.018 (quest'ultima integrazione della denuncia del 27.06.018) per i quali ancora non si ha numero

Con la presente

*Premesso le denunce già presentate
Si rappresenta che il Carosiello non sta attivando procedimenti per denunce al fine speculativo ma al fine di far apparire la verità
Purtroppo nel corso degli anni tramite le denunce si è andati a piccolissimi passi ma meglio dello stallo
Perché dico ciò ? La procura di Milano nonostante quanto indicato eccetto dalla difesa in udienza e denunciato sulle trascrizioni su cui si è basata la custodia cautelare del Carosiello ha tenuto bloccata la denuncia qualificandola come modello 45. Oggi, per come da denuncia inviata via pec il 28. Ottobre 2018 alla ricezione atti di brescia, il Carosiello si è trovato costretto a denunciare che il Pm Pappalardo (soggetto che non è titolare del proc n 9735/17) è stato denunciato perché risulta ancora Pm Salomone) sta nell'interpretare in malo modo l'ordinanza del sig GIP di Brescia dott Bianchetti del 24.7.018 , limitando annullando i diritti del Carosiello e sta limitando grandemente le indagini annullandone l'efficacia.
Tanto è vero che in quella stessa denuncia del 28.10.018 si chiedeva interpretazione autentica del gip dott Bianchetti all'ordinanza. Tutto ciò era ed è fondamentale non solo per la giustizia e per apparire la verità ma anche per la parte offesa che per quelle intercettazioni oggetto di indagine in cui gip di Brescia e Bianchetti è imputato in altro processo*

*Il GIP Bianchetti ha emesso diverse ordinanze
Prima con quella del 12 gennaio 018 il gip disponeva di accedere a cura della parte più diligente al server della procura di TORINO PRESSO LA CUI PROCURA SONO INIZIATE LE INDAGINI
E POI, DI FRONTE AI VETI DEL PROCURATORE DI Torino che con lettera comunicava che non era possibile l'accesso al server (lettera del 23 febbraio 018 che si allega) e che inviava solo cd dvd da loro estratti senza contraddittorio di cui non si conosceva la provenienza ed autenticità il 10 maggio 018 con ordinanza imponeva a cura della parte più diligente la comparazione, tra dvd ed versati dal pm di Milano Scudleri nel fascicolo 727/2015 rgnr contro il sottoscritto Francesco Carosiello ed altri e quelli versati dal procuratore della repubblica di Torino dott Spataro in Procura a BRESCIA . Si precisa e si porta a conoscenza che contro dott. Spataro (procura di Torino) ho proposto denuncia innanzi alla procura*

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

Pagina 33

di Milano in data 9/3/2018 e poi di seguito con altre denunce in relazione alle condotte poste anche successivamente. Ma, senza esito, abbiamo formulato 335 c.p.p. in agosto che si allega ma nessuna risposta !!

L'unica parte che è risultata diligente, in quanto unica ad aver effettuato tramite proprio perito gli accertamenti richiesti dal gip di Brescia è stata il sottoscritto Carosiello Francesco che ha dato mandato a Pizzanti Mariano di effettuare le verifiche richieste dal gip di Brescia con ordinanza del 18 giugno 018

-, il perito Mariano Pizzanti, di fatto, ha svolto la funzione di perito del tribunale gip di Brescia tramite il sottoscritto Carosiello Francesco unica parte diligente

Nel verbale delle operazioni peritali del 22.06.018, che si allega, venivano accertati alcuni dati ed elementi fondamentali ai fini di dirimere e verificare la vicenda e le condotte per cui è in corso il processo e che nella specie nel verbale di operazioni peritali si legge giungendo alle seguenti conclusioni

"Questo C.T. dopo aver analizzato i 6 DVD depositati presso il dott. Bianchetti Tribunale di Brescia sezione G.I.P. e confrontati con i 6 DVD consegnati al perito Andrea Rossati durante la fase peritali nel proc. pen. 3313/16, conclude con il seguente parere:

- I DVD a confronto si attestano come copie P.G. (Polizia Giudiziaria) e non copia A.G. (Autorità Giudiziaria) stampati in momenti diversi.
- Pur avendo rilevato i 6 DVD copia P.G. sia a Milano quanto a Brescia, gli stessi comunque risultano non conformi nella denominazione del Volume proprietario e la verifica impronta Hash Md5 che il sistema di intercettazione MCR AREA genera in automatico a fine sessione e backup dei dati archiviati non coincidono
- Inoltre non coincidendo il confronto del calcolo dell'algoritmo Hash Md5, ciò significa che i DVD a confronto non mantengono quelle caratteristiche e garanzie di autenticità, integrità, veridicità, completezza e legalità così come normalmente richiesto dalla stessa L.48/2008.
- Non è possibile sulla base di tali elementi poter affermare quale delle due copie DVD provenga dalla sorgente del server, se quelle di Milano o quelle depositate a Brescia come copia P.G. e siano comunque state effettivamente estrapolate server Backup archivio dell'Hard Disk del server, e non si spiega il perché non si è proceduto alla stampa A.G. (Autorità Giudiziaria) utilizzando l'opzione stampa A.G. dal server della Procura di Torino. Allo stato lo scrivente C.T. non può dare una chiara risposta in merito, poiché non presente durante l'operazione di estrapolazione copia del DVD.
- Quando dal server si richiede la copia backup dall'archivio in memoria anche a distanza di anni le copie mantengono comunque integri tutti i dati, compreso il volume proprietario di prima chiusura sessione.

8

- Se invece si opera in tempi diversi come di evince dai dati e comunque con ipotesi di reinserimento nel server del contenuto DVD e non da copia backup (che magari non è più presente nel server o agli atti) l'eventuale reinserimento dei dati da DVD crea nuovamente un'archiviazione con il nome del Volume Proprietario che potrebbe risultare come in queste copie depositate a Brescia incomplete e/o con la cartella variata nella data e orario.
- I 6 DVD depositati a Brescia, risultano estrapolazioni effettuate in assenza dello scrivente C.T. e dell'Avv. Giuseppina Iaria, avvocato che ha diritto ad ottenere copie conformi dal server della Procura.

Il fatto stesso che i supporti informatici inviati al G.I.P. di Brescia si presentino divergenti da quelli di Milano ed in particolare nell'indice della cronologia dei progressivi indicati (vedasi attentamente le etichette dei DVD Milano e Brescia), dimostra ulteriormente la non conformità tra le copie come sotto evidenziato.

il DVD 1 di 4

indica prog. Da 1 a 6637

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

indica prog. Da 1 a 6619

il DVD 2 di 4

indica prog. Da 6638 a 13491

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

indica prog. Da 6620 a 13431

il DVD 3 di 4

Questo DVD indica prog. Da 13492 a 21569

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

indica prog. Da 13432 a 21499

il DVD 4 di 4

Questo DVD indica prog. Da 21570 a 23140

Mentre il DVD oggetto peritale Milano

indica prog. Da 21500 a 23140

Le operazioni tecniche presso la sala G.I.P. di Brescia sono terminate in data 22 giugno 2018 alle ore 13:30, mentre le attività di laboratorio presso lo Studio Peritale Pizzanti sono terminate il 27 giugno 2018 alle ore 13:30 dopo aver interpellato per maggiore certezza anche la società MCR Area al nr. 033317000 ed aver parlato con uno dei tecnici, identificato con il nome Giacomo e ottenuto le informazioni di interesse, ho proceduto alla chiusura del presente verbale/consulenza.

Lo scrive C.T. Mariano Pizzanti"

Il dott. Pizzanti ha posto problemi sull'autenticità e sull'esistenza della fonte fonica e cioè dei dati nel server nonché ha posto il problema del reinserimento dei dati fonici assenti prima nel server, conclusioni a cui è giunto analizzando i dati proprietario dei cd e le stringhe hash ed altro, tutti non corrispondenti nelle copie confrontate. Ha, infatti precisato che "Quando dal server si richiede la copia backup dall'archivio in memoria anche a distanza di anni le copie mantengono comunque integri tutti i dati, compreso il volume proprietario di prima chiusura sessione" e che la diversità di tali dati come nel caso di specie, indica l'eventuale reinserimento dei dati da DVD nel server (ipotesi di reinserimento nel server del contenuto DVD)

Imanzi al Gip dott. Bianchetti è stata dalla presente difesa depositata nota in cui si illustravano anche i dati e le emergenze della perizia del dott Pizzanti (che si allega da inendersi qui per riportata e trascritta) Su tali fatti accertati dal perito Pizzanti è stata depositata denuncia querela che si allega

IL GIP DOTT Bianchetti a sfoglimento della sua riserva assunta all'udienza del 19.08.018 con ordinanza del 24.07.018 (che si allega), non HA ARCHIVIATO ,come voleva pm di Brescia Salomone e non ha accettato la posizione del procuratore di Torino Spataro che vietava l'accesso al server

Ha, infatti, imposto al PM di effettuare ACCERTAMENTI e le verifiche nel contraddittorio tra le parti sul server della procura di Torino per accertare la conformità dei cd dvd versati nel procedimento a Milano da Pm Scudleri e per verificare in caso di difformità IL CONTENUTO DEGLI EVENTUALI FILES ESPUNTI (IL TUTTO O IN PARTE) ovvero in altro modo MODIFICATI . L'ACCERTAMENTO è STATO DISPOSTO IN TERMINI AMPI TALI DA FAR APPURARE LA VERITA'

Invece, ed ECCO una delle MOTIVAZIONE DELLA MIA DENUNCIA, il PM dott Pappalardo (che non risulta, dall'esto del 335 epp rilasciato da Brescia Prot n 2841/18, soggetto titolare del fascicolo risultando ancora PM dott Salomone ed il procuratore Buonanno Tommaso si allega) disponendo accertamento ex art 360 epp nomina consulente dott Marini ma

1) aggiunge per un verso indagini non richieste dal Gip di Brescia e

2) per altro verso riduce grandemente la portata dell'indagine e nega l'estensione dei quesiti a quelli presentati con nota depositata in sede di formulazione di quesiti e nomina del ctp. La motivazione e' che sarebbero tali quesiti ultronei rispetto a quanto posto dal gip.

3) Inoltre, limita il diritto al contraddittorio previsto dal gip di Brescia solo all'estrazione delle firme digitali e non a tutta l'operazione peritale (per come previsto dal gip di Brescia) che per come si dirà non è quella sopra schematizzata per come posta nel quesito dal PM Pappalardo al consulente

Esaminiamo

Il PM, stravolgendo l'indagine richiesta dal gip ,ha disposto che il consulente suo procedesse alla seguente sequenza di operazioni

- A) Estrazione e relativo calcolo di firma digitale DI TUTTI I FILES di d'interesse nell'ambito del fascicolo n 9735/17gmod 21 della procura della repubblica di Brescia
- B) Verifica di conformità tra i files audio originali contenuti nel server delle intercettazioni della Procura della Repubblica di Torino e relative alle utenze riferibili al Carosielloe copia degli stessi files audio depositati presso la procura di Milano
- C) Nel caso di difformità sul numero del file la loro durata o altro ,analisi del contenuto evidenziandone la difformità sia tra le due versioni sia rispetto alle trascrizioni già in atti

L'ordinanza del Gip di Brescia ha un'altra portata , almeno cost' si ritiene

SI CHIEDE

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 35

PROPRIO PER LA MOLTEPLICITA' DELLE ORDINANZE EMESSE DAL GIP DI BRESCIA ed ,in particolare quella emessa in data 12.01.018 e quella ultima del 24 luglio 018, un'interpretazione autentica della ordinanza del gip di Brescia dott Blanchetti.

Il pm dott Pappalardo ha comunicato al nostro consulente tramite perito suo che in data 21.11.018 ore 11 vi sarà l'accertamento sul server presso procura di TORINO MA LIMITATAMENTE A quanto disposto nell'incarico dell' AG

Oggi occorre più che mai per decidere come tutelare il Carosello e per evitare limitazioni di difesa del Carosello

Che il sig Gip di Brescia dia un'interpretazione autentica alle ordinanze da lui emesse nel corso del procedimento .

PERTANTO,

SI CHIEDE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL GIP DI BRESCIA

Ed un 'intervento del Gip di Brescia

Indicando e comunicando anche al PM (che non si sa come senza assegnazione ha il fascicolo) quali sono le indagini da fare sul server considerando anche quanto dallo stesso già posto nell'ordinanza del 12.01.018 e dando dunque un ' interpretazione letterale e sistematica all'ordinanza emessa in data 24 luglio 018

Allo scopo si rappresenta

allegando la denuncia al dott Pappalardo PM di Brescia che (per come scritto in denuncia), per come si sono interpretate le ordinanze sia in modo letterale che sistematico ,

il Gip di Brescia non ha mai richiesto di effettuare verifiche su tutti i files di interesse ma ha disposto (visto che aveva già effettuato altre verifiche a cura della parte più diligente vedasi ordinanze precedenti)

*Ulteriori indagini dirette ad accertare , mediante ctp ,effettuata nel contraddittorio con le difese dell'opponente e dell'indagato (quindi il contraddittorio è per tutta l'operazione peritale) LA CONFORMITA' dei files audio riversati nei dischetti prodotti nel fascicolo processuale pendente davanti al tribunale di milano con i dati relativi alle intenze riferibili al Carosello CONTENUTI NEL SERVER della PROCURA della Repubblica di Torino ,indicando, in caso di verificata non conformità del numero dei files o della loro durata ,il contenuto degli eventuali file espunti (in tutto o in parte) ovvero in **ALTRO MODO MODIFICATI***

Quindi il pm di Brescia non solo ha STRAVOLTO MODIFICANDOLA L'INDAGINE POSTA DAL GIP MA ADDIRITTURA per bloccare la mia difesa ha LIMITATO IL CONTRADDITTORIO

*Il gip di Brescia ha chiaramente posto un 'indagine volta ad accertare proprio andando al server se vi erano i files all'interno del server e se erano conformi a quelli passati dal pm Scudleri nel processo contro sottoscritto a Milano e se vi erano espansioni di files o **ALTRE MODIFICHE***

Del resto nell'ordinanza già del 12.01.018 aveva il gip, chiaramente, dato la ratio della sua richiesta di indagine . In tale ordinanza infatti si legge "al punto a) l'esistenza sul server della Procura della Repubblica di Torino degli originali dei file audio delle conversazioni riferibili all'odierno opponente"

Del resto IL GIP non POTEVA PRESCINDERE da una tale verifica visti anche gli esiti degli accertamenti del consulente PTIZIANI e viste le sue proprie ordinanze Allorché' dovesse intendersi in tal modo l'ordinanza DEL GIP DI BRESCIA SI DEVE RITENERE LA MIA DENUNCIA ESTESA ANCHE CONTRO LO STESSO Oltre che contro Pm Pappalardo ed altri

Ciò anche perché essendo stata disposta dal sig Gip l'operazione peritale e gli accertamenti con ordinanza del 10 maggio 018 ed essendo stati gli stessi svolti da Ptiziani , gli accertamenti a firma del dott Ptiziani hanno valore già di perizia ed il GIUDICE IL GIP per discostarsene deve dare UNA MOTIVAZIONE Ma nell'ordinanza del 24.07.018 nulla viene detto dal gip . Allo scopo si

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 36

INVIA anche tale denuncia al Gip di Brescia affinché voglia dare un'interpretazione autentica della sua ordinanza del 24.07.018 anche in relazione a quelle emesse precedentemente tra cui quella del 10.05.018

E' stato il gip di Brescia a chiedere alla parte più diligente di verificare confrontare i dvd quello versato dal pm Scudleri a Milano e quelli versati nel processo pendente in Brescia contro Pm Scudleri dal procuratore di Torino (ricordandosi sempre che l'attività di indagine contro il sottoscritto e' nata a torino con trascrizioni fatte a Torino ed è proseguita a Milano) come da ordinanza appunto del 10.05.018 che si produce in immagine

n. 9735/17 R.G. MOD. 21

n. 11585/17 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI BRESCIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott. Carlo Blanchetti

ha pronunciato in Camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta 6 ottobre 2017 del Pubblico Ministero di archiviazione della notizia di reato nei confronti del dott. Adriano Scudieri, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano, in ordine alle ipotesi di reato di cui agli artt. 323 e 612 c.p.:
all'esito dell'udienza di cui all'art. 409, comma secondo, c.p.p., sentite le parti, letti gli atti, e sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

considerato che appare necessario, al fine di acquisire elementi utili all'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie criminosa ex art. 323 c.p. ipotizzate, di acquisire informazioni, a cura della parte più diligente, dirette ad accertare la eventuale difformità delle copie conformi all'originale estratte dal server della Procura della Repubblica di Torino, e prodotte agli atti del presente procedimento con nota in data 28 marzo 2018, relative ai file audio delle conversazioni riferibili all'odierno opponente, con quelle riprodotte sui dischetti versati agli atti del procedimento milanese riguardante l'odierno opponente;

P.Q.M.

rinvia all'udienza del 28 giugno 2018, ore 15, al fine di acquisire, a cura della parte più diligente, le informazioni meglio indicate in premessa;

QUINDI, espletati a cura della parte più diligente Camisello le operazioni, il Gip dispone non l'archiviazione ma nuovi accertamenti, ma IL TUTTO prendendo atto DI QUANTO ACCERTATO DAL PERITO PIZZANTI. La sua consulenza non solo e' l'unica nel fascicolo ma fa parte dello stesso ed e' in relazione agli esiti della stessa che e' stato imposto di effettuare accertamenti al pm e non e' stata disposta archiviazione !!

Pertanto, vista anche tale valenza e le risultanze delle operazioni peritali, uniche operazioni presenti nel fascicolo in cui si indaga il pm Scudieri e talaltro disposte da Gip di Brescia i quesiti posti dal Pm Pappalardo sono non solo per un verso limitati (quando si parla di tutti i files di interesse nel processo di Brescia) e sono limitati in quanto impediscono gli accertamenti necessari al fine di accertare quanto verificatosi e quanto denunciato ed al fine di accertare le responsabilità per come disposto dal Gip Sembra che il PM voglia starviolare da difese strutturali formali di validità forense delle intercettazioni e voglia non consentire un corretto contraddittorio alle difese per come invece disposto dal pm Pappalardo

Nel disegno DI LIMITARE SEMPRE LA MIA DIFESA NON SOLO SI LIMITA IL CONTRADDITTORIO ma si impedisce che si ESTENDANO I QUESITI A QUELLI AVANZATI dalla mia difesa i quesiti posti dalla mia difesa sono puntuali e precisi e sono stati elaborati dal perito Pizzanti sulla scorta di quanto verificato nel confronto tra dvd in seno alle operazioni peritali del 22.06.018 disposte dal Gip di Brescia

Perché non voler accertare ?

Inoltre, il consulente del pm Marini ha già dichiarato in sede di indicazione di oggetto di incarico di non voler accertare nemmeno la stringa hash e di voler lavorare diversamente

Ma che lo stesso omogeneità della GDF di Torino Martinelli (ora trasferito in altro reparto) all'udienza del 21.06.018 (pag 137 delle trascrizioni che si allegano) ha dichiarato che era sufficiente verificare la conformità o meno della stringa Hash NON SI COMPRENDE, allora, NEMMENO LA POSIZIONE DI TALE consulente !! si riportano la trascrizione "

? MARTINELLI - C'è stato un periodo che per motivi tecnici...

T. IARIA - Quello che ha detto.

? MARTINELLI - Eh, per motivi tecnici la Procura... adesso non ricordo se fu una disposizione scritta della Procura o dell'Ufficio intercettazioni, si procedeva a una sola copia. Probabilmente il collega che ha fatto, anziché fare copia PG... copia AG, ha fatto copia PG, oppure ha fatto copia AG ed è uscita la stampa PG.

T. IARIA - Quindi, insomma, facendo...

? MARTINELLI - La copia è unica, il CD è quello, è immutabile, tanto c'è il codice HASH, HASH mi sembra si chiama, una volta che viene verificato che quello presente sul CD è identico a quello presente sull'hardware della Procura, ha la prova che i CD non sono stati modificati.

T. IARIA - Sì, però lei mi sta modificando allora la risposta dell'altra volta, perché l'altra volta era sicuro che in questo processo ci fosse una copia AG, immutabile e immutabile, oggi mi sta dicendo: è possibile che ci sia stato un errore e che in questo processo sia entrata una copia PG.
PUBBLICO MINISTERO - No, Presidente, ha dato una risposta diversa, "

QUINDI IN TALE processo non solo non c'è copia AG Immutabile ma copia pg e le verifiche devono essere fatte tramite verifiche di stringhe

Altra dato che è stato evidenziato dal mio avvocato al perito ed al pm e' che il consulente doveva verificare il cd versati a Milano dal pm dott Scudieri quelli però versati all'origine (e non quelli versati successivamente per cercare di sostituire i precedenti) con i dati del server (per come da ordinanza del Gip di Brescia) Ma Invece, il perito Marini ha detto che avrebbe confrontato i cd diversi (prodotti nel corso del tempo eI) cioè quelli versati da procuratore di TORINO IN BRESCIA PER NON FAR ACCEDERE AL SERVER, 2) GLI ORIGINALI VERSATI A MILANO da SCUDIERI SU CUI SONO STATE DISPOSTE MISURE CAUTELARI E 3) QUELLI CHE SCUDIERI HA PRODOTTO PER SOSTITUIRLI A MILANO NEL PROCESSO CONTRO IL SOTTOSCRITTO) oltre che poi successivamente andare al server. Non si comprende il modus operandi visto che i quesiti sono chiari.

Sembra che il consulente Marini possa operare anche oltre quesiti e che, Invece, non si voglia ampliare i quesiti richiesti con quelli posti dalla mia difesa in relazione a quanto richiesto dal Gip ed in relazione a quanto accertato da Pizzanti in seno alle verifiche richieste dal Gip Bianchetti

LA POSIZIONE DEL PERITO E QUELLA DEL PM ALLORA NON SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DEL GIP DI BRESCIA

NON HA ALCUN SENSO CONFRONTARE I DVD cd ulteriori soprattutto ciò è al di fuori dell'ordinanza del Gip di Brescia

OCCORRE, INVECE, SOFFERMARSI su quanto depositato da Pm di Milano dott Scudieri nel processo a Milano per fondare l'accusa

Occorre accertare quanto richiesto dal Gip, quanto richiesto di accertare NON POTEVA ESSERE UN CONFRONTO tra cd visto, tra l'altro, che era stato disposto con ordinanza del 21.05.018 ed effettuato da Pizzanti il 22.06.018 limitatamente a cd originale depositati a Milano e quelli prodotti da Procuratore di Torino per evitare accesso al server della procura di TORINO

Il Gip di Brescia proprio in considerazione di quanto accertato da Pizzanti ha disposto verifiche sul server !! MA, OGGI, SEMBRA CHE SI VOGLIA SOLO LIMITARE LA PORTATA DI TALE ACCERTAMENTO ED, INVECE, SI VOGLIA ANCORA...CONCENTRARE l'accertamento SU DVD CD, COPIA NON SI SA DI COSA, VISTA L'ASSENZA DI CERTEZZA SULLA PROVENIENZA IN ASSENZA DI CONTRADDITTORIO IN SEDE DI ESTRAPOLAZIONE DELLE COPIE!! Sembra che si voglia tornare indietro negli accertamenti ed incagliare gli stessi per EVITARE GLI SVILUPPI DEGLI STESSI

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 39

Le ordinanze emesse dal gip di Brescia e le risultanze della perizia devono essere valutate in modo sistematico (si è invitato il gip a dare interpretazione autentica delle stesse). Il Pm dott Pappalardo, ponendo in tali termini l'accertamento, dispone apparente accertamento con modalità che non potranno accertare alcunché con elusione dei fatti e dei provvedimenti e con danno al sottoscritto.

(Vista la necessità di difesa che nasce dalle risultanze delle operazioni peritali eseguite dal perito Pizzani da cui emergono difformità dei dati proprietario delle stringhe hash e del calcolo dell'algoritmo Hash Md5 ed ipotesi di reinserimento del contenuto dei dvd nel server e non invece ipotesi di backup dal server

e vista, quindi, la necessità di appurare la verità e di sapere cosa veramente era presente nel server escludendo ipotesi di reinserimento, soprattutto in considerazione che in tali processi, innanzi al gip di Brescia ed alla prima sezione collegiale di Milano, sono state depositate più copie di dvd di trascrizioni medesime. TUTTE DIVERSE NEI DATI caratteristici ed anche nelle stringhe e nel volume proprietario)

Si chiede anche di verificare ed analizzare ancora, altro verbale di operazioni peritali di perito del tribunale di Milano Vitello in cui è imputato Carosiello sui nuovi cd depositati ancora (sono altri rispetto a quelli già versati nel processo di Milano ed in quello pendente presso tribunale di Brescia) dal Pm Scuderi per sostituirli a quelli originariamente depositati dallo stesso Pm innanzi al gip del processo di Milano su cui si era basato il provvedimento che aveva disposto la custodia cautelare. Da tale verbale emerge ancora difformità tra le copie dei dvd Allora da dove derivano tali DVD... tutti diversi... Problema che si pone perché sono tutti copie diverse che "sarebbero derivate dall'unico server presso la procura di Torino" E' possibile che si tratti di assenza di dati originali nel server e di reinserimenti che determinano tante copie diverse di dvd perché non backup dal server per come affermato ed ipotizzato da Perito Pizzani!!!? Per verificare ed escludere con certezza ciò

occorre, e pertanto se ne è FATTA apposita richiesta AL PM RESPINTA

ESTENDERE i QUESITI ed integrarli con altri Che si RIPORTANO

"Voglia il Perito accertare con modalità scientifica se per quanto eventualmente riscontrabile all'interno della memoria di massa del Server MCR00415 risulta residente l'intera archiviazione del RIT. 1446/2013 RGNR 00005974/2013 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO e i Bersagli 348,2376576 - 338,2901118, 335,7764938 in tal procedere dallo stesso server con l'opzione "masterizzazione" in copia A.G."

1. "Voglia il Perito evidenziare la data di chiusura delle intercettazioni, e riportare in perizia i dati dei rispettivi volumi proprietari e l'esatto numero dei CD/DVD che contengono le singole archiviazioni d'origine."

3°Voglia, inoltre, il Perito rispondere scientificamente se le archiviazioni siano state sempre residenti nella memoria di massa, o se per un qualsiasi motivo tecnico siano state estrapolate e successivamente reinserte riportando date e analisi logs"

Si era anche chiesto di autorizzare il nostro consulente ad avere copia del materiale in modo da operare a parità di armi Ma è stato posto veto non solo dal pm ma anche dal perito. Infatti, nonostante richiesta in nota reiterata oralmente dal mio difensore il pm non ha disposto !!

Il tutto, soprattutto, considerando che si sta giudicando un pm che prima arresta su una copia pg e non ag, aperti in numero inferiore a quello originario e non corrispondenti e dopo, sulla scorta della denuncia del Carosiello su tali falsificazioni ed alterazioni dei cd manda a modello 45 la denuncia considerandola di contro alle circolari ministeriali non notizia di reato e non indaga, anzi, continua a trasfigurare i dati che emergono dalle risultanze (richieste dal procuratore della repubblica di Milano su sollecitazione di quello di Brescia) modificando le attestazioni rese in udienza dal Martinelli maresciallo della gdf di Torino che ha condotto le indagini a Torino e dell'ispettore Di Bella ed altro e poi, invece, di fronte alle ordinanze del Gip di Brescia cerca di salvare il salvabile (secondo lui) e cerca innanzi al tribunale di Milano di sostituire i Cd SU CUI ERA STATA BASATA LA MISURA CUSTODIALE DI 5 SOGGETTI con altri cd provenienti, dice lui, dalla procura di Torino ma CHE, poi, in sede di verbale di operazioni peritali ad opera del perito Vitello nominato dal tribunale di Milano emerge che, invece, tali cd nuovi derivano dalla procura di MILANO!! Dalla busta contenente i cd emerge come mittente Procura di Milano e come destinatario tribunale prima sezione penale di Milano!! (vedasi verbale del perito Vitello ed ultima nota nostra al gip di Brescia)!! Per tutto ciò è stata proposta denuncia querela sia innanzi alla Procura della repubblica di Brescia che innanzi alla procura della repubblica di Milano ognuno per propria competenza sui fatti denunciati, denuncia che si deposita da intendersi qui per riportata e trascritta

Tutto ciò era stato scritto in nota al Pm Pappalardo Ma nulla ha impedito estensione dei quesiti ed autorizzazione al consulente nostro per avere copia del materiale !!

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 40

A RIPROVA DELLA NECESSITA' di indagini diverse rispetto a quelle ordinate dal Pm non solo vi è quanto dalla presente difesa affermato sia nelle note depositate in sede di conferimento incarico ma anche in sede di verbale di inizio operazioni peritali iniziate e sospese in data 25.10.018 e da quanto attestato dal proprio consulente anche in quella sede ed ancor di più da quanto concluso dal consulente del pm. Il consulente del P.M. conclude sospendendo le operazioni peritali come segue "SI INTERROMPONO LE OPERAZIONI, SENTITE LE PARTI e VALUTATA LA COPIA CONSEGNATAMI IN FASE DI NOMINA, QUESTO CONSULENTE RITIENE NECESSARIO PROCEDERE ALLE OPERAZIONI TECNICHE PARTENDO DALLA FONTE DELLA PRODUZIONE DEI VOLUMI PROPRIETARI RESIDENTI E DEPOSITATI PRESSO IL SERVER IN USO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO CON LE COPIE ARCHIVIAZIONI DEPOSITATE A MILANO QUALE OGGETTO DI PERIZIA .SI RICHIEDE CHE LE SATTIVIT* SU TORINO AVVENGANO CON LA PRESENZA DI UN TECNICO AREA , GESTORE DEL SERVER DELLE INTERCETTAZIONI ,PER ESTRAPOLAZIONE DEI DATI"

E', quindi , lo stesso consulente del PM a dire che è SBAGLIATA L'INDAGINE PER COME DISPOSTA DAL PM DOTT PAPPALARDO ed è lo stesso suo Consulente a non CONSIDERARE LA COPIA DEI CD CONSEGNATAGLI ALLA NOMINA ed ha richiedere un 'altro tipo di indagine !

Nella denuncia si attendeva di capire quanto avrebbe posto il Pm dott Pappalardo con riferimento alle richieste dei due consulente Oggi con la comunicazione del dott Maini si sa che il dott Pappalardo non ne terrà conto Anzi rimane fermo sui suoi questi posti ne conferimento incarico

Quindi , il pm va contro anche al suo perito!

Tutto ciò verrà ulteriormente comunicato alla procura di venezia presso cui il Carosiello ha presentato denuncia querela contro Pappalardo (che si allega) il PM PAPPALARDO continua a limitare contra legem e contra ordinanza del gip Bianchetti il diritto di difesa e di contraddittorio del Carosiello

Ecco perché NECESSITA INTERVENTO ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL GIP DI BRESCIA

Brescia 16.11.018

"

Avv. Giuseppina Iaria "

il GIP IN PERSONA DIVERSA quindi non piu' Bianchetti che aveva emesso ordinanze pone interpretazione autentica escludendo l'ampliamento ecco allora reazione unica possibile del Carosiello formulazione di denuncia penale

"Integrazione della denuncia querela già ' presentata contro IL PM DOTT PAPPALARDO CARLO DELLA PROCURA DI BRESCIA E CONTRO GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

Il sottoscritto Carosiello Francesco, nato a Stornarella il 06.08.1959 residente in Londra persona offesa nel proc n 9735/17 rg mod 21 pendente davanti gip dott BIANCHETTI tribunale di Brescia contro Pm dott Scudieri con la presente rappresentato o difeso dall'avv. Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria premesso di aver già formulato denuncia querela contro pm Pappalardo ed altri coinvolti che si allega per i fatti descritti in denuncia che il sottoscritto continua a subire condotte illecite da parte del Pm Pappalardo o da parte del suo consulente Marini tanto da essere costretto tramite suo legale ad eccepire nel corso del procedimento n 9735 /2017 LA NULLITA' ASSOLUTA EX ART 179 CPP dell' accertamento tecnico irripetibile che si sta ancora eseguendo disposto dal PM nelle forme del 360 cpp PER AVER IMPEDITO ALL'avvocato Giuseppina Iaria ed al Carosiello ed al Consulente di lui, Pizziotti di partecipare e di essere fisicamente presente , OMETTENDO COSI' LA PARTECIPAZIONE con negazione dell'intervento e con compressione totale dell'intervento e delle garanzie di cui all'art 360 cpp , a parte

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 41

delle operazioni e cioè a quelle effettuate in data 21.11.018 dalle ore 1320 alle 15 in cui si è proceduto a masterizzare creare i dvd relativi all'utenza in uso al Carosello 578 finale buttata fuori dalla sala il Carosello l'avvocato ed il Consulente, sebbene continuassero le operazioni tanto che alle 1500 ora in cui è stato consentito l'accesso, erano terminate tali operazioni di masterizzazione ed i dvd relativi all'utenza Carosello erano pronti

Il Marini consulente del Pm ha cacciato via il sottoscritto Carosello, il consulente e l'avvocato chiudendo le porte mentre all'interno continuavano le operazioni (ma quali operazioni? lo vedremo a breve. Nulla si sa sulle stesse)

IL TUTTO in modo illegittimo perché contrario al 360 cpp in quanto violativo dei diritti del Carosello tutelati dalle garanzie sancite dal 360 CPP ed, inoltre, illecito perché integra un'abuso d'ufficio ed altro

La mia DIFESA si è opposta ma invano. Siamo stati tutti buttati fuori con rientro stabilito alle 15.00. Si premetta che, quando siamo stati buttati fuori, SI INIZIAVANO AD ANALIZZARE i dati relativi ad utenza del sottoscritto Carosello finale 578 ed al rientro i DVD erano pronti tutti. Il Quando siamo arrivati, dopo l'imposta pausa, abbiamo visto la signora Francesca davanti ad altro computer posto nella stanza accanto a quella in cui si eseguiva accertamento. Altro dato le stampe venivano effettuate in quell'altra stanza. Cioè lo ed il mio CONSULENTE SIAMO STATI BUTTATI FUORI PER NON ASSISTERE all'extrapolazione. Il pm notiziato dal Marini Chiamato su insistenza del mio avvocato, Ha convalidato l'operato del Marini, a suo dire, a telefono di buttarci fuori. Al nostro arrivo i dvd erano pronti, sfornati ma da chi e tramite cosa... NOI NON DOVEVAMO ASSISTERE!! PERCHÉ? Visto che per i primi dvd n2 che non erano relativi ad utenza Carosello abbiamo assistito sebbene con tutte le limitazioni di cui si dirà. Chissà cosa occorre fare quando siamo arrivati noi. Nella stanza vi era solo un computer. Noi nella sala intercettazioni vedavamo solo un computer ma non sapevamo a cosa fosse collegato se al server o ad altro, se in remoto, se in forma cablata. Il consulente Marini ha detto, rispondendo alle domande del mio avvocato, che non rientrava nei suoi compiti verificare il collegamento o il tipo o a cosa il computer fosse collegato. Quindi si chiedeva se rientrava nei suoi compiti effettuare extrapolazione con accesso diretto al server. Ma lui non rispondeva, si riservava. Si obiettava che non era possibile riservarsi: datogli il quesito prima di eseguirlo doveva interpretarlo e capirlo.

Quindi, il consulente, sentitosi masso in difficoltà, si riservava. Il mio legale eccepeva pure in NULLITA' ex art 178 lettera C dell'accertamento tecnico irripetibile che si sta ancora eseguendo disposto dal PM nelle forme del 360 cpp (ancora si attende, salva la nullità della prima fase su cui si insiste, di andare a Milano per estrapolare le firme digitali dei dischetti in Milano e per altro) per violazione del diritto di difesa non essendo stato consentito in data 21.11.018 nella Procura di Torino alla difesa ed al consulente di parte di Carosello Francesco di partecipare utilmente all'accertamento e non come statuisce senza nulla vedere e capire e nulla poter verificare ed osservare

L'art 178 lettera c prevede la nullità nell'ipotesi di violazioni di disposizioni concernenti l'intervento l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private

L'intervento dell'imputato o delle altre parti private concerne tutti quei casi, in cui la legge garantisce la partecipazione personale al processo in vista dell'esercizio dei poteri o facoltà che ad essa sono legati. Causa di nullità è, pertanto, l'inosservanza: "delle norme che prescrivono atti e cautele preordinate al fine di mettere il soggetto in condizione di intervenire utilmente". L'art 360 cpp al punto 3 stabilisce che i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno il diritto di assistere al conferimento incarico, di PARTECIPARE agli accertamenti e DI FORMULARE OSSERVAZIONI E RISERVE

Nel caso di specie, invece, vi è stata mancata partecipazione sostanziale, solo presenza fisica senza nessun tipo di possibilità di partecipare all'accertamento il consulente e l'avvocato scrivente per come risulta dal verbale de 21.11.018 non sono stati messi nelle condizioni di esercitare i diritti del sottoscritto Carosello garantiti dall'art 360 cpp che prevede DETERMINATE GARANZIE A FAVORE DELLO STESSO. Qui vi è SICURO FRODE PROCESSUALE ED ABUSO D'UFFICIO posto al fine di commettere la frode processuale

E' sufficiente leggere il verbale delle operazioni peritali del 21.11.018.

Quel giorno il legale con il consulente ed il sottoscritto Carosello alle 10,50 erano presenti in Procura presso il tribunale di Torino nell'ufficio intercettazioni dove era stabilito di effettuare l'accertamento ex art 360 cpp. Subito ci si accorgeva della presenza di un banco centrale e davanti di un monitor con il logo AREA e davanti una operatrice di nome FRANCESCA. Stavano a loro dire operando una login. SENZA NULLA DIRE SI APRE LA SCHERMATA ed il Consulente Marini non ha nulla verificato istava con le spalle rivolte verso il monitor del Computer e davanti a lui un computer in cui aveva i suoi programmi. Mai una volta ha guardato la maschera del computer, il nostro consulente ha chiesto di poter vedere

Nel nostro caso era necessario che al consulente nostro gli fosse consentito di verificare e di partecipare sostanzialmente utilmente con le sue conoscenze all'accertamento in modo da poter effettuare complete osservazioni ed in modo da vedere correttamente integrato il contraddittorio ed eseguite e rispettate tutte le garanzie di cui agli art 360 cpp.

invece, il consulente Pizzanti ha rappresentato in modo che di essere in difficoltà di non essere stato messo nelle condizioni di verificare accertare e fare osservazioni ed altro... Come sarebbe stato possibile PARTECIPARE?

Non si sapeva nulla del computer presente nella sala intercettazione non si sapeva a cosa e se fosse collegato e che tipo di collegamento si trattasse, se in forma cablata o in forma remota, non si sapeva dove fosse la memoria di massa dove erano archiviati i dati. QUANDO l'avvocato l'aria ed il sottoscritto Carosello e Pizzanti consulenti sono arrivati (tra l'altro 10 minuti prima di quanto nella comunicazione inviata dal consulente ma solo al consulente) ERA GIÀ tutto fatto. Vi erano i rappresentanti dell'area che già operavano. Solo loro hanno operato. Il Consulente del Pm nulla ha guardato e verificato ed al nostro consulente non gli è stato consentito di partecipare né al collegamento con il server (esso atto irripetibile CHE RICHIEDeva la necessaria partecipazione intervento del Pizzanti) né agli atti successivi si vedeva solo un monitor. Alle ore 10.58 il consulente Pizzanti richiede di individuare la memoria di massa in cui risultano memorizzate le archiviazioni delle intercettazioni del server nr 00415. Il consulente del pm ha risposto negativamente

IL PM non ha CONSENTITO AL CONSULENTE NOSTRO TALE ACCERTAMENTO

Abuso d'ufficio e Frode Processuale

E non ha consentito nulla neanche alla DIFESA

La mia difesa ha chiesto di formulare osservazioni. Ma il Marini consulente del Tribunale ha negato ciò. Allora il presente legale faceva presente che si tratta di 360 cpp e chiedeva di poter verbalizzare. Solo l'intervento, molto sollecitato dalla sottoscritta, del membro gdf nella persona di Paparella ha consentito che il Marini ci permettesse di verbalizzare!

Allora, si scriveva come da verbale che si allega per fare parte integrante della presente,

ed il Marini quanto alle domande del mio avvocato se avesse il consulente del Pm verificato il collegamento e a cosa fosse collegato il computer ed in che forma di collegamento ed altro ha risposto in modo abnorme che non rientrava nel suo quesito !!

Visto quanto detto, visto che la mia difesa riteneva assurda abnorme tale risposta e viste le dichiarazioni del due consulenti questa difesa, il mio legale ha chiesto al consulente del Pm se nel quesito conferitogli dal pm rientrasse l'estrapolazione dei dati dal server con accesso diretto al server!
Ma il Consulente **NON RISPONDE SI RISERVA.**

Allora si è obblettato che risultava ancora abnorme non rispondere e riservarsi, visto che il quesito è stato posto dal pm al consulente e che il consulente per applicarlo ed eseguirlo deve interpretarlo spiegando metodologia e tecniche applicate nelle operazioni
MA NULLA ..

Quindi, nessuno ha verificato il perito del pm perché non ha voluto quello della difesa Carosiello perché gli è stato impedito !! Nessuna verifica circa il computer e circa il collegamento ed a cosa e come ... e nessuna partecipazione
Quindi l'accertamento tecnico irripetibile non è stato eseguito ! se non unilateralmente dal GRUPPO AREA senza controllo e verifiche !!

ED INOLTRE IL sottoscritto CAROSIELLO e l'AVVOCATO IARIA ed il consulente Pizzianti non hanno PARTECIPATO NEANCHE FISICAMENTE oltre che utilmente ALLA PARTE DELLA CREAZIONE DEI DVD RELATIVI AD UTENZA IN USO AL CAROSIELLO 578 finale, perché buttati fuori dalla stanza (quelli oggetto di contestazione)!!

Inoltre, al Pizzianti consulente del Carosiello sono state negate anche le copie di quel dvd in mano al consulente del Pm, sebbene vi fosse stata richiesta anche con memoria in sede di operazioni peritali. Altra violazione della difesa

IL CONSULENTE HA CHIARAMENTE DETTO E SCRITTO di aver interpellato il pm e che lo stesso gli ha detto di non darci copie E quindi come si può essere in contraddittorio come possono lavorare alla mia Difesa

E' una farsa tale accertamento !!

E' un 328 cp, e' anche frode processuale e reato ex art 388 cp

CI HANNO FATTO VEDERE uno SCHERMO SENZA VERIFICHE o altro senza possibilità di fare nulla e nemmeno di vedere a cosa era collegato.

Anzi le stampe venivano fatte da ALTRA STANZA DOVE VI ERA ALTRO COMPUTER.

Non solo preoccupati dalle nostre domande e richieste ci hanno buttato fuori mentre le operazioni continuavano ed al nostro rientro i dvd relativi all'utenza del sottoscritto erano prontissimi

Al termine dunque estraevano gli Hash Su quel DVD estratti dal computer collegato a cosa (al server?) senza alcuna verifica del due consulenti. Hash che continuando le operazioni dovranno confrontarsi con gli hash che dovranno estrarsi dai dvd prodotti a Milano al tribunale dal Pm dott Scudleri (sotto indagini ora). SI PRECISA CHE l'operazione del 360 cpp è in corso

Il consulente PIZZIANI attesta a verbale che "SI TROVA IN DIFFICOLTA' poiché in un'operazione ex art 360 cpp non si è arrivati ad individuare la fonte certa in cui sono archiviati i dati di fonte della MCR AREA. Si trova in difficoltà poiché non sono state consegnate in via di contraddittorio le copie uguali identiche a quelle ricevute dal consulente del pm pertanto, effettuandosi delle consulenze che nulla portano ad un'oggettività e scientificità ritiene questa operazione una lesione alla difesa."

LO STESSO CONSULENTE DEL PM, ANALIZZANDO QUANTO DALLO STESSO RICHIESTO AL PM con verbale del 25.10.018, SI CONTRADDICE con quanto detto il 25.10.018, NON RISPONDENDO e NON VERIFICANDO quanto detto sopra e non svolgendo lui e non controllando le operazioni sul monitor, il collegamento, il preteso accesso l'esistenza dei dati archiviati nel server ed altro in Data 25.10.018 il consulente del pm aveva sospeso le operazioni perché verificata la copia che gli era stata consegnata in sede di conferimento incarico, ha ritenuto necessario "procedere alle operazioni tecniche partendo dalla fonte della produzione dei volumi proprietari residenti e depositati presso il server in uso alla procura di Torino con le necessarie estrapolazioni dell'archiviazione volume proprietario a questo punto da comparare in modo definitivo e contemporaneo con le copie archiviazioni depositate a Milano quale oggetto di perizia. SI RICHIEDE che le attività su Torino avvengano con la PRESENZA DI un Tecnico AREA, gestore dei server delle intercettazioni per l'estrapolazione dei dati"

QUINDI SI RICHIEDEVA SOLO PRESENZA DEL TECNICO AREA MA NON CHE LO stesso svolgesse l'estrapolazione e che lui non controllasse e non facesse controllare il nostro consulente !!

SIAMO DI FRONTE ad un accertamento e non ad un rilievo Vi è differenza tra RILIEVI ED ACCERTAMENTI sono diversi perché i primi prevedono solo manovre esecutive i secondi conoscenze tecniche valutazioni che richiedono la presenza ed il rispetto delle garanzie di cui all'art 360 cpp la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 239, 15 novembre 2017, resa all'udienza del 26.9.2017, sulla necessità del rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 360 c.p.p. In caso

CHIEDO ANCORA TUTELA

ED IO SAREI L'IMPUTATO

Ma mi sembra da ciò che SONO SOLO PERSONA OFFESA PIU' CONTINUANO A COMPIERE TALI ATTI VOLTI AD EVITARE L'ACCERTAMENTO SERIO DEI FATTI (PRIMA NEGANO L'ACCESSO, nonostante provvedimenti, poi, LO DANNO SU DISPOSIZIONI DEL GIP MA POI LO ESEGUONO IN LESIONE DEL DIRITTO DI CONTRADDITTORIO E SENZA ALCUNA POSSIBILITA' DI VERIFICHE sfornando ancor ALTRI DVD SENZA IL CONTRADDITTORIO PREVISTO E SANCITO EX ART 360 CPP più CONFERMANO CHE HO RAGIONE E CHE TUTTE LE MIE DENUNCE CONTRO DOTT Scudleri che mi accusa a Milano e contra altri SI CERCA DI IMPEDIRE DI ACQUISIRE LA COPIA FORSE PERCHÉ I CD SONO STATI MANOMESSI

ALL'avvocato Giuseppina Iaria ed al Consulente Pizzianti è stato impedito di partecipare e di essere fisicamente presente, OMETTENDO COSI' LA PARTECIPAZIONE con negazione dell'intervento e compressione totale dell'intervento e delle garanzie di cui all'art 360 cpp a parte delle operazioni a cioè a quelle effettuate in data 21.11.018 dalle ore 1320 alle 15 in cui si è proceduto a masterizzare creare i dvd relativi all'utenza in uso al Carosiello 578 finale buttando fuori dalla sala il Carosiello l'avvocato ed il Consulente, sebbene continuassero le operazioni tanto che alle 1500, ora in cui è stato consentito l'accesso, erano

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 43

terminate tali operazioni di masterizzazione ed i dvd relativi all'utenza Carosiello erano pronti. E' stata violazione il diritto di difesa non essendo stato consentito in data 21.11.018 nella Procura di Torino alla difesa ed al consulente di parte di Carosiello Francesco di partecipare utilmente all'accertamento

In tutto ciò si aggiunge il GIP Benini del tribunale di Brescia .Il sottoscritto, per come detto nella precedente denuncia che oggi si integra, aveva chiesto al gip di BRESCIA Dott Blanchetti un'interpretazione autentica delle sue ordinanze .Ma abusando dei suoi poteri GIP BENINI Ha sostituito il dott Blanchetti che era assente per malattia DANDO LUI UN'INTERPRETAZIONE AUTENTICA ALLE ORDINANZE DEL GIP BIANCHETTI. NON POTEVA FARLO NON POTEVA SOSTITUIRE IL GIP dott Blanchetti IN UN'INTERPRETAZIONE AUTENTICA CHE È ATTO CHE DEVE PROMANARE DALLO STESSO GIP ALTRIMENTI AVREMMO UN NUOVO PROVVEDIMENTO posto DA DIVERSO GIP. SI CONTESTA ANCHE TALE CONDOTTA DEL GIP BENINI VOLTA A COPRIRE L'OPERATO DEL DOTT : PAPPALARDO : si agisce anche contro coloro che hanno seguito le operazioni in Torino il 21.11.018 del gruppo area come da verbale del 21,11.018 : Francesca Crosta, Carlo Giraldi e Juri Roncaletti

perché gli stessi hanno operato senza consentire a me ed al consulente e avvocato l'accesso al server sostenendo che non fosse possibile. Hanno risposto al mio consulente negativamente confermando l'operato del consulente Marini come da verbale " per maggiore verifica i tecnici della ditta AREA CONFERMANO QUANTO DETTO DA CTU " PRIMA PAGINA DEL VERBALE
Il nostro consulente ha chiaramente affermato con nota che si produce

"Alla c.a. dell'Avv. Gluseppina IARIA

Difensore del Sig. Francesco Carosiello P.O.

C.T.P.O. nel P.P. 9735/17 R.G. mod. 21 c/ dr. Adriano Scuderi

Gent.ma Avvocata, In riferimento alle operazioni peritali condotte dal Sig. Cesare Marini C.T. su

Incarico del Pubblico Ministero Procura di Brescia e non erroneamente come dallo stesso

qualificatosi in CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) in data 21/11/2018 alle ore 10:50 si dichiarano

iniziate le operazioni peritali, di fatto iniziate precedentemente con l'accensione del Client installato

presso la sala ascolto e non nei locali del SERVER.

Il client era già acceso con la videata del logo AREA e come dichiarato dal parito si stava

predispone il collegando al Server tramite persone della ditta MCR AREA e ufficiale di P.G. che

dateneva la Password d'accesso al client.

Alle 10:58 ho richiesto di poter individuare la memoria di massa in cui risultano memorizzate le

archiviazioni dalle intercettazioni sul server MCR AREA, il C.T. del P.M. Sig. Marini, rispondeva che

non era possibile vedere fisicamente il dato in quanto è un sistema RAID. Certamente il Sig. Marini

non aveva capito la mia richiesta, individuare la memoria di massa, significava visualizzare e

individuare attraverso il client il percorso di collegamento al server, ma scocciato mi affrontava nel

dirmi "ma Lei sa cos'è un sistema RAID? - ritenendomi offeso, risposi in modo calmo e pacato, "NOI

Me lo spieghi Lei". Ciò perché volevo meglio capire la sua scarsa conoscenza e capire dove voleva

arrivare con la sua risposta.

Preciso che per oltre un decennio, ho lavorato su potenti server con tecnologia RAID assemblandoli

e vendendoli attraverso la mia azienda *MARPIT Computer*, ditta di assemblaggio e assistenza su PC

e Server.

Anche attraverso C.T. in casi di suicidio/omicidio ho partecipato a seri confronti con colleghi

analizzando i Server di video sorveglianza interni presso istituti penitenziari.

Svolgendo fornitura e assistenza SERVER presso diversi Istituti Ospedalieri e grandi aziende.

Estrapolando dati da server aziendali - oggetto di attività di PG e altro ancora.

Cercavo di spiegare che avrei comunque voluto accedere ai locali del server cioè gli armadietti rack

dove vengono installate le apparecchiature in rete con unità Rack, e acquisire da Server inseriti

nell'armadietto dove risiedono i numerosi HDD necessari in un progetto RAID.

Ed è proprio in questo luogo con il server all'interno dell'armadietto che si sarebbe dovuta svolgere

l'operazione tecnica ex art. 360.

Ho cercato di aiutare il C.T. Marini nel fornire oltre al Manuale Utente AREA e indicazioni base per

svolgere un lavoro nel giusto contraddittorio, ma affermava sempre "qui comando io" oppure

"decido io" si precisa che sia il Sig. Cesare Marini, sia il sottoscritto, sono entrambi C.T., ne CTU e

tantomeno PERITI. Si tratta di persone esperte in una determinata materia che si devono

confrontare nelle operazioni tecniche richieste nel contraddittorio. Contraddittorio che di fatto non

STUDIO PERITALE PITZIANI

Via Gorizia, 74 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) Tel. 070/882538

OPERA in tutta ITALIA Opera in Spagna, Croazia, Albania

www.studioperitalepitziani.com

Cod. Fisc. PTZMRN49H03B354M - Partita Iva: 03222870929

Studio non Ordinstico di Consulenza Operante sul Territorio Nazionale ai sensi della Legge 14.1.2013 Nr. 4

Phone,SMS,WhatsApp. Nr. 329 8541334 email: mariano.pitziani@libero.it Pec: studioperitalepitziani@legalmail.it

si è potuto svolgere e come ho dichiarato nel verbale, anche in considerazione che un esperto non

rispondeva alle richieste e chiarimenti dell'avvocato ma si riservava di dare risposta

successivamente o ancora le domande esulano dal quesito posto.

Pertanto

Non è stato possibile capire ciò che il C.T. del Pubblico Ministero intendeva fare, e di fatto non ha

spiegato le opere da compiersi, dava le spalle al client quindi non seguiva a video le operazioni, e

ciò non veniva neanche permesso allo scrivente dato che lo schermo veniva coperto dall'operatrice

Area e altro personale. Il C.T. del Pubblico Ministero, si è rifiutato di consegnare copia del DVD per

cui ha ulteriormente messo in difficoltà lo scrivente non potendo svolgere autonomamente una sua

C.T. Comunque ciò diventa un aspetto legale e non più tecnico.

MENTRE PER L'ASPETTO TECNICO

Ribadisco è di non essere stato messo nelle condizioni di poter operare congiuntamente nel contraddittorio, non mi è stato concesso di verificare né l'accesso al server, né se questo risultava installato in Procura, né visualizzare il collegamento tra client e Server, né essere informato sul tipo di collegamento in remoto o cablato, né ottenere informazioni sulla metodologia e procedure applicate.

Inoltre il Marini nulla ha fatto nella sua qualità di C.T. e in base alle sue conoscenze, neanche di leggere il quesito, se non sollecitato di fatto dal C.T.P.O. Non ha eseguito manualmente e direttamente le operazioni né di accesso né di collegamento né di estrazioni dati: era con le spalle rivolte verso il computer; operavano Francesca ed altro Ingegnere. Il Marini ha solo fatto Hash di quei DVD confezionati da terzi attraverso una stampa comandata da altra postazione senza neppure nessun controllo di garanzia da parte sua (non rientra nei suoi compiti, diceva).

Non vi è stato un minimo di seria attività ex 360 e nel giusto contraddittorio, il Marini ha svolto attività di dattilografo consegnato solo dei calcoli Hash all'interno di un DVD, dati calcolati da terzi ed negato la consegna di copia del dvd della fonla.

Non è stato in grado neanche di redigere un verbale con nr. del procedimento, data e artticolario tecnicamente. Identificare le qualifiche e generalità complete dei presenti etc...

Tutto è anomalo, fuori da ogni logica tecnico-scientifica ex 360 cpp .

E' stato perfino interrotto l'incontro facendoci allontanare, persino mandati via per oltre due ore (Marini ha detto chiaramente "decido lo" "Sospendiamo" mentre di fatto continuavano le operazioni peritali apparentemente in automatico in sua e nostra assenza.

Con gli Hash ricevuti ho potuto effettuare i confronti degli hash creati con dvd consegnatimi a Milano dal perito del tribunale Andrea ROSATI e non corrispondono alcuni risultati nello schema che segue.

STUDIO PERITALE PITZIANTI

Via Gorizia, 74 – 09045 Quartu Sant'Elena (CA) Tel. 070/882538

OPERA in tutta ITALIA Opera in Spagna, Croazia, Albania

www.studoperitalepitzianti.com

Cod. Fisc. PTZMRN49H03B354M - Partita Iva: 03222870929

Studio non Ordiniistico di Consulenza Operante sul Territorio Nazionale ai sensi della Legge 14.1.2013 Nr. 4

Phone,SMS,WhatsApp, Nr. 329 8541334 email: mariano.pitzianti@libero.it Pec: studoperitalepitzianti@legalmail.it

HASHING TORINO A CONFRONTO CON HASHING BRESCIA E DVD PERITALI MILANO

67f5bfcc4906ca1e2377dbdc7230462a,"9306847415f6ec241af410e488a624601136198","E:\\1446

_2013_PG_MCR00000415000002B3 [CDF5]Session 1\\Track

01\\1446_2013_PG_MCR00000415000002B3 [ISO9660]\\MCR00000415000002B3-

20181121132245724\\D0013458.mcr"

BS

67f5bfcc4906ca1e2377dbdc7230462a

13066d7415f6cc241af410e488a624601f36198

MI

9158c2f9493953cbf541738378c6c51a

02009e719e8ab077567f9b0928d590edf569f352

Questi ultimi sono discordanti

4ffc347bba73032a0c894affc609173f,"7707025220401c5e4175901461c5e1e491c071d3","E:\\1446_

2013_PG_MCR00000415000002B3 [CDF5]Session 1\\Track

01\\1446_2013_PG_MCR00000415000002B3 [ISO9660]\\MCR00000415000002B3-

20181121132245724\\D0013469.mcr"

BS

4ffc347bba73032a0c894affc609173f

7fb70252204ec5ef75901a61c66ee1ef910a71d3

MI

0da5419352e5bde56ad91d6282c18764

8132ed3907495fe24e3caf5a537afa43e10f0c

Questi ultimi sono discordanti

4ef23a9a2285c009680bc35e88f027ae,"229d4416bd415e19d99e3cc1er5fa9b1209658","E:\\144

6_2013_PG_MCR00000415000002B3 [CDF5]Session 1\\Track

01\\1446_2013_PG_MCR00000415000002B3 [ISO9660]\\MCR00000415000002B3-

20181121132245724\\D0013531.mcr"

BS

4ef23a9a2285c009680bc35e88f027ae

129dd41603d15ed9df9ae3cc1ec5fa9b1809658

MI

b086d9608f2f74ffc816b0531538edf5

015694af5ef43ac3e39132007111af70276e07c9

Questi ultimi sono discordanti

STUDIO PERITALE PITZIANTI

Via Gorizia, 74 – 09045 Quartu Sant'Elena (CA) Tel. 070/882538

OPERA in tutta ITALIA Opera in Spagna, Croazia, Albania

www.studoperitalepitzianti.com

Cod. Fisc. PTZMRN49H03B354M - Partita Iva: 03222870929

Studio non Ordiniistico di Consulenza Operante sul Territorio Nazionale ai sensi della Legge 14.1.2013 Nr. 4

Phone,SMS,WhatsApp, Nr. 329 8541334 email: mariano.pitzianti@libero.it Pec: studoperitalepitzianti@legalmail.it

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

aa20faf58d59dea981af18a0df240703,"76720e4d71d322c9c5e4722b1a8204f0cf2d2d273","E\\1446_2013_PG_MCR00000415000002B3 [CDFS]\Session 1\Track 01\1446_2013_PG_MCR00000415000002B3 [ISO9660]\MCR00000415000002B3-20181121132245724\DO013600.mcr"

BS

AA20FAF58D59DEA981AF18A0DF240703

76720E4D71D322C9C5E4722B1A8204F0CF2D2D273

MI

7C6F174CCC02473107D48FES8CF04DD7

319B9BCC51D54EFBFA9B954FB6120DE6A62B773

Questi ultimi sono discordanti

Oltre a queste importanti discordanze, tra l'altro molto importanti ai fini di verificare la genuinità e conformità dei dati, ho riscontrato altre anomalie che presenterò in una successiva relazione dettagliata che porterebbe a chiarezza scientifica.

Quartu Sant'Elena 26/11/2018

TUTTO CIO' PREMESSO

SI FORMULA

ESPRESSA DENUNCIA QUERELA contro

Il Pm dott. Carlo Pappalardo della procura di Brescia e contro il Consulente del Pm Marini Carlo e contro coloro che hanno eseguito le operazioni, soggetti del gruppo area Francesca Crosta, Carlo Giraldi e Juri Roncaletti e contro gli BENINI DEL Tribunale di BRESCIA E contro coloro che risulteranno responsabili delle condotte sopra rappresentate e dei fatti e DELLE condotte sopra rappresentate per tutti i reati che si ravviseranno(TRA CUI FRODE PROCESSUALE DEPISTAGGIO ABUSO D'UFFICIO)nei fatti sopra esposti chiedendone l'ESPRESSA punizione e con richieste di essere avvisato in caso di richiesta di proroga e/o archiviazione

Si chiede adozione di provvedimenti cautelari e di avvio di procedimenti disciplinari al fine di assicurarmi UN GIUSTO PROCESSO ed un giudice terzo E DI APPURARE LA VERITA' E si chiede che il fascicolo 9735/17 rgNR procura di Brescia CHE NON È STATO ASSEGNATO MAI A Pappalardo, per come da mio 335 cpp effettuato, venga Tolto ALLO STESSO E CHE GLI VENGANO TOLTI TUTTI I FASCICOLI RELATIVI E CONNESSI A TALI VICENDE E CIO' QUELLI CONTRO PRESIDENTE Calrati e contro Scudieri

Si nomina quale mio difensore e procuratore l'avv. Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria Dandogli mandato a e delega a depositare la presente denuncia querela e procura speciale a costituirsi parte civile

Si allegano

Si allegano conferimento incarico primo verbale di operazioni peritali del 25.10.018 e verbale di operazioni del 21.11.018 e note di pitizanti e audio dell'accertamento del 21.11.018 da me registrato e interpretazione autentica del gip BENINI DI ORDINANZE DEL GIP"

Il 360 cpp procedeva, QUINDI con tante difficoltà tutte attenzionate per come vedremo con eccezioni di nullità ex art 178 lett b e c depositate dalla mia difesa ,quattro i momenti salienti

- 1) Inizio operazioni il 25.10.018 in cui il consulente cerca di confrontare prendendo come termine di paragone senza andare al server i ed dati al Gip di Brescia per ordine del procuratore di Torino (ed esaminati già da Pitizanti il 22.06.019) ma accertosi che si trattava di copie e delle copie CHE STAVANO ANDANDO CONTRO ORDINANZA DEL GIP E SU OPPOSIZIONE DELLA DIFESA CAROSIELLO riferì al pm che occorre fare accesso al server per estrarre i dati dallo stesso dalla fonte SCRIVE IL CONSULENTE NEL VERBALE " SENTITE LE PARTI e VALUTATA LA COPIA CONSEGNATAMI IN FASE DI NOMINA, QUESTO CONSULENTE RITIENE NECESSARIO PROCEDERE ALLE OPERAZIONI TECNICHE PARTENDO DALLA FONTE DELLA PRODUZIONE DEI VOLUMI PROPRIETARI RESIDENTI E DEPOSITATI PRESSO IL SERVER IN USO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO CON LE

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

Pagina 46

COPIE ARCHIVIAZIONI DEPOSITATE A MILANO QUALE OGGETTO DI PERIZIA :SI RICHIEDE CHE LE ATTIVITA' SU TORINO AVVENGANO CON LA PRESENZA DI UN TECNICO AREA , GESTORE DEL SERVER DELLE INTERCETTAZIONI ,PER ESTRAPOLAZIONE DEI DATI"

- 2) ACCESSO AL SERVER Dopo aver chiesto autorizzazioni e dopo aver ottenuto appuntamento presso la procura di Torino per accesso al server e per estrazioni dei dati dal server della procura di Torino ,il ctp Marini del Pm dott. Pappalardo si recava presso la procura di Torino per effettuare accertamenti ex art 360 cpp con estrazione dei dati dal server ma giungeva con il gruppo area e con responsabile Rit ufficio di procura di Torino prima dell'orario previsto ed iniziava in assenza del la parte offesa dell'avvocato e del consulente della persona offesa accertamenti 360 cpp Effettuando collegamento preteso al server creando paswod e login appositi. Veniva eccepita dal presente legale e dal consulente Pitzianti che non si comprendeva come fosse stato effettuato L'ACCESSO AL server e si chiedeva di poter visionare le modalità seguite e la memoria di massa. Allora grande baranda ma di cio' vi è verbale . Si procedeva , nonostante le contestazioni ed eccezioni di questa difesa e del consulente proprio, ad estrazione ma nel mentre si giungeva ad estrarre copie dei cd del Carosiello lo stesso consulente Marini ci ha buttato fuori !e non ci ha fatto assistere alla estrapolazione dei dati relativi alle utenze in uso a Carosiello . Si formulava tempestivamente eccezioni di nullità sia nel verbale sia con memoria STRANAMENTE ed è DOLO del Marini nell'insabbiare,NEGLI ATTI DEL CONSULENTE RELATIVI AGLI ALLEGATI ALLA CONSULENZA NON VIENE ALLEGATO IL VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE A TORINO (ANCHE QUESTA DIMENTICANZA COME QUELLE DI SCUDIERI E DELLA GDF)
- Pertanto ,si procede ad allegare verbale e memoria di nullità depositata Oltre all'allegazione per facilità di lettura ,si allegano a cui si rinvia

AL SIG GIP DELLE INDAGINI PRELIMINARI DI Brescia dott. Blanchetti

AL CSM

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ed al procuratore generale presso la Cassazione

Nell'interesse di Carosiello Francesco, persona offesa nel proc n 9735/17 rg num 21 pendente davanti gip dott BIANCHETTI tribunale di Brescia contro Pm dott Scuderi

con la presente rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria

ecceplsc

1) La NULLITA' ASSOLUTA EX ART 179 CPP dell'accertamento tecnico irripetibile che si sta ancora eseguendo disposto dal PM nelle forme del 360 cpp PER AVER IMPEDITO ALL'avvocato Giuseppina Iaria ed al Consulente ed al Consistente di lui, Piziotti di partecipare e di essere fisicamente presente , OMETTENDO COSI' LA PARTECIPAZIONE con negazione dell'intervento e con compressione totale dell'intervento e delle garanzie di cui all'art 360 cpp , a parte delle operazioni e cioè a quelle effettuate in data 21.11.018 dalle ore 1320 alle 15 in cui si è proceduto a masterizzare creare i dvd relativi all'utenza in uso al Carosiello 578 finale buttando fuori dalla sala il Carosiello l'avvocato ed il Consistente, sebbene continuassero le operazioni tanto che alle 1500, ora in cui è stato consentito l'accesso, erano terminate tali operazioni di masterizzazione ed i dvd relativi all'utenza Carosiello erano pronti

Il Marini consulente del Pm ha cacciato via il Carosiello, il consistente e l'avvocato chiudendo le porte mentre all'interno continuavano le operazioni (ma quali operazioni ?? lo vedremo a brev: Nulla si sa sulle stesse)

Il TUTTO in modo illegittimo perché contrario al 360 cpp in quanto violativo dei diritti del Carosiello tutelati dalle garanzie sancite dal 360 CPP.

La PRESENTE DIFESA SI è apposta ma in vano. Siamo stati tutti buttati fuori con rientro stabilito alle 15.00 .Si premette che , quando siamo stati buttati fuori, SI INIZIAYANO AD ANALIZZARE i dati relativi ad utenza del Carosiello finale 578 ed al rientro i DVD erano pronti tutti !! Quando siamo arrivati dopo l'iposta pausa abbiamo visto la signora Francesca davanti ad altro computer posto nella stanza accanto a quella in cui si eseguiva accertamento Altro dato le stampe venivano effettuate in quell'altra stanza .

Inoltre, vi è MANCATO AVVISO della data di prosecuzione degli accertamenti al 21.11.018 dopo la data del 25.10.018 AL PREDETTO DIFENSORE CHE è VENUTO A CONOSCENZA ALLUNDE DELL' ACCERTAMENTO

2) la NULLITA' ex art 178 lettera C dell'accertamento tecnico irripetibile che si sta ancora eseguendo disposto dal PM nelle forme del 360 cpp (ancora si attende, salva la nullità della prima fase su cui si insiste, di andare a Milano per estrapolare le firme digitali dei dischetti in Milano e per altro) per violazione del diritto di difesa non essendo stato consentito in data 21.11.018 nella procura di Torino alla difesa ed al consistente di parte di Carosiello Francesco di partecipare utilmente all'accertamento e non come statuito senza nulla vedere e capire e nulla poter verificare ed osservare .

L'art 178 lettera c prevede la nullità nell'ipotesi di violazioni di disposizioni concernenti l'intervento l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private

L'intervento dell'imputato o delle altre parti private concerne tutti quei casi, in cui la legge garantisce la partecipazione personale al processo in vista dell'esercizio dei poteri o funzioni che ad essa sono legati. Causa di nullità è, pertanto, l'inservanza: "delle norme che prescrivono atti e cautele preordinate al fine di mettere il soggetto in condizione di intervenire utilmente"

L'art 360 cpp al punto 3 stabilisce che i difensori nonché i consistenti tecnici eventualmente nominati hanno il diritto di assistere al conferimento incarico, di PARTECIPARE agli accertamenti e DI FORMULARE OSSERVAZIONI E RISERVE

Nel caso di specie, invece,

vi è stata

Mancata partecipazione sostanziale, solo presenza fisica senza nessun tipo di possibilità di partecipare all'accertamento Il consulente e l'avvocato scrivente per come risulta dal verbale del 21.11.018 non sono stati messi nelle condizioni di esercitare i diritti del Carostello garantiti dall'art 360 cpp che prevede DETERMINATE GARANZIE A FAVORE DELLO STESSO.

E' sufficiente leggere il verbale delle operazioni peritali del 21.11.018.

Quel giorno il sottoscritto legale con il consulente ed il Carostello alle 10,50 erano presenti in Procura presso il tribunale di Torino nell'ufficio intercettazioni dove era stabilito di effettuare l'accertamento ex art 360 cpp. Subito ci si accorgeva della presenza di un banco centrale e davanti di un monitor con il logo AREA e davanti una operatrice di nome FRANCESCA, stavano a loro dire operando una login. SENZA NULLA DIRE SI APRE LA SCHERMATA ed il Consulente Marini non ha nulla verificato stava con le spalle rivolte verso il monitor del Computer e davanti a lui un computer in cui aveva i suoi programmi. Mai una volta ha guardato la maschera del computer. Il nostro consulente ha chiesto di poter vedere

Nel nostro caso era necessario che al consulente nostro gli fosse consentito di verificare e di partecipare sostanzialmente utilmente con le sue conoscenze all'accertamento in modo da poter effettuare complete osservazioni ed in modo da vedere correttamente integrato il contraddittorio ed eseguite e rispettate tutte le garanzie di cui agli art 360 cpp.

Invece, il consulente Pizzanti ha rappresentato in modo chiaro di essere in difficoltà di non essere stato messo nelle condizioni di verificare accertare e fare osservazioni ed altro.. Come sarebbe stato possibile PARTECIPARE ?

Non si sapeva nulla del computer presente nella sala intercettazione non si sapeva a cosa e se fosse collegato e che tipo di collegamento si trattasse, se in forma cablata o in forma remota, non si sapeva dove fosse la memoria di massa dove erano archiviati i dati. QUANDO l'avvocato Iaria Carostello e Pizzanti consulenti sono arrivati (tra l'altro 10 minuti prima di quanto nella comunicazione inviata dal consulente ma solo al consulente) ERA GIÀ tutto Fatto !! Vi erano i rappresentanti dell'area che già operavano Solo loro hanno operato. Il Consulente del Pm nulla ha guardato e verificato ed al nostro consulente non gli è stato consentito di partecipare né al collegamento con il server (esso atto irripetibile CHE RICHIEDEVA la necessaria partecipazione intervento del Pizzanti) né agli atti successivi SI vedeva solo un monitor. S I l consulente chiedeva

Alle ore 10.58 il consulente Pizzanti richiede di individuare la memoria di massa in cui risultano memorizzate le archiviazioni delle intercettazioni del server nr 00415. Il consulente del pm ha risposto negativamente

Il PM non ha CONSENTITO AL CONSULENTE NOSTRO TALE ACCERTAMENTO

E non ha consentito nulla neanche alla DIFESA

La presente difesa ha chiesto di formulare osservazioni. Ma il Marini consulente del Tribunale ha negato ciò. Allora il presente legale faceva presente che si tratta di 360 cpp e chiedeva di poter verbalizzare. Solo l'intervento, molto sollecitato dalla sottoscritta, del membro gelf nella persona di Paparella ha consentito che il Marini ci permettesse di verbalizzare!

Allora, si scriveva come da verbale che si allega per fare parte integrante della presente,

ed il Marini quanto alle domande dalla sottoscritta poste se avesse il consulente del Pm verificato il collegamento e a cosa fosse collegato il computer ed in che forma di collegamento ed altro ha risposto in modo abnorme che non rientrava nel suo quesito !!

Visto quanto detto, visto che questa difesa riteneva assurda abnorme tale risposta e viste le dichiarazioni dei due consulenti questa difesa

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

Pagina 49

, ha chiesto al consulente del PM se nel quesito conferirgli dal pm rientrasse l'estrapolazione dei dati dal server con accesso diretto al server?

Ma il Consulente :::NON RISPONDE.SI RISERVA.

Allora si è obiettato che risultava ancora abnorme non rispondere e riservarsi, visto che il quesito è stato posto dal pm al consulente e che il consulente per applicarlo ed eseguirlo deve interpretarlo spiegando metodologia e tecniche applicate nelle operazioni

MA NULLA..

Quindi, nessuno ha verificato il perito del pm perché non ha voluto quello della difesa Carosiello perché gli è stato impedito !! Nessuna verifica circa il computer e circa il collegamento ed a casa e come ... e nessuna partecipazione

Quindi l'accertamento tecnico irripetibile non è stato eseguito l se non unilateralmente dal GRUPPO AREA senza controllo e verifiche !!

ED INOLTRE IL CAROSIELLO e L'AVVOCATO IARIA ed il consulente Pizzanti non hanno PARTECIPATO NEANCHE FISICAMENTE oltre che utilmente ALLA PARTE DELLA CREAZIONE DEI DVD RELATIVI AD UTENZA IN USO AL CAROSIELLO 578 finale, perché buttati fuori dalla stanza (quelli oggetto di contestazione!)

Inoltre, il Pizzanti consulente del Carosiello sono state negate anche le copie di quei dvd in mano al consulente del Pm, sebbene vi fosse stata richiesta anche con memoria in sede di operazioni peritali. Altra violazione della difesa

AL termine dunque si estraevano gli Hash. Su quei DVD estratti dal computer collegato a cosa (al server?) senza alcuna verifica del due consulenti. Hash che continuano le operazioni dovranno confrontarsi con gli hash che dovranno estrarsi dai dvd prodotti a Milano al tribunale dal Pm dott Scuderi (sotto indagini ora). SI PRECISA CHE l'operazione del 360 epp è in corso

Il consulente PIZZANTI attesta a verbale che "SI TROVA IN DIFFICOLTÀ" poiché in un'operazione ex art 360 epp non si è arrivati ad individuare la fonte certa in cui sono archiviati i dati di fonte della MCR AREA. Si trova in difficoltà poiché non sono state consegnate in via di contraddittorio le copie uguali identiche a quelle ricevute dal consulente del pm pertanto, effettuandosi delle consulenze che nulla portano ad un'oggettività e scientificità ritene questa operazione una lesione alla difesa."

LO STESSO CONSULENTE DEL PM, ANALIZZANDO QUANTO DALL'ISTESSO RICHIESTO AL PM con verbale del 25.10.018, SI CONTRADDICE con quanto detto il 25.10.018, NON RISPONDENDO e NON VERIFICANDO quanto detto sopra e non svolgendo lui e non controllando le operazioni sul monitor, il collegamento, il presunto accesso l'esistenza dei dati archiviati nel server ed altro. In Data 25.10.018 il consulente del pm aveva sospeso le operazioni perché verificata la copia che gli era stata consegnata in sede di conferimento incarico, ha ritenuto necessario "procedere alle operazioni tecniche partendo dalla fonte della produzione dei volumi proprietari residenti e depositati presso il server in uso alla procura di Torino con le necessarie estrapolazioni dell'archiviazione volume proprietario a questo punto da comparare in modo definitivo e contemporaneo con le copie archiviazioni depositate a Milano quale oggetto di perizia. SI RICHIEDE che le attività su Torino avvengano con la PRESENZA DI un Tecnico AREA, gestore del server delle intercettazioni per l'estrapolazione dei dati"

QUINDI SI RICHIEDEVA SOLO PRESENZA DEL TECNICO AREA MA NON CHE L'IO stesso svolgesse l'estrapolazione !!

Ore 10.58

SIAMO DI FRONTE ad un accertamento e non ad un rilievo. Vi è differenza tra RILIEVI ED ACCERTAMENTI sono diversi perché i primi prevedono solo manovre esecutive i secondi conoscenze tecniche valutazioni che richiedono la presenza ed il rispetto delle garanzie

di cui all'art 360 cpp la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 239, 15 novembre 2017, resa all'udienza del 26.9.2017, sulla necessità del rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 360 c.p.p. in caso

SI ECCEPISCONO PERTANTO,

esseNDO ANCORA IN CORSO IL 360 CPP

1) La NULLITA' ASSOLUTA EX ART 179 CPP dell'accertamento tecnico irripetibile che si sta ancora eseguendo disposto dal PM nelle forme del 360 cpp PER AVER IMPEDITO ALL'avvocato Giuseppina Iaria ed al Consulente Pizzani di partecipare e di essere fisicamente presente, OMETTENDO COSI' LA PARTECIPAZIONE con negazione dell'intervento e compressione totale dell'intervento e delle garanzie di cui all'art 360 cpp a parte delle operazioni e cioè a quelle effettuate in data 21.11.018 dalle ore 1320 alle 15 in cui si è proceduto a masterizzare creare i dvd relativi all'utenza in uso al Carosello 578 finché buttando fuori dalla sala il Carosello l'avvocato ed il Consulente, sebbene continuassero le operazioni tanto che alle 1500 ,ora in cui è stato consentito l'accesso, erano terminate tali operazioni di masterizzazione ed i dvd relativi all'utenza Carosello erano pronti

2) La NULLITA' ex art 178 lettera C dell'accertamento tecnico irripetibile che si sta ancora eseguendo disposto dal PM nelle forme del 360 cpp (ancora si attende, salvo la nullità della prima fase su cui si insiste, di andare a Milano per estrapolare le firme digitali dei dischetti in Milano e per altro) per violazione del diritto di difesa non essendo stato consentito in data 21.11.018 nella Procura di Torino alla difesa ed al consulente di parte il Carosello Francesco di partecipare utilmente all'accertamento e non come statuito senza nulla vedere e capire e nulla poter verificare ed osservare rappresenta quanto segue

Si allegano conferimento incarico primo verbale di operazioni peritali del 25.10.018 e verbale di operazioni del 21.11.018

VILLA SAN GIOVANNI il 25.11.018

Avv. GIUSEPPINA IARIA

Il mio difensore chiedeva al proprio consulente spiegazioni e descrizione di attività e modalità di utilizzo del server della memoria di massa e sulle modalità di estrazione dei dati dal server





STUDIO PERITALE PITZIANTI
Via Garzina, 74 - 09045 Quarto Sant'Elena (CA) Tel. 0709882538
OPERA in tutta l'ITALIA Opera in Spagna, Croazia, Albania

Alla c.a. dell'Avv. Giuseppina IARIA
Difensore del Sig. Francesco Carostella P.O.

C.T.P.O. nel P.P. 9735/17 R.G. mod. 21 c/ dr. Adriano Scuderi

Gent.ma Avvocata, in riferimento alle operazioni peritali condotte dal Sig. Cesare Marini C.T. su incarico del Pubblico Ministero Procura di Brescia e non erroneamente come dallo stesso qualificatosi in CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) in data 21/11/2018 alle ore 10:50 si dichiarano iniziate le operazioni peritali, di fatto iniziate precedentemente con l'accensione del Client installato presso la sala ascolto e non nei locali del SERVER.
Il client era già acceso con la videata del logo AREA e come dichiarato dal perito si stava predisponendo il collegando al Server tramite persone della ditta MCR AREA e ufficiale di P.G. che deteneva la Password d'accesso al client.

Alle 10:58 ho richiesto di poter individuare la memoria di massa in cui risultano memorizzate le archiviazioni delle intercettazioni sul server MCR AREA, il C.T. del P.M. Sig. Marini, rispondeva che non era possibile vedere fisicamente il dato in quanto è un sistema RAID. Certamente il Sig. Marini non aveva capito la mia richiesta, individuare la memoria di massa, significava visualizzare e individuare attraverso il client il percorso di collegamento al server, e scocciato mi affrontava nel dirmi "ma Lei sa cos'è un sistema RAID? - ritenendomi offeso, risposi in modo calmo e pacato, NO! Me lo spieghi Lei. Ciò perché voleva capire dove voleva arrivare. Preciso che per numerosi anni ho lavorato su server con tecnologia RAID assemblandoli e vendendoli attraverso la mia azienda MARPIT Computer, ditta di assemblaggio e assistenza su PC e Server.
Cercavo di spiegare che avrei comunque voluto anche accedere ai locali del server cioè gli armadori dove vengono installate le apparecchiature in rete con sistemi Rack, il Server e i numerosi HDD necessari in un progetto RAID. Ed è proprio in questo luogo con il server all'interno dell'armadione che si sarebbe dovuta svolgere l'operazione tecnica ex art. 360.
Ho cercato di aiutare il C.T. Marini nel fornire oltre al Manuale Utente AREA e indicazioni base per svolgere un lavoro nel giusto contraddittorio, ma affermava sempre "qui comando io" oppure "decido io" si precisa che sia il Sig. Cesare Marini, sia il sottoscritto, sono entrambi C.T., ne CTU e tantomeno PERIT. Si tratta di due persone esperte in una determinata materia che si devono confrontare nelle operazioni tecniche richieste nel contraddittorio. Contraddittorio che di fatto non si è potuto svolgere come ho dichiarato nel verbale, anche in considerazione che un esperto non rispondeva alle richieste e chiarimenti dell'avvocato ma si riservava di dare risposta successivamente o ancora le domande esulano dal quesito posto.
In oltre 600 processi, non mi è mai capitato di svolgere attività in contraddittorio in un ex 360 (analisi tecniche irripetibili) e ciò mi spiaceva del tutto, trovandomi in seria difficoltà per i seguenti motivi:
Non è stato possibile accedere alla sala in cui è installato il server;
Non è stato possibile capire ciò che il C.T. del Pubblico Ministero intendeva fare, e di fatto non ha spiegato le opere da compiersi, dava le spalle al client quindi non seguiva a video le operazioni, e

www.studioperitalepitzianti.com

Cod. Fisc. PTZMRN49H03B354M - Partita Iva: 03222870929

Studio non Ordiniistico di Consulenza Operante sul Territorio Nazionale ai sensi della Legge 14.1.2013 Nr. 4
Phone, SMS, WhatsApp. Nr. 329 0541234 email: marino@studioperitalepitzianti.it Pec: studioperitalepitzianti@studioperitalepitzianti.it



STUDIO PERITALE PITZIANI

Via Gorizia, 74 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) Tel. 070/882538
OPERA in tutta ITALIA Opera in Spagna, Croazia, Albania

ciò non veniva neanche permesso allo scrivente dato che lo schermo veniva coperto dall'operatrice Area e altro personale, il C.T. del Pubblico Ministero, si è rifiutato di consegnare copia del DVD per cui ha ulteriormente messo in difficoltà lo scrivente non potendo svolgere autonomamente una sua C.T.

Comunque ciò diventa un aspetto legale e non più tecnico.

L'aspetto tecnico questo C.T. della P.O. ha comunque proceduto individualmente a valutare le quei minimi dati ricevuti (Stringhe HASH) che sono stati consegnati in un DVD ebbene, confrontando alcuni dati in riferimento ai progressivi:

HASHING TORINO A CONFRONTO CON HASHING BRESCIA E DVD PERITALI MILANO

```

67f5bffc4906ca1e2377dbdc72304624," "E:\1446
2013_PG_MCR00000415000002B3 (CDF5)\Session 1\Track
01\1446_2013_PG_MCR00000415000002B3 (ISO9660)\MCR00000415000002B3-
20181121132245724\00013458.mcr"

BS
67F5BFFC4906CA1E2377DBDC72304624

MI
915BC2F9493953C8F541738378C6C51A
02009E719EB48077567F5B042BD59DEBF569E252
Questi ultimi sono discordanti

```

```

4ffc347bba73032a0c894affc609173f," "E:\1446_
2013_PG_MCR00000415000002B3 (CDF5)\Session 1\Track
01\1446_2013_PG_MCR00000415000002B3 (ISO9660)\MCR00000415000002B3-
20181121132245724\00013469.mcr"

BS
4FFC347BBA73032A0C894AFFC609173F

MI
DDA5419352E50DE56AD91D6282C187E4
Questi ultimi sono discordanti

```

www.studioperitalepitziani.com

Cod. Fisc. PT7MRM49H03B354M - Partita Iva: 03222870929

Studio non Ordinario di Consulenza Operante sul Territorio Nazionale ai sensi della Legge 14.1.2013 Nr. 4
Phone, SMS, WhatsApp Nr. 329 8541334 email maria.pitziani@studoperitalepitziani.com Pec: studoperitalepitziani@studoperitalepitziani.it



STUDIO PERITALE PITZIANTI

Via Gorizia, 74 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) Tel. 070/882538
OPERA in tutta ITALIA Opera in Spagna, Croazia, Albania

4ef23a9a2285c009680bc35e88f027ae,"E:\144
6_2013_PG_MCR00000415000002B3 [CDF5]\Session 1\Track
01\1446_2013_PG_MCR00000415000002B3 [ISO9660]\MCR00000415000002B3-
20181121132245724\D0013531.mcr"
BS
46F23A9A2285C009680BC35E88F027AE
MI
B0B0D9608F2F74FFC8160D531538EDF5
Questi ultimi sono discordanti

aa20faf58d59dea981af18a0df240703,"E:\1446
_2013_PG_MCR00000415000002B3 [CDF5]\Session 1\Track
01\1446_2013_PG_MCR00000415000002B3 [ISO9660]\MCR00000415000002B3-
20181121132245724\D0013600.mcr"
BS
AA20FAF58D59DEA981AF18A0DF240703
MI
7C6F174CC02473107D48FE50CF04DD7
Questi ultimi sono discordanti

Oltre queste discordanze, ho evidenziato altre anomalie che presenterò in una successiva relazione dettagliata che porterebbe a chiarezza scientifica.

Quartu Sant'Elena 26/11/2018

Firmato digitalmente da: Mariano Pitzianti
Motivo: Proc. Pen. 9735/17 R.G. Mod. 21 GIP Brescia
Luogo: Studio Peritale Pitzianti - Via Gorizia 74 - 09034 Quartu S. Elena (CA)
Data: 27/11/2018 19:04:26



www.studioperitalepitzianti.com

Cod. Fisc. PIZMARI49H03B354M - Partita Iva: 03222870929

Studio non Ordinario di Consulenza Operante sul Territorio Nazionale ai sensi della Legge 14.1.2013 Nr. 4
Phone, SMS, WhatsApp, Nr. 329 8541334 email: mar.pitzianti@studioperitalepitzianti.com Pec: studioperitalepitzianti@pec.it

3) **Altro fase : accesso a Milano** (SVOLTI DUE ACCESSI VEDIAMO PERCHÉ) per altra esecuzione di parte del 360 e cioè per confrontare i cd estratti , si presume, da server procura di Torino con quelli che dovevano essere in seno a tali accertamenti svolti nelle forme del 360 cpp. **primo accesso** in data 18.01.019 il consulente del pm di Brescia dott Marini si è recato insieme al presente avvocato ed al Carosiello ed al Pitzianti a Milano nella cancelleria della prima sezione penale collegiale presidente Cairati dove , per disposizione e per quesiti del pm di Brescia il Consulente del Pm chiedeva i cd i supporti oggetto di denuncia del Carosiello su cui erano state effettuate le Trascrizioni . (Si allega verbale) GLI VENIVANO DATI QUELLI CHE IL PM AVEVA CHIESTO DI SOSTITUIRE CON QUELLI originari e cioè quelli oggetto di indagine da parte del Perito Vitiello che non sono quelli oggetto di indagini del gip di Brescia. Per come detto sopra, il PM aveva cercato producendoli di farli essi stessi oggetti di accertamento del gip di Brescia Ma così' non può essere perché non hanno nulla a che vedere tali cd con il processo e sono stati illegittimamente prodotti dal pm che mai ha in verità per come vedremo prodotto i cd originari (cioè perizia trascrittiva si ma non vi è stata produzioni per come da nota ispettore della Bella , Si allegheranno le note di della bella e quella del pm al procuratore Greco)

Il dott Busi della cancelleria della prima sezione penale collegiale, dopo momento di confusione, cercava i cd originari quelli che erano stati oggetto di trascrizione pensando che fossero nel fascicolo 727/2015 rgnr insieme alle trascrizioni .Invece no !

Il dott Busi non rinveniva i supporti nel fascicolo e formulava apposita dichiarazione sottoscrivendo il verbale di operazioni peritali . NELLA STESSA DATO FONDAMENTALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE VICENDE TANTO COMPLESSE SUI CD .IL DOTT BUSI IN QUALITA' DI CANCELLIERE HA ATTESTATO di aver contattato il perito ROSATI CHE GLI DICEVA DI NON AVERLI E DI AVERLI CONSEGNATI INSIEME A PERIZIA

Milano 18/1/2019

Il sottoscritto Cancelliere Alberto Busi dà atto che il giorno 18/1/2019 alle ore 9.30 sono presenti, nei locali della Cancelleria della Prima Sezione Penale del Tribunale di Milano, i sigg.ri Cesare Marini consulente tecnico del Pm dott. Carlo Pappalardo, Mariano Pizzianti consulente tecnico della difesa Carosiello Francesco, l'Avv. Giuseppina Iaria difensore di Francesco Carosiello e lo stesso Francesco Carosiello su convocazione del Pm su indicato (si veda nota allegata pervenuta a questa Cancelleria il 17/1/2019).

Il sottoscritto Cancelliere attesta che non si è potuto dare avvio alle operazioni peritali previste in quanto non ci sono nel fascicolo del dibattimento rg trib 3313/16 i supporti cd richiesti dai consulenti (come da verbale redatto dal perito Cesare Marini che si allega).

Si attesta che ad ore 11.40 le suddette parti lasciano i locali della Cancelleria della Prima Sezione Penale.

Letto e sottoscritto

Cesare Marini

Mariano Pizzianti

Avv. Giuseppina Iaria

Francesco Carosiello

IL CANCELLIERE
ALBERTO BUSI



Il dott Busi aveva, infatti, prima, mostrato altri cd, quelli trasmessi in data 23.01.018 dal Pm Scudieri per i quali il Pm di MILANO chiedeva sostituzione con quelli dati a Rossati nel 2016, Ma il presente avvocato e poi il consulente del pm si avvedevano che si trattava di cd diversi da quelli oggetto di 360 cpp e di perizia trascrittiva già svolta e di denuncia e pertanto chiudeva il verbale rilevando l'impossibilità nel continuare le operazioni (si allega verbale)

Milano 18 gennaio 2019

Alle ore 9.30 il consulente MARINI si trovava con il CTP Pitzianti, l'avv. Iaria ed il sig. CAROSIELLO presso la cancelleria della sezione Penale del Tribunale di Milano per proseguire le attività ex art. 360 come disposte dal dott. Carlo PAPPALARDO sost. E' presente altresì il dott. Alberto BUSI cancelliere della prima sezione penale di Milano.

All'ingresso della cancelleria, dopo le dovute presentazioni, veniva consegnato un plico sigillato intestato "Procura della Repubblica di Milano" con timbro di deposito "la sezione Penale" il 23 gennaio 2018, contenente n. 6 cd. La busta risulta chiusa ancora con le firme dei CT Vitiello e Pitzianti. Sono altresì presenti le firme dell'Avv. Iaria e del Sig. Carosiello.

Immediatamente veniva riscontrato che la busta non conteneva i cd relativi al procedimento per cui è stata disposta consulenza, ma si tratta di una copia trasmessa dalla Procura di Milano nella persona del dott. Scudieri al Tribunale di Milano in data 23 gennaio 2018 per una valutazione inerente una nuova trascrizione da parte del Tribunale.

L'avv. Iaria rileva che questa trascrizione non è mai stata autorizzata né effettuata. L'avv. rileva che la perizia trascrittiva è stata effettuata su altri cd che sono stati consegnati al perito del Tribunale Andrea Rossati a cui è stato dato incarico in data 14 luglio 2016 come da verbale fornito dalla Cancelleria che si allega.


Il sottoscritto ct MARINI ha chiesto quindi la copia originale consegnata a suo tempo al sig. Rossati Andrea e oggetto di trascrizione. La cancelleria trova solo la trascrizione scritta ma non i cd.

Si è quindi provveduto a chiamare telefonicamente il Perito dott. Rossati della Bilbo per delucidazioni in merito alla riconsegna dei cd dopo la trascrizione disposta dal Tribunale di Milano.

Dopo un'attesa di circa 30 minuti per verificare la presenza dei cd, si rileva che al cancelliere dott. Busi non risulta che i suddetti cd siano mai stati depositati presso la Cancelleria della prima sezione penale di Milano.

L'avv. Iaria consegna un foglio con oggetto "Trasmissioni atti a seguito" del 23 gennaio 2018 a firma del dott. Adriano Scudieri relativi a cd che venivano oggi mostrati e dichiara che non sono oggetto di consulenza e nemmeno di perizia trascrittiva su cui ancora il Tribunale di Milano non ha disposto. Il PM aveva chiesto con tale nota una sostanziale sostituzione dei cd che oggi non si trovano.

L'avv. Iaria rileva che la Procura di Brescia relativamente all'accertamento da svolgere in data odierna ha comunicato a tutte le parti comprese il pubblico ministero e la sua difesa tale accertamento. Per tanto il Pubblico Ministero Scudieri, soggetto indagato in tale procedimento, era ben consapevole che oggi doveva essere effettuato l'accertamento dei cd consegnati a Rossati, rileva altresì che dal verbale del 14 luglio 2016 a pag. 4 emerge che il Presidente del Tribunale di Milano dott. Fazio nel conferire incarico al perito per la trascrizione dei cd ha disposto "Il P.M. estrarra copia di questi e dischetti da mettere a disposizione delle difese e poi le consegnerà al perito per la trascrizione."

The block contains several handwritten signatures and a stamp. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller signature. To the right of the center signature is a rectangular stamp that reads "CANCELLERIA ALBERTO BUSI". Further to the right is another signature.

L'avv. Iaria rileva di aver sentito il dott. Busi, cancelliere della prima sezione penale di Milano con il perito Andrea Rossati al telefono e dopo tale telefonata aver sentito comunicare alle parti che neanche Andrea Rossati sapeva dare altre informazioni. Afferma altresì aver visto recarsi il dott. Busi presso l'ufficio del P.M. e tale circostanza veniva riferita dal dott. Busi dopo aver visto il verbale del 14 luglio 2016 in cui appunto si riportava quanto sopra. L'avv. Iaria rileva che allo stato nel processo R.G.N.R. non risultano depositati da quanto sopra emerge i cd soggetti a consulenza di parte e che sono stati oggetto di trascrizioni da parte del Perito Rossati.

Il sig. Francesco CAROSIELLO alla luce dei fatti oggi riscontrati e delle condotte poste in essere da Scudleri che non ha reso possibile il proseguo della consulenza per come disposto dal PM di Brescia dott. Pappalardo che indaga sullo stesso pubblico ministero Scudleri, integra quindi la denuncia-querela già depositata contro Scudleri Adriano anche per i fatti emersi in sede di questa prosecuzione di consulenza e chiede la punizione dello stesso per tutti i reati che verranno ravvisati in tali condotte anche depistaggio, frode processuale ed altro. Anche per tale denuncia nomina l'avv. Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria quale suo difensore ed elegge domicilio presso lo stesso. Il sig. Carosiello rileva altresì quali condotte illecite poste in essere dal dott. Scudleri quella di un tentativo di sostituzione di cd avvenuta in data 23 gennaio 2018 e quella oggi riscontrata di scomparsa dei supporti che dovevano essere dallo stesso prodotti al Tribunale e comunque consegnati allo stesso in tale fase ai fini di far espletare la consulenza al CT Marini. Sembra che tale cd, per come detto diverse volte anche davanti al GIP, dovevano scomparire in qualsiasi modo. Chiedo l'imputazione coatta del Pubblico Ministero Scudleri e il rinvio a giudizio dello stesso per tutti i reati che verranno ravvisati anche in tali condotte chiedendo l'espressa punizione. Anche per questo nomina l'avv. Iaria.

Il sottoscritto CT Marini chiude quindi il verbale acquisendo il verbale di udienza della 1ª sezione Penale del Tribunale di Milano ed una comunicazione con oggetto "Trasmissione atti a seguito" a firma del dott. Adriano Scudleri del 23 gennaio 2018.

Si dà atto che l'attività non è stata eseguita proprio per la mancanza della fonte principale (6 cd) da cui trarre copia forense. Il consulente di parte concorda con il consulente del PM.

SI CHIUSO ALV ORO 11.40

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

SI RICORDA, PER COME SOPRA DETTO, CHE la mia difesa aveva chiesto, per come sopra detto, l'espulsione di tali cd supporti dal fascicolo n 727/2015 rgnr per i quali vi era richiesta del Pm di nuova trascrizione su cui il tribunale non ha deciso, perché si tratta di altri cd diversi da quelli oggetto di perizia trascrittiva e diversi da quelli trasmessi da Torino a Milano NEL 2016, PER COME DA NOTA DEL 'ISPETTORE DELLA BELLA, per trasferimento del Fascicolo per competenza da Torino a Milano e perché, visto il mittente Procura di Milano apposto sulla busta e visto lo squarcio sulla busta nella parte priva di timbri " ,non era chiara la provenienza "e perché nulla si sapeva sulla catena di custodia, ed

OGGI, anche alla luce dei nuovi eventi e fatti, si reitera tale richiesta E SI CHIEDE l'espulsione dei dischetti trasmessi in data 23.01.019 dal Pm Scudieri al tribunale con busta portante come mittente Procura di Milano e su cui in sede di estrazione per la presente difesa dei supporti ad opera del perito del tribunale Vitiello si è verificato che il mittente posto nella busta era la procura di Milano e non di Torino e che vi era uno squarcio sulla busta proprio dove non vi erano sigilli in bu sta (vedasi Verbali di operazioni peritali del 16/07/2018 CHE SI allegano)

Con istanza depositata il 21 gennaio 019 si RAPPRESENTAVA CHE PITZIANI AVEVA LE COPIE DEI CD perché DATE DA ROSSATI IN SEDE DI OPERAZIONE TRASCRITTIVA E SI CHIEDEVA DI PROSEGUIRE INDAGINI ANCHE ACQUISENDO QUELLE COPIE DETENUTE DA PITZIANI PREVIA ESCUSSIONE DI Rosati e pitzianti sulla modalità della loro escussione accertamento venissero fatti dal pm pappalardo e che venissero sentiti il consulente pitzianti ed il perito ROSATI (SI RINVIA ALLA STESSA CHE SI ALLEGA)

Sacro terrore di cio' nessuna risposta

Ed ecco il Rosati magicamente trova cio' che dice di non avere e grazie a sollecitazione del tribunale di milano (178 lettera a cpp)

Secondo accesso

Quindi riprendendo l'escursus ,chiuso il verbale del 18.01.019 DA PARTE DEL CONSULENTE DEL PM DOTT Marini ,si rappresenta che, successivamente , IL TRIBUNALE della prima penale collegiale comunicava che erano stati consegnati dei supporti dal Rosati, ma solo in data 24 gennaio 2019 IL TRIBUNALE CONTRO OGNI NORMA con eccesso di potere creando una eccepita nullità ex art 178 letta 1 cpp

Pertanto , la procura di Brescia fissava nuova operazione peritale per giorno 7 febbraio 019 indicato in verbale erroneamente 2 febbraio 2019 . In quella data in cancelleria venivano mostrati delle buste chiuse in cui erano contenuti dei supporti ,

Il consulente del pm già evidenziava in verbale delle anomalie scrivendo " sulla parte frontale due etichette esattamente quella dei dvd denominata0 "2bc" e "2b9" non sono congrue con le etichette della custodia dei dvd contenuti, in quanto manca la parola broghiaccio . I DVD contenuti non PRESENTANO NESSUN TIPO DI SCRITTA SULLA SUPERFICIE"

IL legale del sottoscritto, INOLTRE ,EVIDENZIAVA

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

- 1) Che la chiusura delle operazioni peritali di trascrizioni ad opera del perito Rosati e del ctp Pitzianti riportano come data quella del 24.01.017
- 2) che le trascrizioni, inoltre, sono state depositate con apposito foglio in data 30 gennaio 017 dal perito Rossati con relativo cd di trascrizione e senza depositare i verbali di inizio e di chiusura delle operazioni peritali a firma del dott Rossati e del ctp Mariano Pitzianti e senza depositare i supporti peritali
- 3) Che su sollecitazione del tribunale di Milano (così risulta nella nota depositata dal dott Rossati in data 24.01.019) il perito Rossati ha depositato i supporti utilizzati per espletamento della perizia nell'ambito del procedimento penale in oggetto , consegnando tre buste chiuse con nastro trasparente tutte appartenenti, da come dice il perito Rossati , al rit 1446/2013 e che il presente difensore visionando le buste verificava scrivendolo a verbale che L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL SOLO PERITO Rossati con una data di chiusura del 31 gennaio 017 data diversa da quella della chiusura delle operazioni peritali (24.01.017) e diversa da quella del deposito in cancelleria delle operazioni peritali (30.01.017), e che risultano evidenti anomalie sia in termini di date che di procedure , Si spiegava, infatti, che la chiusura delle operazioni peritali era avvenuta in data 24 gennaio 017 alla presenza del ctp Pitzianti che il Rossati per come da verbale di chiusura che si allega e che, pertanto, alle operazioni vi era sempre anche il Pitzianti e che lo stesso non risulta aver firmato le buste e si rappresentava che ,ancora, ulteriormente , la chiusura delle buste è avvenuta successivamente al deposito in cancelleria delle trascrizioni , che tutto ciò è ulteriormente "strano" se si considera che il consulente Rossati per come da ordinanza del PM AVREBBE DOVUTO AVERE SOLO COPIE E CHE GLI ORIGINALI O COMUNQUE COPIE PG PER COME DA ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL 14 LUGLIO 016 e per come indicato dallo stesso pm e dall'ispettore della Bella con nota ,ERANO NELLA DISPONIBILITÀ DEL Pm
- 4) Che ancora dopo le dichiarazioni della cancelleria rese nel precedente verbale di operazioni peritali ex art 360 cpp del 18.01.019 , emerge il mancato deposito nel fascicolo 727/2015 rgnr da parte del pm circostanza fattuale provata dall'elenco delle produzioni del pm depositato in cancelleria del pm unitamente ai documenti atti che si producevano (CHE SI ALLEGA , dove non sono menzionati supporti audio)
- 5) Che, ancora, né nella richiesta di misura cautelare né nell'applicazione della misura cautelare né nella richiesta di giudizio immediato e provvedimento che disponeva giudizio immediato vi era menzione di deposito dei supporti audio e né di trascrizioni dei supporti audio
- 6) Che per stessa nota dell'ispettore della Bella che si allega (nota richiesta dal Pm Scudieri sulla denuncia qualificata modello 45) del 7.2.017 i supporti derivanti da Torino venivano portati all'ufficio Rit di Milano in data 12.02.016 per poi da lì, essere ritirati dal pm Scudieri insieme a ispettore Della Bella e all'ass Figliuolo Vito in data 07.07.016 al fine di poterli consegnare al perito nominato dal TRIBUNALE Rossati (si ALLEGA NOTA di Della Bella) solo in luglio 2017 consegna in cui non erano presenti le parti ed il consulente della parte

- 7) Che tali supporti sono stati consegnati nelle buste gialle privi di sigilli e già strappate e aperte Al Rosati (che ciò il Rosati lo ha evidenziato nel verbale di inizio operazione Peritale di Trascrizione)
- 8) Che, per come da conversazioni tra i perito ROSSATI E CONSULENTE PTIZIANTI ,VI SONO STATE DELLE DIFFICOLTÀ NELLE TRASCRIZIONI NON RIUSCENDO A TROVARE I PROGRESSIVI NELLE UTENZE INDICATE (si allegfa email del 15 settembre 016)
- 9) CHE A TUTT'OGGI ALCUNI PROGRESSIVI di cui è stata chiesta da difesa Carosiello PERIZIA NON SONO STATI TROVATI E QUINDI NON SONO STATI , quindi ,TRASCritti (VI SONO DUE LISTE DI TRSCRIZIONI PER DIFESA Carosiello)

Si riporta immagine del verbale del 2.2.019 (IN CUI VI E' ERRORE MATERIALE perché è 7.2.019

verificare la presenza di tali supporti, si chiede al PM procedente dott. Pappalardo date le premesse di voler accertare quanto sopra richiesto. Il Sg. Carosiello inoltre riscontrando lo anomalo rilevante dall'avv. Iaria risultanti dalla documentazione che si allega "verbale di inizio delle operazioni peritali" e "verbale di chiusura di operazioni peritali con osservazioni del CT Pitzianti", "Foglio della Biblos Rossati" (con timbro di deposito della sezione penale prima importante data 20 gennaio 2017 a "ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2016" e "deposito del 24 gennaio 2019" da parte del perito Rossati dei supporti e premesso che all'udienza del 27 gennaio 2017 il perito Rossati ha dichiarato a pag. 6 su domanda del Presidente se sul dettaglio delle trascrizioni ci fossero stati problemi ha dichiarato che non ve n'erano stati e che invece successivamente si è saputo che vi erano stati dei problemi circa le conversazioni richieste dall'avv. Alberti da come corrispondenza tra consulente e perito (di cui oggi si ha avuto disponibilità. Si allega verbale di trascrizione del 27 gennaio 2017.


Tutto ciò premesso il sottoscritto Francesco Carosiello formula denuncia-querela contro il perito dott. Rossati Andrea della Biblos per tutte le condotte sopra descritte e per tutti i reati che verranno ravvisati nelle stesse chiedendo espressa punizione anche per frode processuale, depistaggio e appropriazione indebita, si chiede di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazioni o/o richiesta di proroga indagini e si nomina con il presente atto anche per tale denuncia con riserva di costituirmi parte civile quale proprio difensore Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Villa San Giovanni via largo dell'Inno, 5 con PEC avv.iaria@pec.giuffrè.it.

Il Sg. Carosiello si riporta e fa proprie le richieste effettuate dall'avv. Iaria nel presente verbale quanto alla ricerca degli originali dei supporti e alla verifica del versamento degli stessi nel procedimento penale nelle diverse fasi. Si riserva all'esito di ciò di integrare denuncia-querela contro il PM dott. Scuderi.

Il consulente tecnico Pitzianti osserva che non ha mai partecipato all'ostrogolazione della copia dei supporti informatici di oggetto peritale poiché mai è stato avvisato. Si rifa inoltre a tutte le precedenti osservazioni verbalizzate nel contraddittorio peritale.

Si consegnano 6 dvd contenenti le copie dei supporti consegnati dalla Cancelleria come da disposizione del dott. Pappalardo. Si consegna inoltre un DVD con le firme hash estratte dai file presenti su ogni supporto. I supporti sono tutti siglati dai CT e consegnati ai ct Pitzianti.

Le operazioni terminano alle ore 12.50

C.T. 





QUESTA LA PRIMA PARTE DEL ROMANZO I

ANDIAMO ALLA SECONDA caratterizzata da riscontro ed accertamento di diversità tra cd consegnati nel 2019 da Rossati al tribunale di Milano e quelli utilizzati nel 2016 pe le trascrizioni dal Rosati e da Pitzianti

Il raffronto è stato possibile perché il Rosati ha consegnato nel 2016 COPIA DEI CD AL PITZIANI IN SEDE DI OPERAZIONE PERITALE TRASCRITTIVA E QUINDI, LE COPIE ORIGINALI , perché DATE DA Rosati , li ha Pitzianti (tutto cio' è stato comunicato al gip e pm con istanze ed eccezioni di nullità Si era ,addirittura, richiesto di voler confrontare tali cd con quelli prodotti da Rossati . Ma nulla nessuna risposta Questa difesa procedeva sulla base degli atti in proprio possesso ed in possesso del consulente ALL'epoca nel 2016 il consulente aveva, per come risulta, da verbale di inizio operazioni posto delle foto che, troviamo nell'Informativa del Pitzianti consegnata all'avv. Iaria e pure prodotta a Milano e Brescia Raffrontando le foto scattate sui cd prodotti da ROSSATI E QUELLE PRESENTE NELL'INFORMATIVE SI EVIDENZIANO ICTO OCULI LE DIVERSITÀ

Emergono Le diversità in modo CHIARO e PALESE ATTRAVERSO UN RAFFRONTO NON SOLO FOTOGRAFICO MA ANCHE DI STRUTTURE DEI FILES TRA I CD USATI DA Pitzianti e Rossati nel 2016-2017 e i cd nuovi dati Da Rosati nel 2019 Al TRIBUNALE di Milano

Diversità che si colgono icto oculi confrontando i risultati dell'analisi della struttura e dell'analisi visiva dei cd consegnati da Rossati nel 2019 al Tribunale di Milano (ANALISI SVOLTA DAL CONSULENTE DEL PM della Procura di Brescia dott. Marini) ed i risultati dell'analisi della struttura e dell'analisi visiva dei cd consegnati al Rosati dal PM in luglio 2016 per le trascrizioni (analisi svolta dal Pitzianti nel 2016 in qualità di consulente del Caroselli che si allega unitamente al verbale e rilievi su cd prodotti da Rosati in Milano nel 2019 verbale del 2 (7) febbraio 019)

"INFORMATIVA TECNICA

OPERAZIONI PERITALI PROC. PEN. 3313/16 R.G. TRIBUNALE di MILANO I sez.

Il sottoscritto Mariano Pitzianti - nato a Cagliari il 03.06.1949, residente nel Comune di Quartu Sant'Elena (CA) nella via Gorizia,74 e avente Codice Fiscale PTZMRN49H03B354M, Partiva Iva 03222870929 e matricola Enpals N° 399274 - quale Informatico Forense ed esperto nella materia della fonica e fonetica forense, procede con la presente a commentare sotto l'aspetto tecnico-

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

scientifico quanto osservato in occasione delle operazioni peritali svoltesi il giorno 27 luglio 2016 in Milano Corso di Porta Vittoria 8 presso "Biblos srl".

A seguito dell'incontro avuto con il Perito Andrea Rossati si è infatti modo di rilevare varie anomalie rispetto alle caratteristiche dei supporti informatici di cui consta il materiale fonico d'interesse. In tal senso dall'analisi dei reperti son infatti emerse serie criticità, dal punto di vista propriamente tecnico rispetto alle modalità e caratteristiche con cui il materiale digitale fu creato, manipolato ed inserito nel procedimento, così come, sotto l'aspetto procedimentale, rispetto alla gestione della catena di custodia e allo stato in cui i supporti furono forniti al Perito Rossati e poterono esser visionati dallo scrivente CTP.

La sommatoria di tali problematiche determina dunque l'inadeguatezza dei reperti in quanto a bontà e genuinità del dato digitale ivi contenuto e, di riflesso, condiziona sensibilmente dal punto di vista probatorio l'attendibilità scientifica della valutazione dello stesso materiale fonico.

Alla luce di quanto sopra si procederà dunque in corso di trattazione a fornire un commento d'analisi che, partendo dalla rendicontazione di quanto osservato in sede di operazioni peritali, si soffermerà ad evidenziare gli aspetti di maggior interesse rilevati, giungendo, infine, a chiarificare l'importanza delle criticità riscontrate rispetto alla (im)possibilità di effettuare una corretta valutazione dei reperti e del loro contenuto.

Al fine del mandato ricevuto si richiedeva di analizzare i reperti forniti al Perito Andrea Rossati, le cui specifiche verranno di seguito meglio indicate, e rispetto agli stessi verificare:

- stato di custodia e conservazione,
- conformità delle indicazioni RIT date e sussistenza dei relativi decreti di autorizzazione alle intercettazioni,
- eventuali anomalie o aspetti non conformi in ordine alle procedure di acquisizione, custodia e conservazione del dato digitale; ciò allo scopo di determinare se i supporti informatici di cui alle copie DVD consegnate al Perito Rossati, possano dirsi procedenti da reale acquisizione in copia fisica e/o

copia forense della memoria principale HDD Server quale sorgente che ebbe a generare i dati in digitale delle intercettazioni.

Relazionando dunque in ordine alle operazioni tecniche svolte, le stesse ebbero avvio a seguito della comunicazione telefonica nella quale mi si informava della nomina del Sig. Andrea ROSSATI quale perito e della fissazione dell'inizio delle operazioni peritali per il giorno 20 luglio 2016 in Milano Corso di Porta Vittoria 8 presso "Biblos srl".

Vista l'urgenza e prossimità della data inizialmente fissata per l'incontro ho quindi immediatamente contattato lo stesso perito, che mi comunicava di non essere ancora in possesso dei reperti audio fonici e, di conseguenza, che mi avrebbe avvisato in tempo utile per fissare la nuova data dell'inizio delle operazioni.

Attraverso comunicazione email, in data 22/07/2016 alle ore 16:47 il perito Andrea ROSSATI mi comunicava di aver ritirato i reperti e si procedeva quindi a concordare la data dell'incontro che, in dipendenza dalla mia trasferta da Cagliari, veniva fissato alle ore 10:00 del successivo 27/07/2016. Così come da accordi, alle ore 10:30 del 27/07/2016 si dava quindi inizio alle operazioni peritali in Milano Corso di Porta Vittoria, procedendo in prima battuta a visionare i reperti.

Al riguardo si segnala che gli stessi risultavano contenuti in nr. 3 (tre) buste, prive di sigillo, indicazioni di repertazione e firma inerente la catena di custodia. Così come verbalizzato dal ROSSATI, le tre buste risultavano inoltre aperte, circostanza questa rispetto alla quale lo stesso perito riferiva di averle ritirate in questo stesso stato.

Rispetto a quanto ora detto occorre quindi metter in luce la gravità dell'anomalia rilevata rispetto allo stato in cui furono ricevuti i reperti dal perito Rossati. Se difatti il contraddittorio tecnico si basa su evidenze espresse attraverso un dato digitale e questo è contenuto in supporti ottici quali i DVD forniti, appare di tutta evidenza l'inadeguatezza delle modalità con cui questi furono repertati, custoditi ed inseriti nel procedimento. Gli stessi non risultano infatti garantiti dallo stesso soggetto che pretende trarne evidenze ed elementi di prova, e in tali stesse condizioni furono sottoposti al perito incaricato di analizzarli. Posto quindi che in base allo stato materiale in cui ricevette i reperti lo stesso perito non possa essere in grado di determinarne l'integrità e l'iter precedentemente seguito, dal punto di vista tecnico-peritale sarebbe risultato più adeguato non procedere alla presa in carico dei reperti e, informandosi al rigore scientifico richiesto per il trattamento del dato digitale (di per sé estremamente alterabile), interpellare il Tribunale Giudicante al fine di stabilire la bontà e

processabilità del materiale informatico, astenendosi fino ad allora dal dar avvio alle operazioni peritali.

Vista l'anomalia si è dunque ritenuto utile documentare fotograficamente i plichi così come da immagini che appresso si riportano:




Foto frontale delle tre buste.





Foto del retro delle tre buste ove si nota come le stesse risultino aperte.

Si è dunque passati ad esaminare il contenuto delle buste, rilevando che quanto indicato non corrisponde all'effettivo contenuto delle stesse. In tal senso, leggendo attentamente le etichette delle buste, si nota infatti che quella il cui contenuto viene indicato come "disco 3 di 4" contenga di fatto al suo interno 4 dischi, numerati da 1 a 4.




All'interno della busta 4 dvd+r (WR) RISCRIVIBILI

Altra sensibile discrepanza è poi emersa in ordine all'indicazione del Procedimento penale posto che nella busta si riporta "Proc. Pen. 5974/2013 R.G.N.R." e il materiale fonico, frutto delle intercettazioni effettuate dalla Procura della Repubblica di Torino con l'utilizzo del sistema AREA Server MCR 00415, indicato con "RIT. 1446/2013"



*Si evidenzia inoltre chiaramente l'indicazione relativa al fatto che il supporto sia una **Copia PG** (ossia la copia su cui operano i tecnici della Polizia Giudiziaria durante propria attività investigativa), e non piuttosto una **Copia AG** (la c.d. copia originale del dato digitale per come acquisita dal Server e quindi costituente il reperto originale con reale valenza probatoria). Su tale aspetto si forniranno argomentazioni di maggior dettaglio in sede di esposizione delle conclusioni a cui è giunta la presente.*



All'interno della busta la custodia di 1 dvd+r nella cui copertina è chiaramente leggibile l'indicazione del fatto che si tratti di COPIA PG

Tutti i supporti rilevati all'interno delle buste risultano poi essere del tipo DVD+R RW, di marca Verbatim e aventi memoria di 4.7 GB, velocità compatibile di scrittura 16x e capacità di 120 min.; da ciò la constatazione per cui gli stessi risultano dei comuni supporti informatici di tipo commerciale e non gli specifici e reali supporti originali di memorizzazione etichettati AREA SpA.

Relazionato quindi come sopra lo svolgimento dell'incontro avuto con il perito Rossati, prima di esporre ed argomentare con maggior dettaglio le particolarità e problematiche riscontrate nei reperti, giova quindi riassumere quanto dal loro esame si è potuto constatare che

I DVD consegnati al perito ROSSATI risultano essere delle copie di dato digitale generate

- a seguito di opera di masterizzazione condotta con modalità meramente "domestiche",
- effettuata da operatore sconosciuto,
- con applicativi e metodologie non specificate.

Non risulta inoltre possibile avere informazioni relative alla gestione della catena di custodia e alla bontà dei supporti posto che in base alla documentazione con cui essi accedono al procedimento

- non si ha indicazione alcuna rispetto ai soggetti intervenuti nel loro trattamento e
- le buste contenenti i DVD furono prodotte senza alcun sigillo e
- ricevute già aperte dal perito Rossati che le
- prese in carico senza perciò Interpellare od esser autorizzato dall'Autorità Giudicante.

Oltre al fatto che alle operazioni da cui procede il materiale digitale non abbia partecipato nè il perito ROSSATI né lo scrivente CTP, e che i DVD son stati ricevuti dal perito in plichi/buste aperte e prive di alcun sigillo o garanzia, si richiama poi l'attenzione in ordine alla circostanza per cui

- le copie sono state riversate e memorizzate su supporti DVD+R RW (Riscrivibili),

sicchè supporti il cui contenuto può esser facilmente cancellato e le cui caratteristiche permettono di riscrivervi nuovi dati o comunque alterare quelli già risiedenti.

Alla luce di quanto sopra non risulta dunque possibile stabilire chi abbia effettuato le copie e con quali modalità e metodologia, così come per le caratteristiche dei reperti non è possibile ottenere alcuna informazione in merito alla genuinità ed integrità del dato digitale contenuto nei supporti, dal momento che le copie disponibili

- non son state acquisite direttamente dal perito
- non son state acquisite alla presenza del CTP
- non son state acquisite dal Server MCR00415 Area SpA Procura della Repubblica di TORINO, essendo questo l'unica e autentica fonte della prova originale, e, parimenti,
- non son state acquisite da copia AG.

A tal riguardo, visto quanto detto in ordine alla totale mancanza di riferimenti in ordine alla catena di custodia, alla provenienza dei reperti e al trattamento subito dal dato digitale ivi memorizzato, non potrà quindi allo stato degli atti determinare o escludere un'alterazione degli stessi rispetto a quanto invece contenuto nell'hard disk del Server con cui si acquisirono originariamente le intercettazioni. Dal momento che quest'ultimo è di fatto l'unica memoria di massa qualificabile come vera e propria fonte di prova originaria e originale, per poter stabilire la conformità, integrità e autenticità del dato digitale ivi generato occorrerà infatti poter analizzare i file audio corrispondenti nella versione genuina di essi, che può venir resa e rappresentata solo per mezzo di una COPIA A.G. dello stesso server.

In merito a quanto ora evidenziato si ritiene utile fornire una breve panoramica in ordine al trattamento da riservare al dato digitale e alle caratteristiche che lo stesso deve necessariamente

presentare allorché risulti contenuto in reperti informatici quali quelli qui in oggetto. Una volta inquadrato così l'argomento, sarà allora più semplice cogliere le specificità della c.d. copia fisica e l'importanza del fatto che il dato digitale d'interesse acceda ad un procedimento giudiziario sotto tale forma e quindi di copia, per l'appunto, forense.

COPIA FORENSE

La copia fisica, o copia bit a bit, è per antonomasia la copia forense, ottenuta con una procedura di copia a basso livello. Come riporta uno dei testi di riferimento della moderna informatica forense, "Incident Response & Computer Forensics" – Second Edition (Kevin Mandia, Chris Prosise, Matt Pepe) (pag. 153): "A forensic duplicate is a file that contains every bit of information from the source, in a raw bitstream format" che tradotto: "Un duplicato forense è un file che contiene ogni bit di informazione della sorgente, in un formato raw bitstream". Il formato raw bitstream (bitstream grezzo), per definizione, è un formato digitale che non si avvale dell'utilizzo di alcun filtro o compressione. Significa che la più piccola informazione digitale possibile, cioè il bit, è riprodotto tale e quale all'originale, sia dunque nelle informazioni registrate sia negli spazi di memoria lasciati liberi. Va anche detto che in questi spazi liberi, tuttavia, possono essere presenti informazioni segretate o cancellate che possono essere recuperate solo utilizzando una memoria originale o, per l'appunto, una sua copia fisica (bit a bit).

In altri termini la copia bit-a-bit è un duplicato esatto dell'intero supporto originale da cui procedono i dati successivamente memorizzati nella copia che sarà quindi la versione clonata del reperto originario.

Alla luce di tale definizione la procedura di duplicazione eseguita mediante clonazione bit a bit o 1:1 e su uno stesso supporto informatico genererà allora un secondo reperto che in tutte le sue caratteristiche si mostrerà speculare al reperto-fonte, diventando di fatto questa copia un secondo originale.

Ottenuto il secondo reperto con identica struttura e contenuto lo stesso risulterà rispetto a tali aspetti indistinguibile rispetto al primo; ciò fa dunque sì che sia indifferente operare su un supporto piuttosto che sull'altro dal momento che interfacciando sia il primo Hard Disk (Fonte primaria) sia il secondo Hard Disk (Fonte secondaria) con il PC, questo opererà ed elaborerà i dati senza rilevare in essi alcuna differenza posto che ambo le copie presenteranno un identico contenuto in quanto alle impostazioni e ai dati tutti in essi compresi, includendo tra questi ultimi anche i dati cancellati.

Sostanzialmente quindi all'esito della clonazione eseguita in modalità 1:1 su identico supporto non potrà in alcun modo differenziarsi un reperto dall'altro o individuare nel secondo nato caratteristiche che permettano qualificarlo come copia (se non identificando l'eventuale etichetta degli Hard Disk), o apprezzare differenze dal momento che la copia forense non ne riporta.

La funzione e, di guisa la necessità, di reperti duplicati in forma di copia forense trova la sua ragione d'essere nel rispetto delle garanzie processuali, esigenza per la quale, durante la fase iniziale del processo di elaborazione, ossia nel momento dell'acquisizione del dato, il tecnico, perito o consulente debba potersi trovare in condizione di operare su tutto il supporto e non sulle singole partizioni di esso. Rispettando tali condizioni iniziali all'esito dell'acquisizione si sarà dunque creata una copia speculare dell'originale, appunto detta copia forense o copia bit a bit, così ricomprendendo nel supporto ottenuto anche quelle parti o frammenti di dati e informazioni digitali che gli strumenti applicativi normalmente presenti nei sistemi operativi commerciali non consentono di riscontrare immediatamente.

Così effettuata la prima acquisizione, è necessario successivamente verificarne la corrispondenza e genuinità rispetto alla matrice mediante l'impiego di strumenti e tecniche che garantiscano la possibilità di verificare a posteriori l'esistenza di eventuali modificazioni sopravvenute sul dato informatico.

Difatti qualsiasi informazione con valore probatorio, che sia contenuta in una memoria di massa o trasmessa in formato digitale su altro strumento informatico/telematico lascia una traccia indelebile di sé, posto che la trasmissione-ricezione agisce memorizzando tale dato su di un supporto informatico digitale.

Perché però possa attribuirsi a tali dati l'autorevolezza necessaria a costituire un elemento probatorio nell'ambito di un procedimento giudiziario è condizione imprescindibile che tali supporti rimangano invariati nella loro struttura e nel loro contenuto nell'arco di tutto il procedimento in oggetto, contenendo costantemente i singoli file specificamente individuati.

L'utilizzo di Hash digitali opera in tal senso. Il valore di hash "MD5", così come quello di "SHA-1", calcola difatti una stringa alfanumerica, riferita appunto al dato digitale su cui si opera, che identifica univocamente lo stesso e garantisce lo status di un dato informatico, cristallizzandolo e "fotografandolo" in quel determinato istante. Se successivamente, a seguito di un nuovo calcolo, tale valore dovesse risultare alterato emergerà lampante la conclusione secondo cui il dato è stato modificato. Se invece nell'ambito di un procedimento giudiziario i codici hash incrociati e sovrapposti

corrispondono, e ciò accade reciprocamente, le parti tutte hanno la certezza di poter lavorare e di potersi confrontare sulla stessa versione dei reperti, garantendo quindi una uniformità di analisi e, in genere, di risultati.

I risultati dei codici hash vengono ormai calcolati di default dalla maggioranza dei software per acquisizione forense, e ad acquisizione avvenuta gli stessi vengono allegati alle copie forensi salvate.

In tal modo si garantisce quindi che le prove trasportate su un altro supporto siano perfettamente identiche a quelle originarie, e non semplicemente in termini di identità di caratteristiche intrinseche, ma esattamente in termini di clonazione.

Di tutt'altra natura quanto a caratteristiche e scopi a cui assolve è invece la

COPIA IMMAGINE BIT-STREAM

o copia logica, differisce in modo sostanziale dalla copia fisica perché non ottenuta con copia bit a bit. La copia logica di una memoria digitale consiste nella semplice copia delle informazioni visibili, senza cura alcuna dello spazio lasciato libero e delle eventuali informazioni che vi possono essere nascoste o recuperabili. Ai fini forensi, la copia logica è consigliata solo ed esclusivamente laddove non sia possibile per ragioni oggettive effettuare copia fisica, vale a dire in rarissimi casi che riguardano comunque dispositivi poco comuni o cellulari che sfruttino particolari connettori, tecnologie di protezione o che siano obsoleti. A oggi, non c'è invece alcuna ragione valida per effettuare copia logica di un disco fisso per computer, di qualsiasi tipo esso sia, in primis per l'estrema semplicità dell'operazione.

Ergo, di fronte a copia logica di un disco fisso se ne contesta la genuinità e l'attendibilità come fonte primaria d'indagine forense. Sempre riprendendo il testo "Incident Response & Computer Forensics" – Second Edition (Kevin Mandla, Chris Prorise, Matt Pepe" (pag. 153): "A 5GB hard drive would result in a 5 GB forensic duplicate". Che tradotto: "Un disco fisso da 5 Gigabyte [è un esempio n.d.r.] risulterebbe in un duplicato forense da 5 Gigabyte".

Semplificando quanto appena esposto la copia logica si mostra quindi quale insieme di files di mera derivazione del primo reperto. Procedendo alla duplicazione del reperto-fonte senza adottare le metodologie, applicativi e strumentazione specifica, si genererà difatti un secondo e nuovo reperto le cui caratteristiche non risulteranno identiche a quelle della prima copia in termini di clonazione,

ma bensì di semplice masterizzazione. Di conseguenza sarà allora agevole rilevare la differenza tra le due versioni dei files in quanto a contenuto e struttura posto che la duplicazione genererà una copia contenente solo una replica di tutti o quasi tutti i dati contenuti su un disco o su una partizione di un disco.

Oltre che dalla parzialità dei dati acquisiti la differenza è poi ulteriormente rimarcata rispetto alla possibilità di un'integrale analisi tecnica del dato digitale, compromessa dal fatto che nell'opera di semplice masterizzazione non si acquisiscono i dati cancellati che non potranno quindi esser rilevati in tale seconda copia, così come dall'ulteriore criticità per cui se l'acquisizione non viene effettuata con estrema attenzione numerosi file e cartelle, definite "orfane", non potranno essere aperte e visionate.

Ebbene, se come detto il dato digitale nella corrispondente alle fonie intercettate sua unica versione originale e integra è unicamente quello contenuto nella memoria Hd del server con cui le intercettazioni si eseguirono quale unica fonte di prova vera e propria, l'unica rappresentazione di esso che potrà considerarsi genuina sarà quella ottenuta secondo un procedimento di copia fisica.

Nel rispetto delle garanzie poste a tutela della prova digitale e della stessa legge 48/2008 che la disciplina, solo tramite tale metodologia può ottenersi la cosiddetta COPIA AG, l'unica garantita come trasposizione fedele e rappresentazione esatta di quanto realmente acquisito dal server.

Il dato digitale di cui alle fonie venne infatti ad esistere per la prima volta quale prova in tale memoria, assumendo quindi una sua specifica fisionomia. Considerando allora che la unica fonte da cui procede la prova è l'HD presente all'interno del server, nel momento in cui occorra riprodurla per potervi operare sarà necessario rispettare in modo ferreo tale stessa fisionomia, producendosi in caso contrario una manipolazione dello stesso dato digitale che risulterà quindi alterato e non corrispondente alla prova originaria.

Sulla base di quanto sopra le copie ricevute dal perito Rossati non possono in alcun modo definirsi quali copie forensi, o copie AG, della fonte di prova originaria costituita dalla memoria HD del server. Per contro le stesse, così come indicato nelle stesse copertine dei DVD, risultano copie PG, ossia mere masterizzazioni del dato digitale effettuate peraltro in un momento non determinabile successivo a quello in cui furono generate nella loro versione originaria all'interno del server.

Tale caratteristica si rivela di fatto essere una seria criticità posto che la COPIA P.G. è la cosiddetta copia di lavoro, utilizzata dalla Polizia Giudiziaria per eseguire le varie operazioni di manipolazione del reperto, quelle di ascolto, filtraggio e nota delle sintesi. Con tale ultima espressione ci si riferisce alle operazioni di scelta e quindi di quello che accede al procedimento come risultato delle trasposizioni delle parti dagli stessi ritenute di rilievo secondo la propria interpretazione, elette interessanti ai fini investigativi a seguito di una valutazione sostanzialmente soggettiva. Dato rivelatore a tal proposito è poi il fatto che operando su tali supporti in fase di indagine l'operatore di P.G. può liberamente intervenire sulla struttura digitale dei files inserendo appunti, note e la stessa trascrizione elaborata.

Difatti se da un lato ci si riferisce alla componente fonica quale manifestazione del segnale audio emesso al riprodurre una traccia, cosa ben diversa è la struttura logica e fisica del dato immateriale e "non udibile" che risponde a principi e regole – scientifiche e procedurali - ben diverse.

La circostanza riferibile ai reperti è quindi quella per cui essi rappresentano una mera copia P.G. dei files di cui all'originario captato, di modo che i reperti ricevuti dal perito non risultano essere copia del volume proprietario e quindi copia conforme del dato originale acquisito dal server, che salva le intercettazioni in modalità tale che le stesse risultino garantite dal punto di vista della conformità nella cosiddetta copia A.G. del HD dalla quale vengono clonate le copie forensi perché queste ai fini del contraddittorio peritale siano messe a disposizione delle parti.

Alla luce di quanto emerso dall'analisi condotta sul supporto DVD risulta dunque come questo non soddisfi l'esigenza della difesa tecnico-scientifica di potersi confrontare con il materiale probatorio originario - ed originale – qual è, appunto, la copia A.G.

L' inadeguatezza dal punto di vista tecnico, scientifico e probatorio è data dal fatto che la fonte di prova vera e propria deve essere sempre costituita dalla copia A.G. quale copia esatta dei flussi digitali con cui si generarono le intercettazioni in "volume proprietario" e non dalla compilation audio di copia P.G. che, invece, dovrebbe fungere unicamente da strumento di lavoro per i tecnici di P.G. che si trovino ad operare sul materiale intercettato (dato digitale) e destinata ad essere utilizzata, e quindi manipolata, dagli inquirenti nello svolgimento dell'attività investigativa.

Vista l'importanza delle stringhe di Hash poc'anzi argomentata è quindi determinante ai fini di una corretta attività d'indagine, e quindi di un Giusto Processo, operare sui reperti nella loro versione

legalmente garantita, posto che la differenza tra la copia A.G. e quella P.G. risulta intimamente legata alla presenza delle stringhe di garanzia di cui sopra.

Non presentando alcuna garanzia di tale tipo, la copia ricevuta per lo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica è, di fatto, copia di un originale: il materiale digitale ricevuto non risulta difatti essere copia A.G. bensì copia P.G., rappresentando tale aspetto una forte criticità dei reperti oggetto di contraddittorio tecnico, posto che nella fase di intercettazione la copia A.G. è quella realmente dichiarata copia conforme in quanto estrapolata dai server e memorie di massa e trasposta e memorizzata su supporto informatico CD/DVD o HDD (solitamente intestati e messi a disposizione della ditta produttrice dell'apparecchio) e quindi aventi le caratteristiche utili a costituire "prova" scientifica; la copia P.G. è invece utilizzata dalla Polizia Giudiziaria per svolgere liberamente tutti gli ulteriori lavori di ascolto, sintesi e trascrizione e, quindi, fortemente soggetta a rischio di alterazione anche nei bit (è infatti sufficiente la mancanza o l'aggiunta di un solo bit per determinare un'alterazione dei dati proprietari).

Per quanto detto appare quindi chiaro come non si sia proceduto ad effettuare estrazioni di copia fisica, e tantomeno di copia forense, ma si sia bensì realizzata una mera masterizzazione, in modalità di copia IMMAGINE e in forma solo parziale, del dato digitale presente nell'HD quale unica vera fonte di prova originaria ed integra.

Fermo restando quanto ora detto, si sarebbe invece operato correttamente, riproducendo la prova contenuta nell'HD del server attraverso una clonazione ferrea del dato digitale corrispondente alla stessa. Allo scopo, procedendo con metodologia bit a bit realizzata per mezzo di una procedura di archiviazione, denominata "Archiviazione A.G.", in cui la procedura avviene comunque con riferimento al Volume Proprietario, si sarebbe ottenuta un seconda memoria di massa qualificabile come copia FISICA (e quindi forense) dei file relativi ai Rit d'interesse.

Questi sarebbero stati così clonati per come acquisiti e registrati sul server della società Area SpA, costituendo quindi una struttura di dati digitali con una fisionomia speculare ed identica a quella presente nella memoria del server, rappresentando in ultima analisi un secondo originale del dato digitale originario e, quindi, genuino ai fini della propria valenza probatoria. L'archiviazione A.G. ora menzionata consente infatti di estrarre e memorizzare su altro HD o supporto ottico una copia di tutti ed ognuno dei file e cartelle presenti sul server di AREA SpA installato presso la Procura di Torino e quindi, di per sé soli considerati, dati digitali perfettamente corrispondenti ad ogni specifico Rit.

L'archiviazione A.G. certifica inoltre per ogni file estratto dal server e memorizzato su memoria di massa o supporto ottico DVD la conformità della copia all'originale presente nella memoria di massa del server, cristallizzando la perfetta corrispondenza tramite un codice di verifica di tipo MD5 che garantisce l'integrità di ciascun file. Le informazioni contenute nell'archiviazione A.G. presenteranno quindi sempre il medesimo formato e la stessa fisionomia con cui i dati arrivano in Procura dai gestori telefonici e dalle periferiche di registrazione ambientale (audio telefonico frequenza di campionamento 8KHz, compressione 8bit formato a-law; audio ambientale periferica AREA SpA formato proprietario .mcr)

Giungendo a trarre le somme di quanto emerso a seguito dello svolgimento delle operazioni tecniche, posto che le stesse son state espletate al fine di determinare, così come richiesto nel mandato ricevuto, se le copie DVD oggetto di consegna al Perito Andrea Rossati possono configurarsi come reali acquisizioni in copia fisica e/o forense dalla memoria principale HDD Server quale sorgente che ha generato i dati in digitale delle intercettazioni di cui all'incarico peritale,

- *questo CTP ritiene i reperti esaminati NON qualificabili come copia forense, ragion per cui*
- *rispetto ai file audio contenuti nei DVD non potrà determinarsi o escludersi che i contenuti/dati digitali siano realmente ed integralmente corrispondenti a quelli delle fonie intercettate e memorizzate nell'HD del server.*

Considerato dunque che la prova fonico/informatica è costituita esclusivamente dalla struttura digitale acquisita e memorizzata in tale memoria di massa, la sua rappresentazione veritiera e genuina sarà unicamente quella della COPIA AG derivante da procedura di COPIA FISICA. In senso diametralmente opposto invece

- *I reperti consegnati al Perito Andrea Rossati non rappresentano Copia A.G. bensì copia P.G.*
- *Non essendo rilevabile per essi alcuna stringa di garanzia di conformità.*

In base al dato normativo e al rigore richiesto nell'acquisizione, trattamento, conservazione e rappresentazione della prova informatica, ai fini della valenza e autorevolezza probatoria non si potrà allora riconoscere come autentico e originale tale dato digitale

- *Non avendosi alcun riferimento in ordine al fatto che quanto masterizzato nei DVD visionati proceda direttamente e integralmente dalla memoria HD del server.*

Ai fini di un giusto processo e di un corretto contraddittorio peritale, ciò rappresenta una forte criticità dal momento che in occasioni quali quella in commento, nelle quali non è possibile ottenere copia forense dell'hard disk per risultare in esso memorizzati anche materiale relativo ad altri obiettivi ed altri e diversi procedimenti, sarebbe stato raccomandabile e necessario acquisire i dati d'interesse direttamente dal server ed in presenza di tutte le parti.

A tal proposito si rende poi utile un'ultima osservazione. Se difatti è vero che nella memoria dell'HD del server risulta contenuta un gran mole di dati, alcuni dei quali sensibili per esser relativi ad altri procedimenti e riferiti ad altri obiettivi intercettati, è altrettanto vero che attraverso le procedure anzi descritte è possibile ottenere la copia genuina ed integra dei soli contenuti d'interesse memorizzati nel server, rappresentati nella sua versione con reale capacità probatoria, ossia quella fisica-forense. L'appunto si rende necessario in considerazione del fatto che, proprio per la gran mole di dati veicolati, tali HD vengono ciclicamente "svuotati" all'atto di cancellare i file già estrapolati. Tale circostanza rende quindi l'operazione di estrapolazione irripetibile laddove non sia possibile come in questo caso acquisire copia fisica/forense dell'hard disk (reale fonte di prova), e quindi delle registrazioni residenti nella memoria di un Server fornito dalla società Area (identificato Server MCR00415).

È proprio per questo che l'acquisizione del dato digitale dovrebbe avvenire perlomeno alla presenza dei C.T. e Avvocati delle parti tutte, anche considerato che, come detto, i dati dopo un certo periodo vengono cancellati dall'Hard Disk sorgente del Server MCR00415 ISTALLATO presso la Procura della Repubblica di Torino e non più acquisibili.

Essendosi potuto confrontare il sottoscritto unicamente con le copie PG prima descritte non risulta quindi possibile riferire quando e come i file audio siano stati effettivamente registrati, potendo accertarsi ciò solo analizzando la sorgente originale dei reperti, ossia l'hard disk del-server su cui opera il sistema che, in senso giuridico come informatico e digitale, è da ritenersi quale prova propriamente detta.

In mancanza di qualsivoglia riferimento certo o comunque realmente probante si riportano quindi di seguito i dati acquisiti corrispondenti ai singoli volumi proprietari:

DVD 1/1 MASTERIZZATO IN DATA 13 MAGGIO 2014 ORE 12:06 (modifica DOPO 1 MINUTO)

Registrazione processata in data 11/11/2013 ore 10:16:41.657

Prove tecniche MCR per TIM Utente: 68485294

Server MCR00415

Sessione 2BC:335...938 RISI MAURIZIO

Server : MCR00415

RGNR: 00005974/2013

RIT: 1446/2013

VOLUME PROPRIETARIO: MCR00000415000002BC-2014051310543614

FILE INTERCETTAZIONE DA:

D0000001.mcr 11 novembre 2013 ore 11:16

A D0004272.mcr 13 maggio 2014 ore 12:06

Una qualsiasi attività di copia forense deve mantenere tutti i valori uguali. In questo caso vi è discordanza.

Nome	Data di modifica	Dimensioni	Tipo
Autorun.inf	13 maggio 2014 12:06	60 byte	Docu...guibile
DB_Cache	13 maggio 2014 12:06	--	Cartella
MCR00000415000...140513105436145	13 maggio 2014 12:07	--	Cartella
MCRPlayerAutorun.exe	13 maggio 2014 12:06	532 KB	Documento
MCRPlayerLite.exe	13 maggio 2014 12:06	14 MB	Documento
midas.dll	13 maggio 2014 12:06	383 KB	Documento
PlayerLiteVersion.txt	13 maggio 2014 12:06	8 byte	Solo testo

DVD 1/1 MASTERIZZATO IN DATA 13 MAGGIO 2014 ORE 11:23

Registrazione processata in data 11/11/2013 ore 10:18:11.604

Prove tecniche MCR per TIM Utente: 68485292

Server MCR00415

Sessione 2B9:338...118 RISI MAURIZIO

Server : MCR00415

RGNR: 00005974/2013

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

Pagina 88

RIT: 1446/2013

VOLUME PROPRIETARIO: MCR0000041500002B9-20140513102056957

FILE INTERCETTAZIONE DA:

D0000001.mcr 11 novembre 2013 ore 11:18

A D0003678.mcr 11 maggio 2014 ore 21:59

All'interno della cartella

Nome	Data di modifica	Dimensioni	Tipo
Autorun.inf	13 maggio 2014 11:23	60 byte	Documento Unix Eseguibile
DB_Cache	13 maggio 2014 11:23	--	Cartella
MCR00000415000...140513102056957	13 maggio 2014 11:23	--	Cartella
MCRPlayerAutorun.exe	13 maggio 2014 11:23	532 KB	Documento
MCRPlayerLite.exe	13 maggio 2014 11:23	14 MB	Documento
midas.dll	13 maggio 2014 11:23	383 KB	Documento
PlayerLiteVersion.txt	13 maggio 2014 11:23	8 byte	Solo testo

DVD 1/4 MASTERIZZATO IN DATA 04 GIUGNO 2014 ORE 11:38 (modifica 14:41)

Registrazione processata in data 11/11/2013 ore 10:23:39.611

Prove tecniche MCR per Vodafone Utente: 68485294

Server MCR00415

Sessione 2B3:348...578 SATRAGNO ENZA

Server: MCR00415

RGNR: 00005974/2013

RIT: 1446/2013

VOLUME PROPRIETARIO: MCR00000415000002B3-20140604082534

FILE INTERCETTAZIONE DA:

D0000001.mcr 11 novembre 2013 ore 11:23

A D0006619.mcr 28 gennaio 2014 ore 12:10

Una qualsiasi attività copia forense deve mantenere tutti i valori uguali. In questo caso vi è discordanza.

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

Pagina 89

All'interno della cartella

Nome	Data di modifica	Dimensioni	Tipo
adpp.dll	04 giugno 2014 14:41	1,51 Mb	Componente
Autorun.inf	04 giugno 2014 14:41	60 byte	Documento Unix Eseguibile
DB_Cache	04 giugno 2014 14:41	--	Cartella
MCR0000041500000283-20140604082534408	04 giugno 2014 11:38	--	Cartella
MCRPlayerAutorun.exe	04 giugno 2014 14:41	532 KB	Documento
MCRPlayerLite.exe	04 giugno 2014 14:41	14 MB	Documento
midas.dll	04 giugno 2014 14:41	383 KB	Documento
PlayerLiteVersion.txt	04 giugno 2014 14:41	8 byte	Solo testo

In riferimento a quanto evidenziato in corso di trattazione in ordine al fatto che la tipologia di copia PG permette di intervenire liberamente sui reperti, e quindi sulla stessa struttura digitale degli stessi, si notino poi le NOTE inserite e rilevabili all'interno dell'unica versione del dato digitale disponibile:

NOTE

[General]

ServerId=1045

SessionId=691

DecimalNotation=1

Incremental=0

MiscFlags=0

Params=mcrprotocol;machine=MCRACL-5206.toprocura.mcr;user=minicop;taskId=690722515;archPathTree;rom=Z;;dcmode;path=C:\Documents and

Settings\minicop\Documenti\MCRArchive\staging_690722515;copies=1;label=348...578;CreatePDF;PDFInSameDisc;SignPDF;PrintLogo;VerifyAfterBurn;BackupType=0;MediaType=1

[SessionInit]

CreationTime=11/11/2013 08:53:27

OpenTime=11/11/2013 08:53:28

CloseTime=03/06/2014 12:24:28

PhoneBook=116

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

DoClose=1

OriginalSrvID=0

OriginalSesID=0

[SessionSetup]

Enabled=1

Flags=3

CCMaxBytes=16777216

CCTimeoutSec=2592000

IRITimeoutSec=0

QuotaThreshold1=0

QuotaAction1=0

QuotaThreshold2=0

QuotaAction2=0

[SessionInfo]

Info=Name=348...578;RIT=1446/2013;RGNR=00005974/2013;PM=Cesare Parodi(Torino) -
0000304527;PG=G.T.M.C.(Torino) - 0000310183;RefPG=Nicola Martinelli(Torino) -
0000303572;Installer=None;Duration=15;plr0008_Txt1=\nverificare\nparlano in inglese\nfax
Carosiello\nskipe\nfax studio legale\nmail di Carosiello\ncell. Cortegiani\nnumero cellulare\nmail
di Alessandro\ncellulare Claudio\nmail di Toscani\nemai di Foti\nZenco recapiti telefonici\nAlcata
numero fisso\nmail uomo inglese\nmail di Mario
Carli\nmastertechsuisse@gmail.com\npaolofanni07@gmail.com\nmail Daghini Mauro\n???\n???

[PhonebookInit]

CreationTime=11/11/2013 08:46:51

OriginalSrvID=0

OriginalPbkID=0

[PhonebookSetup]

Enabled=1

Flags=0

ExportPath=\\mcr-ns-042\rubrica\415\74

[PhonebookInfo]

Info=Name=23436/12

DVD 2/4 MASTERIZZATO IN DATA 04 GIUGNO 2014 ORE 14:41 (modifica 13:01)

Registrazione processata in data 11/11/2013 ore 10:23:39.611

Prove tecniche MCR per Vodafone Utente: 68485294

Server MCR00415

Sessione 2B3:348...578 SATRAGNO ENZA

Server : MCR00415

RGNR: 00005974/2013

RIT: 1446/2013

VOLUME PROPRIETARIO: MCR00000415000002B3-20140604113803515

FILE INTERCETTAZIONE DA:

D0006620.mcr 28 gennaio 2014 ore 11:10:53.761

A D0013431.mcr 25 marzo 2014 ore 11:47

Una qualsiasi attività di copia forense deve mantenere tutti i valori uguali. In questo caso vi è discordanza.

All'interno della cartella

Nome	Data di modifica	Dimensioni	Tipo
Autorun.inf	04 giugno 2014 14:41	60 byte	Documento Unix Eseguitibile
DB_Cache	04 giugno 2014 14:41	--	Cartella
MCR00000415000002B3-20140604113803515	04 giugno 2014 13:01	--	Cartella
MCRPlayerAutorun.exe	04 giugno 2014 14:41	532 KB	Documento
MCRPlayerLite.exe	04 giugno 2014 14:41	14 MB	Documento
midas.dll	04 giugno 2014 14:41	383 KB	Documento
PlayerLiteVersion.txt	04 giugno 2014 14:41	8 byte	Solo testo

DVD 3/4 MASTERIZZATO IN DATA 04 GIUGNO 2014 ORE 14:41 (modifica 14:22)

Registrazione processata in data 11/11/2013 ore 10:23:39.611

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 92

Prove tecniche MCR per Vodafone Utente: 68485294

Server MCR00415

Sessione 2B3:348...578 SATRAGNO ENZA

Server : MCR00415

RGNR: 00005974/2013

RIT: 1446/2013

VOLUME PROPRIETARIO: MCR00000415000002B3-2014060413013089

FILE INTERCETTAZIONE DA:

D0013432.mcr 25 marzo 2014 ore 11:50

A D0021499.mcr 23 maggio 2014 ore 19:49

Una qualsiasi attività copia forense deve mantenere tutti i valori uguali. In questo caso vi è discordanza.

All'interno della cartella

Nome	Data di modifica	Dimensioni	Tipo
Autorun.inf	04 giugno 2014 14:41	60 byte	Documento Unix Eseguiibile
DB_Cache	04 giugno 2014 14:41	--	Cartella
MCR00000415000...140604130130890	04 giugno 2014 14:22	--	Cartella
MCRPlayerAutorun.exe	04 giugno 2014 14:41	532 KB	Documento
MCRPlayerLite.exe	04 giugno 2014 14:41	14 MB	Documento
midas.dll	04 giugno 2014 14:41	383 KB	Documento
PlayerLiteVersion.txt	04 giugno 2014 14:41	8 byte	Solo testo

DVD 4/4 MASTERIZZATO IN DATA 04 GIUGNO 2014 ORE 14:41 (modifica 14:43)

Registrazione processata in data 11/11/2013 ore 10:23:39,611

Prove tecniche MCR per Vodafone Utente: 68485294

Server MCR00415

Sessione 2B3:348...578 SATRAGNO ENZA

Server : MCR00415

RGNR: 00005974/2013

RIT: 1446/2013

VOLUME PROPRIETARIO: MCR00000415000002B3-20140604142253281

FILE INTERCETTAZIONE DA:

D0021500.mcr 23 maggio 2014 ore 20:02:48.012

A D0023140.mcr 02 giugno 2014 ore 00:27

Una qualsiasi attività di copia forense deve mantenere tutti i valori uguali. In questo caso vi è discordanza.

All'interno della cartella

Nome	Data di modifica	Dimensioni	Tipo
Autorun.inf	04 giugno 2014 14:41	60 byte	Documento Unix Eseguitibile
DB_Cache	04 giugno 2014 14:41	--	Cartella
MCR00000415000002B3-20140604142253281	04 giugno 2014 14:43	--	Cartella
MCRPlayerAutorun.exe	04 giugno 2014 14:41	532 KB	Documento
MCRPlayerLite.exe	04 giugno 2014 14:41	14 MB	Documento
mldas.dll	04 giugno 2014 14:41	383 KB	Documento
PlayerLiteVersion.txt	04 giugno 2014 14:41	8 byte	Solo testo

=====
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e vostre indicazioni sul proseguimento delle operazioni di trascrizione.

Quartu Sant'Elena II, 04/08/2016

Tale informativa è stata allegata agli esposti e alle denunce ma le stesse sono state qualificate modo dal Pm è stata qualificata come mod 45

IL Marini, dal canto suo, ha analizzato i supporti già nel verbale operazioni del 2 febbraio 019, dati dal perito ROSSATI NEL 2019 CONFRONTANDOLI CON QUELLI CREATI PRESSO LA PROCURA DI Torino in data

21.11.018 ma anche con BOZZA comunicata al consulente del Carosiello ,Pitzianti con pec **evidenziando anomalie VISIVE E nelle cartelle strutture dei supporti e diversità di Hash stringhe**

RICORDIAMO CHE ,Già, il Marini aveva scritto NEL VERBALE DELLE OPERAZIONI PERITALI DEL 2.2.019 EX ART 360 CPP ALLA CONSEGNA DI TALI SUPPORTI IN Milano (IN MODO OCULATO ED ATTENTO)

"sulla parte frontale due etichette esattamente quella dei dvd denominata "2bc" e "2b9" non sono congrue con le etichette della custodia dei dvd contenuti, in quanto manca la parola broghiaccio . I DVD contenuti non PRESENTANO NESSUN TIPO DI SCRITTA SULLA SUPERFICIE" Il MARINI Ha analizzato visivamente e strutturalmente i supporti

Il Pitzianti nel 2016, invece, nello svolgimento della sua attività di consulente del Carosiello per le trascrizioni dei cd consegnati nel luglio 2016 a Rossati aveva analizzato i cd dati a Rossati dal Pm e li aveva anche fotografati per come risulta dal verbale di inizio operazioni peritali del 27 luglio 016

Il legale avvlaria ha confrontato la bozza del Marini, inviata via pec ,in cui vi erano le foto dei supporti consegnati da Rossati Il 24.01.019(senza scritte nere sulla superficie) ed in cui vi erano l'esame della struttura cartelle di tali supporti con l'Informativa del Pitzianti del 2016 in cui vi erano le foto dei supporti consegnati dal pm Scudieri a Rossati (con scritte nere a pennarello sulla superficie) e l'analisi delle Strutture -

BeNEI

Da tali raffronti risultano chiaramente e senza dubbi , i supporti sono diversi sia per foto (in quelli del 2019 non vi sono scritte sulla superficie in quelli del 2016 ci sono scritte) sia per struttura cartelle ed altro ..

Il cd fornito da Rossati in cancelleria prima sezione collegiale nel 2019 ,per come denunciato dal CAROSIELLO, in seno d operazioni peritali nel verbale del 2 febbraio 019, non sono quelli ricevuti da Pm dott .Scudieri non solo per quanto detto nella denuncia posta contro Rosati e pm Scudieri (mancanza di firma del nostro consulente chiusura di busta con data di chiusura diversa da quella della chiusura delle operazioni peritali e di quella del deposito in cancelleria delle trascrizioni...) ma per gli ulteriori motivi e fatti e circostanze e dati obiettivi per come emersi dal raffronto tra l'analisi e foto poste in bozza dal consulente Marini sui cd nuovi prodotti dal Rossati e dall'analisi e dalle foto dei cd supporti posti dal consulente Pitzianti nel 2016-2017 sui cd oggetto di trascrizione

I DUE CONSULENTI uno nella bozza (consulente del Pm Marini) e l'altro nell'informativa (ctp di Carosiello Pitzianti) allegata alle denunce e prodotta anche in Tribunale , **hanno non solo analizzato riportato descritto le cartelle le strutture i dati del player i volumi proprietario riscontrando anomalie difformità ed altroe mnon coincidenza ma hanno riportato foto scattate sui supporti nel**

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

2019 e nel 2016 (lo scatto delle foto risultava per Pitzianti nel verbale di inizio operazioni del 2016 e per Marini nel verbale di operazioni peritali ex ar 360 cpp del 2.2.019)

Da Cio' emerge che

A) La struttura delle cartelle dei singoli supporti (quelli consegnati a Rossati nel 2016 e quelli da Rossati consegnati nel 2019 al Tribunale di Milano) sono diverse e cio' lo si evince confrontando la bozza ex art 360 cpp di consulenza inviata dal consulente DEL Pm dott Marini via pec al nostro consulente Pitzianti con l'informativa redatta dal nostro consulente dopo le operazioni di trascrizioni svolte nel 2016 e chiuse nel 2017 (**informativa allegata alla denuncia querela presentata sia a Milano per le alterazioni dei cd sia a brescia contro pm Scudieri**)

b) le foto dei cd consegnati nel 2019 alla Cancelleria di Milano da Rosati (per come riportate in bozza dal Marini) sono prive di scritta con pennarelli a differenza dei cd consegnati dal Pm Scudieri a Rossati nel 2016 per le trascrizioni per come fotografate dal consulente pitzianti (si da' atto nel verbale di inizio operazioni peritali del 2016 che il ctp procedeva a foto) Nella bozza del consulente del Pm , Marini , vi sono le foto dei cd privi di scritte ,invece ,nell'informativa del PITZIANI VI SONO le foto fatte in sede di apertura operazioni peritali da pitzianti CHE PRESENTANO scritte con pennarello indelebile (SI ALLEGANO BOZZA E INFORMATIVA)

E' PERTANTO EVIDENTE CHE SI TRATTANO DI SUPPORTI DIVERSI

Quelli consegnati da Rossati nel 2019 non sono quelli che il PM GLI HA CONSEGNATO I

Il Rossati non ha consegnato i supporti in cancelleria nel 2017 perché non erano da lui stati presi in cancelleria ma erano stati a lui dati dal pm che non li aveva mai depositati A riprova di ciò vi sono dati chiari

1) Il Rossati non li deposita

Il nostro consulente a nostro quesito sul motivo per il quale alla chiusura delle operazioni peritali non fossero stati sigillati anche i reperti risponde perché il Rossati gli aveva detto che li avrebbe chiusi lui dopo aver parlato con il pm visto che le buste in cui vi erano i supporti gli erano state consegnate aperte ,per come si legge da risposte del Perito Pitzianti ai quesiti posti dalla presente difesa del 23.2.019 con relazione inviata via pec(si allegano)

" Ricordo che il dott. Andrea Rossati, poiché i reperti erano stati trovati all'interno di buste già aperte e il Rossati mi dichiarava che le aveva ritirate aperte, comunque avrebbe provveduto lui a richiudere i plichi successivamente, solo dopo aver comunicato al P.M. il particolare che le buste dei reperti erano state trovate aperte e le copie risultavano P.G. e non A.G. Non so se e quando sono state chiuse le buste. In mia presenza non sono state chiuse. Comunque, io non avevo ulteriore interesse a partecipare alla chiusura delle buste, poiché già in possesso delle copie integrali dei DVD consegnatemi come da verbale dal dott. Andrea Rossati. Ed avendo inoltre avuto copie integrali dei supporti informatici, scatto delle foto, mi ritenevo abbastanza garantito per la tutela C.T. tecnica del mio assistito Sig. Carosiello.

Confermo che non ero presente alla chiusura delle buste..."

AVER FOTOGRAFATO i DVD e averne fatto copia per redigere Informativa analizzando struttura ed altro DA PAETE DEL Pitzianti HA CONSENTITO A questa difesa con il confronto con i dati risultanti

nella bozza del dott. Marini DI RICONTRARE LA DIVERSITA' DEI CD IN ORIGINE DATI A ROSSATI da quelli CONSEGNA TI NEL 2019 DAL ROSSATI

QUINDI, FACENDO UN'operazione di sintesi matematica abbiamo

1) IN TALE PROCESSO NON SONO MAI STATI DEPOSITATI CD SUPPORTI da Parte del PM, sebbene il pm abbia chiesto trascrizioni ed il tribunale le abbia ammesse nonostante tutte le eccezioni formulate dalla presente difesa sulla scorta di quanto evidenziato dal perito e dal consulente dopo la consegna dei supporti dal Pm a Rossati (buste aperte strappate assenza di libri copia pg ... masterizzazione domestica assenza di stringa e di codici e di catena di custodia e masterizzazione -..)

2) IL PM Insieme a Figliuolo e isp Della Bella (lo dice in nota del 7.2.018 l'ispettore della Bella) hanno prelevato dall'ufficio RIT DI MILANO in data 7.7.016, i supporti per consegnarli a Rossati

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario
c.a. Sost.Proc. dott. Adriano SCUDIERI . S E D E .

In riferimento alla Vs. delega orale d'attività d'indagine del 07 c.m. relativa ad appurare le modalità adottate per la masterizzazione delle conversazioni intercettate nell'ambito del proc. pen. in oggetto indicato, si riferisce quanto segue:

In data odierna ho provveduto a contattare personale della P.G. Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria - di Torino, che hanno materialmente svolto, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Torino, le operazioni di intercettazione e precisamente il Mar. Giuseppe ZOTTOLA ed il L.ite Nicola MARTINELLI.

Gli stessi riferivano che, come da disposizioni interne in vigore da alcuni anni (anche nel periodo in esame), al termine delle operazioni di intercettazione, viene effettuata la masterizzazione di un solo CD/DVD non riscrivibile per ogni elenza contenente sia le registrazioni foniche captate che i brogliacci redatti dalla P.G. operante in formato tale da non consentire alterazioni ero modifiche, aggiungendo inoltre che non vengono effettuate copie, anche solo parziali, dello stesso.

Detti CD/DVD vengono poi depositati presso la segreteria del P.M. ed allegati agli atti del proc. pen. per cui sono state autorizzate fino al completamento dell'intero iter processuale.

Nel caso in esame, avendo il PM della Procura della Repubblica di Torino titolare delle indagini, trasmesso il fascicolo a questa Procura della Repubblica per competenza, qui inviava anche nr. 58 CD/DVD relativi alle intercettazioni svolte, che venivano debitamente depositati presso l'ufficio R.I.T. in data 12.02.2016 (vedasi allegata nota di trasmissione per il deposito a firma del PM SCUDIERI datata 10.02.2016).

Detti plichi venivano poi ritirati dal medesimo PM unitamente allo scrivente ed all'Ass FIGLIUOLO Vito, dall'ufficio RIT della Procura della Repubblica di Milano in data 07.07.2016 al fine di poterli consegnare al perito nominato dal Tribunale di Milano - 1ª Sezione Penale, Sig. ROSSATI Andrea, incaricato di effettuare le trascrizioni integrali di alcune conversazioni.

Nella circostanza si appurava che i suddetti CD/DVD erano stati riposti dalla P.G. operante in varie buste di carta gialla, chiusa con del semplice nastro adesivo ed all'esterno applicata copia della copertina di uno dei CD/DVD contenuti ove compare anche la scritta "copia PG", la P.G. procedente, il numero di proc. pen., il numero RIT ed il numero parziale intercettato.

Al fine di individuare con assoluta certezza i CD/DVD contenenti le conversazioni per cui era stata richiesta la trascrizione, da consegnare poi al perito per la prevista trascrizione, ed essendo diversa la prassi di repertazione in uso presso la Procura della Repubblica di Milano, probabilmente è stata effettuata una verifica visiva del contenuto di alcuni di essi aprendo semplicemente l'involucro esterno costituito appunto da una semplice busta di carta gialla chiusa con del nastro adesivo, visto anche che in alcune di esse sono contenuti più CD/DVD; stante il lasso di tempo trascorso non si è in grado di indicare chi ha materialmente proceduto a tale operazione.

In data 20.07.2016, come da disposizioni ricevute dal PM SCUDIERI, lo scrivente procedeva pertanto a consegnare i nr., 6 DVD selezionati al perito nominato (vedasi allegata nota).

Ispettore Capo della P. di S
Fabio DELLA BELLA

Ergo i cd MAI DEPOSITATI dal PM NE' NELLA FASE CAUTELARE Né DAVANTI al Gip Né davanti al Tribunale (vedasi richieste ed applicazioni misure cautelare e richiesta di giudizio immediato e disposizione di giudizio immediato e vedasi produzione documentale del Pm in seno al giudizio immediato e risposta del Pm al presente avvocato circa i supporti che si allega)

3) Il ROSATI Ha ricevuto le copie che erano PG modificabili senza catena di custodia e di repertazione senza stringa di sicurezza e senza codici , aperti scrivibili modificabili(mentre Martinelli anche all'udienza del 28.04.017 aveva detto che l'unica copia esistente era AG non modificabile , copia che non vi è)e con cartelle e con anomalie e diversità di orari e di volume proprietario con note e con brogliaccl aperte in buste strappate senza plichi (vedasi escussioni del 27,2.017 e verbali inizio e chiusura operazioni peritali e verbale del martinelli del 28.04.017)e in numero inferiore a quello originario che era 6 (lo dice in verbale apertura di sigilli de 2014 luogotenente Tonante con riferimento ai supporti del Carosiello) ora sono 4 quelle del Carosiello (si allega verbale del luogotenente Tonante)

3 Bis) Originariamente la copia esistente era AG per come da dichiarazioni del Martinelli sia all'udienza dibattimentale del 28.04.017 sia al l'ispettore della bella nota del 7.2.017 Oggi è scomparsa Era Rimasta solo quella PG consegnata al Rosati nel luglio 2016, oggi anch'essa scomparsa !!

4) Il Rossati , infatti,non ha consegnato i Cd i supporti a lui dati dal PM UNITAMENTE ALLE trascrizioni nel 2017 .Nel foglio con cui si depositavano le trascrizioni ,infatti ,non vi è alcun deposito di supporti se non un cd contenenti i suoi lavori di trascrizione (deposito avvenuto in data 30 gennaio017)

5) nel fascicolo si trovano solo le trascrizioni senza alcun supporto audio

5Bis) inoltre IL PM , dopo le denunce del Carosiello da lui non valutate se non come non notizia di Reato e dopo la denuncia contro di Lui, INVECE ,HA TENTATO DI far SOSTITUIRE i supporti MAI DEPOSITATI con NUOVI CD trasmessi in data 23.01.018 !!

6) Il Rossati solo il 24.,01.019 (dopo l'esito negativo dell'operazione ex art 360 cpp svolta in cancelleria a Milano prima sezione penale in data 18.01.019 e disposta da procura di Brescia) ha consegnato su sollecitazione del TRIBUNALE supporti MA tali supporti sono diversi da quelli a lui dati in origine sia per struttura e cartelle che per supporto esterno su cui mancano le scritte con pennarello ed inoltre vi è modifica nelle etichette (dati rilevati già nel verbale del 2 febbraio da Marini consulente del Pm di Brescia e dallo stesso nella sua bozza)

7) ERGO NON VI È MAI STATO DEPOSITO DELL'unica copia PG ed il RosSATI NON la consegnò , forse perché non era stata a lui consegnata dalla cancelleria avrebbe dovuto restituirla al Pm.

Il deposito dei supporti mai prima depositati dal Pm non poteva essere fatto dal perito del tribunale. Il Rosati avrebbe dovuto riconsegnare i supporti al Pm Il Pm NON LI AVEVA MAI DEPOSITATI!! Come poteva il Rossati Depositarli ??Il Rossati nella sua nota del 24.01.019 di accompagnamento non dice se CIO' CHE DEPOSITA Siano i supporti a lui consegnati nel luglio 2016 o se lui li aveva già consegnati al pm che glieli aveva dati in origine ----

Il TRIBUNALE SOLLECITA (per quanto risulta dalla nota del Rossati del 24.01.,019) il deposito di supporti Ma il Tribunale non poteva farlo perché i cd non erano mai stati oggetto né di richiesta né di deposito del Pm

!!Atto ABNORME Il non previsto dalle norme e quindi nullo e che rende inutilizzabile nulli tutti gli atti e depositi e supporti e trascrizioni atto viziato da eccesso di potere

7BIS) Ed ,inoltre , non vi è piu nemmeno l'unica copia pg dopo che era venuta già meno ,essendo scomparsa la copia AG(secondo Martinelli in origine unica prodotta)

8) VI è QUESTA NUOVA COPIA DI CUI NON SI SA NULLA che non è ne' quella AG né quella PG

9) i supporti audio e decreti e verbali non erano versati nel fascicolo dibattimentale in violazione dell'art 431, 454 cpp

Nel Verbale del 23.06.2017 la difesa Carosiello non avendo dal tribunale ricevuto risposta , deposita altra memoria con la quale ribadiva la ritenuta nullità delle intercettazioni telefoniche e di quant'altro oggetto di eccezione presentata alla scorsa udienza relativa alla tardiva iscrizione del registro degli indagati del carosiello e alla mancata comunicazione degli avvisi ed altro , chiedendo anche l'espulsione dal fascicolo dei brogliacci

Il TRIBUNALE SUCCINTAMENTE DECIDEVA " il tribunale sulle questioni oggi proposte dall'avv. Iaria ,rilevato che ogni questione sul contenuto del fascicolo del dibattimento andava proposta ai sensi dell'art 491 cpp prima della declaratoria (già intervenuta) di apertura del dibattimento; ribadito il tenore dell'odierna ordinanza ,appena pubblicata in udienza ,nella quale si è concluso per l'insussistenza di ipotesi di nullità e si è rimandato alla fase decisoria la valutazione delle eventuali inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte dall'ag di torino prima della Trascrizione degli atti Al PM di Milano

PTM Rigaretta le eccezioni odierne e dispone procedersi oltre "

Ma Come poteva il sottoscritto Carosiello muoversi processualmente in modo diverso

I CD NON ERANO STATI PRODOTTI né dal pm né dal gip NEL FASCICOLO !!quindi

- 1) Era il tribunale che , controllando i depositi ed il fascicolo formato dal gip ,non essendoci i supporti ,non doveva ammettere la perizia trascrittiva
- 2) La presente difesa, dal canto suo, ha formulato le eccezioni ed aveva chiesto che non si procedesse a trascrizioni
- 3) Inoltre, solo quando ha avuto la possibilità tramite consulente di verificare analizzare i supporti Né ha evidenziato tutte le anomalie e violazioni di norme ed altro eccependo anche inutilizzabilità e nullità ex art 178 lettera b e c. Il tutto con una CHIARA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL CAROSIELLO DERIVANTE DAL MANCATO DEPOSITO DEI CD e dei supporti e dei decreti e verbali ed altro

In realtà il Pm non ha mai depositato le intercettazioni o meglio i supporti contenenti conversazioni

Inoltre, ora per come sopra detto non vi è non solo la copia AG (quella di cui parlava Martinelli) Ma nemmeno la copia PG prima nella disponibilità del Pm e mai prodotta . Oggi, vi è una copia prodotta da Rossati diversa che non è quella a lui consegnata.

Pertanto non solo non vi è autenticità ma addirittura non vi sono i supporti contenenti le intercettazioni ma vi sono diversi supporti diversi non solo perché visivamente sono diversi (mancano le scritte sui dvd)ma

anche sono diversi per struttura delle cartelle ed anche le etichette sono diverse Ergo Non vi è AUTENTICITA'.

IL TRIBUNALE DI MILANO CON ORDINANZA DEL 29.03.018 aveva rigettato le eccezioni della presente difesa affermando che allo stato non vi erano dubbi sull'autenticità dei supporti

MA OGGI CERTO CI SONO TUTTI GLI ELEMENTI FATTUALI e scientifici derivanti da analisi strutturali e visive dei supporti PER AFFERMARE che NON VI è AUTENTICITA' MA DIVERSITA' DEI SUPPORTI

NON SI POSSONO SFORNARE DISCHETTI COME PANE senza rispettare le norme e a lesione del diritto di difesa del Carosiello , chiedendo sostituzioni ...che SEMBRANO AVER IL SAPORE DI CONFESSIONE DI ERRORI PRESENTI

I dvd, inoltre, di cui parla il Tribunale, per come detto sopra per affermare non si comprende come, l'autenticità, visto che comunque si tratterebbe di supporti diversi, supporti che sono stati oggetto di attività estrattiva per rilascio copie ad opera del perito Vitiello SONO RISULTATI ESSERE inviati da Milano e non da Torino (come direbbe Il Tribunale, vedasi verbale che si allega del 16.7018) Nel verbale si indicano lo squarcio sulla busta dal lato in cui non vi sono timbri Quindi non vi è nemmeno la provenienza da Torino ed allora?? Quale autenticità ??

A ciò si aggiunge per come da bozza del consulente del PM di Brescia DOTT MARINI che i CD ora presenti nel fascicolo perché depositati da Rossati (supporti diversi da quelli provenienti da Torino e nella disponibilità del PM mai depositati) su disposizione del tribunale (atto abnorme) **non corrispondono (sono state fatte le verifiche degli hash e delle strutture e dei player e del volume proprietario) con quelli creati presso la procura di TORINO**

RICORDIAMO CHE IL MARTINELLI AVEVA all'udienza del 21.06.018 affermato a pag 137 delle trascrizioni che ciò che rilevava per verificare l'autenticità l'assenza di manomissioni tra cd e' il confronto degli hash Ergo verificata dal consulente della Procura di Brescia la differenza di hash tra cd si ha differenza di supporti e non autenticità' e modificazione alterazione non solo non autenticità

PROBLEMI del mio consulente nello svolgimento della Sua attività

- 1) Intanto la mancata partecipazione all'estrazione dei dati dal server per come e nei termini di cui sopra
- 2) Inoltre, Il nostro consulente per come da verbale del 25.10.018 di conferimento incarico Marini e quindi per come da imposizione del pm di contro alla nostra eccezione **non ha ottenuto le copie (difetto del contraddittorio in violazione dell'ordinanza gip ,per cui si è già eccepita nullità su cui si insiste che il Pm ha rigettato senza averne il POTERE)** dei cd estratti dal Marini a Milano e Torino nel corso del 360 cpp ! IL PITZIANTI Le ha dovute richiedere al consulente che solo dopo li inviava telematicamente al nostro consulente ma in forma che non riusciva

ad aprire ,tanto che lo stesso lo comunicava .Ma come da pec il Marini addebitava cio' ad una compressione dei files da parte sua ed ad una password che lui Marini avrebbe inviato .(pec del 1 marzo 019 che si allega con cui il consulente Marini inviava bozza) Puntualmente, codesto avvocato presentava richiesta ed istanza per ottenere copie che consentissero al proprio consulente di operare ergo che si aprissero . Si formulavano contestualmente eccezioni di nullità(si allega) Ma nulla il consulente ricevuta la password non riusciva ad aprirli ed analizzava invece quanto risultava da verbale di operazioni conclusivo che si allega con ogni allegato che si analizzerà a breve il pm non rispondeva in alcun modo e si formulava istanza affinché il pm decidesse sulle varie istanze depositata il 15.maggio 019

- 3) Ma già mia difesa comunicava con istanza DEL 20.11.2019 al pm Pappalardo tali difficoltà e chiedeva nuovi copie con nuova estrazione in presenza dei due consulenti,viceversa su stessa istanza il pm rispondeva solo il 16 maggio019 (dopo vari solleciti che si producono)" visto si rappresenta che il difensore della persona offesa puo' ottenere copia dei supporti informatici depositati dal consulente tecnico del pm si rigetta eccezione di nullità (MA COME??) PUO? UN PM RIGETTARE ECCEZIONE DI NULLITA' o deve fare cio' che è richiesto dalla legge!!!

CONCLUSIONI DEL 360 cpp

ANALIZZO UNA "ANOMALIA VOLUTA" FONDAMENTALE CHE HA CONSENTITO DI CHIUDERE LA CONSULENZA A TARALLUCCIO E VINO A FAVORE DEL PROCURATORE DI MILANO

INIZIAMO

Nella specie rappresento che nell'istanza depositata in cui in calce vi è provvedimento del pm

Pappalardo del 16 maggio 019 vi sono allegate due pec una inviata da Cesare Marini a Pittizanti il 7 marzo 019 alle ore

E l'altra precedente del 6 marzo 019 inviate dal pitzianti al Marini

Il Pitzianti rappresentava che non era possibile aprire cd e si richiedeva copia e di risposta Cesere Marini rappresentava che i cd suoi si aprivano senza errori e non capiva

dunque

come

mai

li

riscontrasse

5. RICEVANZA ERRORI sulla estrazione ISO

Givedì 7 marzo 2019 - 09:24

Da: cczare.mir@isf.ora.it

A: stuchoperitalepizianti

Buon giorno, li ho provati anche io e non mi danno errori probabilmente sarà un problema di trasmissione. Io non ho più i DVD originali ma solo gli ISO che sono quelli inserite nel sito, per cui sono da richiedere alla segreteria della PM. Ho infatti parlato con lui e mi ha detto di richiederli direttamente in Procura. Per quanto riguarda la CT, speravo di depositare la prima parte relativi agli hash invece il pm vuole che depositi tutto al termine del quesito per cui, essendo il 360 esclusivamente sugli hash, invierò solo la relativa parte per le osservazioni.

Buona giornata

Cesara Marini

Il 06/03/2019 10:50, stuchoperitalepizianti ha scritto:

Gentile collega,

Il informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosello l'estrapolazione dati sono state tutte aperte, estratti i dati, purtroppo solo i file ISO (copia immagine regolarmente rasterizzata su DVD) mostrano errori, non permettendo di poter aprire il programma MCR Area (permette solo di visualizzare l'albero cartelle e file) sono momentaneamente bloccato.

Prima di scriverti questa mia mail, ho accuratamente analizzato il tutto per assicurarmi sulle operazioni effettuate.

Considerato che devo assicurare tutto il contenuto in modo chirurgico, ti chiedo la cortesia di potermi inviare ogni singola copia conforme a quella in tuo possesso, e con apposta sopra di ogni singolo DVD la tua firma in modo che gli stessi permettano di aprire la prima videata AREA per l'inserimento delle chiavi d'accesso.

Il programma MCR Area non permette tali operazioni.

Questo il mio indirizzo: STUDIO PERITALE PITZIANI Via Garzia, 74 03045 Quartu Sant'Elena (CA)

Un posta aerea ti permetterà di riceverli in 2 giorni.

Cordiali Saluti Pizianti

CONFESIONE NESSUN PROBLEMA PER I CD TENUTI DAL MARINI :DATO ESSENZIALE

Ancora prima

Il consulente Marini aveva detto con molta fermezza

Da "cesare.marini69@pec.it" <cesare.marini69@pec.it>
A "studoperitalepitzianti" <studoperitalepitzianti@legalmail.it>, "Carlo Pappalardo"
<carlo.pappalardo@giustizia.it>
Data venerdì 1 marzo 2019 - 15:25

9735/17

Buongiorno, le invio il testo relativo alla CT del fascicolo in oggetto
relativa alla prima parte del quesito ovvero il calcolo degli hash.
I dvd ho iniziato a caricarli ma sono piuttosto grossi per cui deve avere
un attimo di pazienza. Sono compressi con parola chiave che verrà
comunicata mezzo sms appena scaricati i dvd.
Rimango in attesa di sue osservazioni.
Cordiali saluti
Cesare Marini

Allegato(1)

ct_ctp.pdf (811 Kb)

https://webmail.pec.giuffre.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.201901... 17/03/2019

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e
Venezia Pagina 107

Ergo FINO A 7 marzo 019 le copie si aprivano funzionavano non vi erano errori PER CONSULENTE MARINI

CI SI è RECATI IN segreteria per ottenere copie dei cd ma non è stato possibile ottenerle

IL 30 maggio 019 MAGICAMENTE VIENE depositata consulenza d AL Marini in cui lo stesso dice di poter rispondere al primo quesito affermando con certezza che gli hash non corrispondono e che l'accertamento avviene in modo oggettivo su calcolo matematico ma ha rappresentato di non poter proseguire con il secondo quesito perché mancherebbe la psword che farebbe accedere aprire i cd !E DA QUI TUTTO IL NOSTRO STUPORE

CI SI SAREBBE ASPETTATI DI TUTTO MA QUESTO NO !! Perché??

Perché è smentito dalle stesse carte che promanano da consulente MARINI

MARINI DA' ATTO DELLE DIVERSITA' DI MEMORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA'DELLE CARTELLE DEL VOLUME PROPRIETARIO che ,invece, afferma dovrebbero essere uguali da l'atto che gli hash non corrispondono

Ma si blocca Sul secondo quesito affermando di non essere riuscito ad ottenere le pasword per poter ascoltare le intercettazioni d'interesse (pag 13) VEDIAMO DI CHE PSWORD PARLIAMO

P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA - P/P 727/15 RGNR PM

Oggetto: P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA - P/P 727/15 RGNR PM Milano - Richiesta password accesso intercettazioni AREA
Mittente: 'cesare.marin69@pec.it' <cesare.marin69@pec.it>
Data: 14/03/2019, 10:26
A: procuratore.procura.milano@giustiziaert.it, Carlo Pappalardo <carlo.pappalardo@giustizia.it>
ID-Messaggio: <06fbf553-4366-3906-0d0c-d2e5f81f980b@pec.it>
Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Thunderbird/60.5.3
Versione-MIME: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----838A9684970C63AB83FFC14F"
Content-Language: it

Egregio Sig. Procuratore,

In data 15 ottobre 2018 sono stato incaricato dal dott. Carlo PAPPALARDO sost. Procura dello Repubblica di Brescia di eseguire una consulenza tecnica relativa al fascicolo 9735/17 RGNR BRESCIA per la verifica del file audio delle intercettazioni nell'ambito del fascicolo 727/15 RGNR Milano in carico al dott. Adriano SCUDERI.

Per poter terminare l'incarico assegnatomi mi è necessario aver la password che permette l'accesso al programma della ditta AREA la quale dovrebbe essere agli atti del procedimento penale.

Le chiedo cortesemente se può comunicare alla relativa cancelleria questa mia richiesta in modo che possano fornirmela più velocemente così di terminare la consulenza.

La password potrà essere comunicata via PEC all'indirizzo cesare.marin69@pec.it

Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma del sost. Dott. Carlo PAPPALARDO.

Distinti saluti

Cesare Marin

Allegati

9735_17_richiesta_password_milano.pdf

707 kB

SONO LE PASword che permettono l'accesso al programma della ditta area la quale dovrebbe essere agli atti del procedimento penale in cui dovevano essere prodotte da scudieri.

P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA - P/P 727/15 RGNR PM

Oggetto: P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA - P/P 727/15 RGNR PM Milano - Richiesta password accesso intercettazioni AREA
Mittente: "cesare.marin@pec.it" <cesare.marin@pec.it>
Data: 14/03/2019, 10:26
A: procuratore.procura.milano@giustiziacert.it, Carlo Pappalardo <carlo.pappalardo@giustizia.it>
ID-Messaggio: <06fbf653-4366-3906-0d0c-d2e5f81f980b@pec.it>
Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Thunderbird/60.5.3
Versione-MIME: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----838A96B4970C63ABB3FFC14F"
Content-Language: it

Egregio Sig. Procuratore,

In data 15 ottobre 2018 sono stato incaricato dal dott. Carlo PAPPALARDO sost. Procura della Repubblica di Brescia di eseguire una consulenza tecnica relativa al fascicolo 9735/17 RGNR BRESCIA per la verifica del file audio delle intercettazioni nell'ambito del fascicolo 727/15 RGNR Milano in carico al dott. Adriano SCUDIERI.

Per poter terminare l'incarico assegnatomi mi è necessario aver la password che permette l'accesso al programma della ditta AREA la quale dovrebbe essere agli atti del procedimento penale.

Le chiedo cortesemente se può comunicare alla relativa cancelleria questa mia richiesta in modo che possano fornirmela permettendomi così di terminare la consulenza.

La password potrà essere comunicata via PEC all'indirizzo cesare.marin@pec.it.

Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma del sost. Dott. Carlo PAPPALARDO.

Distinti saluti

Cesare Marin

Allegati

9735_17_Richiesta_password_milano.pdf

707 kB

1 di 1

29/03/2019, 09:2

MA IL DOTT SCUDIERI HA INDICATO

1) Che tali password non sono in atti del procedimento

2 Invece che li potranno richiedere al gruppo area



PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale Ordinario di Milano

Direzione Distrettuale Antiracket

N. 73779 R.G. S.R. mod. 21

Al Sig. Procuratore della Repubblica
sede

Milano, 18.03.2019

Oggetto: istanza con cui l'ing. Cesare Maria Maffei richiama al fascicolo 9735/2017
R.G.M. Brescia.

Con riferimento all'istanza in oggetto si rappresenta che nulla osta al rilascio
della massima judicata che non è potuto presente agli atti del procedimento
penale che deve essere disatteso, d'istinta, alla società AREA
Società a partecipazione - in modo 800.000,00€.

Cordiali saluti.

**H. PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA**
SCUDIERI MILANO - Sost.

Ufficio Milano - Via Carlo Farini, 1 - 20124 Milano - Vp. stanza 5.11
Tel. 02/733971 - 02/5199919 - E-mail: scudieri@giustizia.it



Proc. pen. n. 9735/PC/2017 R.G.N.R. Mod.21

426

37



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il
Tribunale Ordinario di Brescia

Ufficio del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Carlo Pappalardo
Città Giudiziaria - Via L. Gonzaga n. 40 - cap. 25121 Brescia
Tel. 030/7675333 (diretto) - 5204 (Segreteria) - 5346 (P.G.) - 030/7675097 (fax)
e - mail carlo.pappalardo@giustizia.it

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO

- artt. 408, 411 c.p.p., 125 d. lgs. n. 271/1989 -

Al Sig. Giudice per le indagini preliminari - sede

Il Pubblico Ministero, dott. Carlo Pappalardo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia,

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di Adriano SCUDIERI, in relazione al reato p. e p. dall'art. 323 e 612 c.p.

Osservato preliminarmente, che in seguito a formale opposizione alla richiesta di archiviazione datata 17.7.2017, il G.I.P. del Tribunale di Brescia all'esito dell'udienza, ex art. 409 co.2 c.p.p., con ordinanza datata 24.7.2018, indicava come necessaria in ordine alle determinazioni sulla richiesta di archiviazione l'esecuzione di accertamenti volti a verificare la conformità dei files audio riversati nei dischetti prodotti nel fascicolo processuale pendente davanti al Tribunale di Milano con i dati riferibili al Carostello contenuti sul server della Procura della Repubblica di Torino, indicando, in caso di verificata non conformità del numero dei files o della loro durata, il contenuto degli eventuali files espunti (in tutto o in parte) ovvero in altro modo modificati;

Rilevato che al fine di dare esecuzione a quanto richiesto quest'ufficio disponeva l'esecuzione di una consulenza tecnica, ex art. 360 c.p.p., che consentiva di verificare la difformità degli Hash dei

files contenuti in quattro dvd "2b3" creati nel server della Procura di Torino e i quattro dvd acquisiti presso il Tribunale di Milano. Le successive operazioni di ascolto delle intercettazioni, necessarie per valutarne l'attendibilità non sono state effettuate dal consulente tecnico poiché le password necessarie per l'ascolto non sono state reperite. In particolare alla richiesta della predetta password, autorizzata dallo scrivente, inoltrata dal consulente tecnico via P.E.C., la Procura della Repubblica di Torino ad oggi non ha risposto, mentre il Tribunale di Milano ha riferito di non esserne in possesso. Infine la società Area interessata ha comunicato l'impossibilità di aggirare il blocco della password.

Ritenuto che alla luce dell'impossibilità oggettiva di accertare se le intercettazioni contenute nei dvd trasmessi al Tribunale di Milano corrispondano alle intercettazioni contenute nei dvd, formati dal consulente tecnico, presso la sala server della Procura di Torino, non sono emersi ulteriori elementi che possano in qualche modo modificare il giudizio espresso con richiesta di archiviazione del 17.7.2019, che qui si intende integralmente richiamata.

PQM

chiede l'archiviazione del procedimento con conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio. Nulla in sequestro.

Brescia, - 1 OTT. 2019

Il Procuratore della Repubblica
dott. Carlo Pizzipalato - sost.

- 1 OTT. 2019

Visto,

Il Procuratore della Repubblica f.f.
dott. Carlo Noerzio

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Brescia
Depositate in Segreteria
il 4 OTT. 2019
IL CANCELLIERE BG
(D.ssa Giuseppina Bellitto)



IL PM PAPPALARDO CERCA DI NASCONDERE DATI FONDAMENTALI Chiude

1)Affermando in maniera sibillina(sotto SILENZIO) il passaggio della diversità degli hash e non menzionando le diversità riscontrate dal Marini in termine di memorizzazione dati ed in termini di cartelle e dei volume proprietari e dei programmi che lui stesso dice dovrebbero essere uguali in quanto dovrebbero essere copie che derivano da stessa fonte MA IL PM NULLA DICE

2) affermando che il mancato reperimento delle password necessarie per l'ascolto delle intercettazioni impedivano le successive operazioni di ascolto

3) affermando che il procuratore di Torino non aveva risposto alle pec inviata da consulente Marini con sua autorizzazione e che il gruppo area verbalmente diceva di non poter porre Sblocco

Fantastico ed assurdo per diversi motivi

1) Intanto quali password si vogliono per l'ascolto !!!?

2) LE UNICHE PASSWORD ,CHE SONO STATE SEMPRE LE STESS E cioè QUELLE CHE SONO STATE UTILIZZATE PER APRIRE TUTTI I CD SFORNATI NOTI A TUTTI PERCHÉ PIU' VOLTE COMUNICATE DAL PROCURATORE DI TORINO anche con invio dei cd al gip di Brescia , sono individuate in modo certo sempre uguali e sono le stesse utilizzate da Vitiello il 16 07.018 per fare copia di copie di cd prodotte da pm Scudieri a Milano per sostituirli con quelli originali in data 23.01.018 e sono le stesse utilizzate da Rosati per perizia trascrittiva e da Pitzianti per i verbali ed operazioni del 22.06.018 su

disposizione del gip di Brescia per confrontare cd trasmessi dal
Procuratore di Torino inviati il 22 marzo 018

Si riportano in immagine le pasword presenti nei diversi atti del
processo penale BEN NOTE A PM SCUDIERI CHE RICEVEVA I CD
DA PROCURATORE DI TORINO in data 22 gennaio 2018 dove sono
riportate vedasi comunicazione che si allega e si riporta in
immagine SCUDIERI NON VUOLE CHE SI FACCIA
ACCERTAMENTO !! OSTACOLO E DOLO DEL PM !!

ERGO LA CHIUSURA E' VOLUTA . Non SI è VOLUTO PROCEDERE NELLE INDAGINI e cio' lo si afferma con certezza

1) *Le password vi erano*

2) *le password erano presenti in atti, atti che erano stati esaminati dal consulente Marini all'inizio delle operazioni peritali in data 25.10.,019, quando esaminando proprio appunto i cd inviati dalla Procura di Torino nel marzo 018 ,ha potuto vedere le password nella lettera di accompagnamento ai cd che si è prodotta sopra in immagine.*

3) *il Pm Scudieri Le conosceva non e' vero che non sono negli atti basta pensare agli atti di Rosati ED agli atti di Vitiello ed ai cd che lui stesso ha prodotto in gennaio 2018 !*

4) *Le conosceva il Rosati che per come è stato chiamato a restituire cd che non aveva, lo aveva dichiarato il 18.1.018, poteva essere richiamato anche dal pm per ottenere password*

5) *Le conosceva il pitzianti che lo disse al Marini*

Il PM Pappalardo ancora aggiunge , quasi a bloccare a scongiurare ogni altra indagine , che non erano emersi elementi ulteriori ?? ASSURDO ? e tutto quello che finora è stato riscontrato nel corso del 360 cpp ed in particolare le diversità degli hash che per come dice maresciallo Martinelli ,gdf precedente, sono quelle che sanciscono se i cd sono stati modificati le differenze nella memorizzazione e nei volume proprietari tutto presenti in consulenze dei vari consulenti anche ultime e nella bozza ed ancora

Altro dato fornito al Carosiello da Ptzianti IMPORTANTISSIMO CHE SMONTA LA CONSULENZA E LE CONCLUSIONI POSTE E LA STESSA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE :

le conversazioni tra i due consulenti che si allegano in quanto date per ragioni di difesa , SONO SCONVOLGENTI IL Marini è sicuro che sono alterati ma in consulenza non lo dice

MARINI CHIAMA PITZIANI SCONVOLTO DA CIO' Che ha trovato analizzando | cd

	Trascrizione Integrale Dialogo tra consulenti (2)
---	---

STUDIO PERITALE MARIANO PITZIANI via Gorizia, 74 – 09045 Quartu Sant'Elena (CA)

Parlatori in ordine di presenza:

CTPM Cesare Marini

CTPO Mariano Pitzianti

PARLANTE	TRASCRIZIONE INTEGRALE
CTPO Pitzianti	Pronto?
CTPM Marini	Ciao, sono Cesare Marini, ti disturbo?
CTPO Pitzianti	Oh, ciao Cesare, sì sì, dimmi
CTPM Marini	Mi serve un'indicazione da te velocissima, <u>sempre sulla nostra cosa. Allora, se lo dal server di Torino faccio l'operazione che abbiamo fatto, se è o non è una copia o comunque l'originale iniziale dovrei trovarmi il player e tutto come quella di Milano, giusto?</u>
CTPO Pitzianti	Esatto
CTPM Marini	Domandona, esatto, perfetto è completamente diversa, ha degli xml diversi
CTPO Pitzianti	Sì, lo so che è diversa, infatti...
CTPM Marini	Le linee tredici
CTPO Pitzianti	È l'osservazione che ho fatto io

CTPM Marini	Sì sì
CTPO Pitzianti	inizialmente perché (inc) del backup non varia (inc)
CTPM Marini	Esatto
CTPO Pitzianti	Il backup è quello
CTPM Marini	Esatto
CTPO Pitzianti	Rimane ... questa è una delle...
CTPM Marini	È solo una conferma
CTPO Pitzianti	Delle condizioni che ...
CTPM Marini	Mh
CTPO Pitzianti	Che io ho portato avanti, ma a parte questo
CTPM Marini	Certo, certo
CTPO Pitzianti	Ma ce ne sono anche altre ...
CTPM Marini	<i>Sì, ma lo sai cosa c'è? Che non voglio uscire dal quesito, in modo tale che io il quesito lo chiudo tranquillamente e va bene anche all'avvocato e tutto, dopo di che se il PM decide di farmi fare qualcos'altro, bene, però dopo che mi hai detto quello lo ho curiosato e giustamente ... se un hack... cioè se la copia originale il player deve essere uguale a quello di Milano che abbiamo fatto per ultimo, no son diversi, uno è tredici, uno è trentacinque, l'xml è diverso..</i>
CTPO Pitzianti	<u>Sì, ma infatti nella mia relazione io l'avevo messo... nella mia mia relazione, tu non la conosci</u>
CTPM Marini	<u>No, io non ce l'ho quella</u>
CTPO Pitzianti	<u>Non la conosco ma in una mia relazione ho detto che un backup fatto al momento della chiusura delle operazioni di intercettazioni</u>
CTPM Marini	Sì sì sì
CTPO Pitzianti	Deve rimanere... ehm ... genuino in tutti i suoi parametri, per cui se noi andiamo a vedere il ... tu hai fatto una domanda o l'ho fatta io, non mi ricordo lì all'Area, quando ci...
CTPM Marini	<u>Non ricordo</u>
CTPO Pitzianti	<u>Che addirittura è cambiato anche non il player, ma addirittura il loro software di acquisizione, oltre che il player, eh... il player è una versione diversa</u>

CTPM Marini	<i>E ... sì, mi ricordo la domanda, me la ricordo la domanda però non mi ricordo chi l'ha fatto</i>
CTPO Pitzianti	<i>Eh</i>
CTPM Marini	<i>Si, però comunque così convalidiamo che io ho due copie completamente diverse</i>
CTPO Pitzianti	<i>Si</i>
CTPM Marini	<i>Quindi il confronto per forza ... niente dai tutto qua, volevo solo una curiosità mia perché sto scrivendo due righe e quindi ... va bene, molto gentile</i>
CTO Pitzianti	<i>Si, guarda che io ho fatto anche degli altri para... all'inizio, ho fatto anche delle altre comparazioni</i>
CTPM Marini	<i>Si</i>
CTPO Pitzianti	<i>Che potrebbero rientrare nel successivo tuo incarico, dove i (inc) dati</i>
CTPM Marini	<i>Si</i>
CTPO Pitzianti	<i>E dati (inc) sono diversi</i>
CTPM Marini	<i>Mamma mia, che disastro... che disastro</i>
CTPO Pitzianti	<i>Adesso, ieri stavo facendo un... un esperimento</i>
CTPM Marini	<i>Si</i>
CTPO Pitzianti	<i>Tra il calcolo delle onde che non si può arrivare a un oggettivo</i>
CTPM Marini	<i>Mh</i>
CTPO Pitzianti	<i>Ma rimane soggettiva la cosa</i>
CTPM Marini	<i>Certo</i>
CTPO Pitzianti	<i>E mi stavo facendo anche un calcolo su ulteriori tempistiche ... e comparazioni di segnale audio, del segnale sonoro, ma effettivamente</i>
CTPM Marini	<i>Si</i>
CTPO Pitzianti	<i>Rimane sempre un qualcosa che non è ... statistico, o meglio che non è strumentale e non essendo strumentale rimane sempre nel soggettivo</i>
CTPM Marini	<i>Ma certo, ma io infatti voglio basarmi anche sul fatto di dire al PM ... guardate, gli hash son diversi è inutile far la seconda parte della ...</i>

CTPO Pitzianti	Perché questo
CTPM Marini	Del ...
CTPO Pitzianti	Perché questo è oggettivo
CTPM Marini	Esatto, e voglio andar su quello anch'io, penso ... va bene
CTPO Pitzianti	Io ieri ho parlato con l'avvocato ieri, gli ho parlato le differenze tra l'oggettivo e il soggettivo, tra lo scientifico e il non scientifico
CTPM Marini	Certo
CTPO Pitzianti	Per cui ... io le mie cose le ho dette, valuta tu ora il da farsi, va bene?
CTPM Marini	Ma io voglio (inc) fare così. Va bene dai, ti ringrazio, scusa il disturbo
CTPO Pitzianti	Prego, ciao stammi bene, ciao
CTPM Marini	Ciao, buona giornata, ciao
	Fine conversazione

ERGO TUTTE EC DUE I PERITI CONCORDANO; Marini dice E'UN DISASTRO ..Hash non corrispondono e volume proprietario player sono divesi

DICE MARINI HO DUE COPIE DIVERSE.... AGGIUNGE MARINI unica analisi corretta e' quella tramite Gli hash ,le altre non sono oggettive e rappresenta che era inutile la seconda parte del quesito ALLORA PERCHÉ IL CONSULENTE MARINI ha chiuso la consulenza nel modo indicato Perché non ha detto che tutto cio' che aveva riscontrato era sufficiente per affermare alterazione diversità manomissione !? IL pM Pappalardo e Marini sono stati denunciati per le condotte tutte sopra descritte

L'audio è stato allegato e poi trascritto dal Pitzianti che sarà pronto ad essere escusso ANZI SI CHIEDE ESCUSSIONE del Marini su tali conversazioni con il Pitzianti e sul contenuto e si chiede che il Pitzianti sia sentito sul contenuto di tali conversazioni su come sono state ottenute sdu come sono state trascritte

3) LA MIA DIFESA HA FORMULATO ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA CONSULENZA depositata dal dott MARINI

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 125

OLTRE A TUTTE LE ECCEZIONI GIA' formulate nel corso del 360 cpp ,

SI RAPPRESENTA ANCORA A RIPROVA ANCHE DELLA VOGLIA DI INSABBIARE E NON INDAGARE CHE IN DATA 13.06.019 si depositava memoria in cui si spiegava tutto questo e che le pasword vi erano e che quindi la consulenza era nulla e se ne eccepiva appunto la nullità ex art 178 lett a b e c cpp **MA IL PROCURATORE DOTT PAPPALARDO DOPO LA NOSTRA AVOCAZIONE** depositata a settembre 019 cosa fa ?? **CHIEDE ARCHIVIAZIONE !!**
NON GLI INTERESSA CIO' che gli viene provato e cioè l'esistenza di pasword VUOLE SOLO ARCHIVIARE NON FARE AVOCARE e Si GLI ERRORI , chiamiamoli così', sono troppi ed una avocazione sarebbe una scure !! "

Al PM presso la procura del tribunale di Brescia dott Pappalardo

Al Procuratore capo Del tribunale di Brescia

ALGIP del Tribunale di Brescia dott Blanchetti

Al CSM

Al Ministero DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Al procuratore generale presso la corte di cassazione

Proc n 9735/17rg mod 21 Istanza
Nell'interesse di Carosello Francesco rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Iaria
Premesso

-Che tante sono state le eccezioni di nullità già sollevate in tale procedimento n 9537/17 nelle operazioni ex art 360 cpp rche doveva essere di agevole svolgimento ma che invece lo ha visto invaso da tante " difficoltà" oltre che dalle" abnormità" e scomparse e comparse di cd

e da violazioni del diritto di difesa (nullità ex art 178 letta c cpp e da violazioni nell'esercizio del potere e funzioni del Pm (ex art 178 lett B) da violazioni da eccesso di potere 178 lett a cpp,

Tutte evidenziate dal presente difensore con istanze e memorie di nullità depositate e con denuncia querela diverse si allegano due denunce già presentatr perché di Interesse per tale istanze ed eccezioni e altra che è stata presentata stamane dal sig Carosello per i fatti occorsi e scopertieri

- Che ogni circostanza evidenziata e di cui è stata eccepita nullità e' grave !!

- a) *vedasi quanto successo in sede di estrazione dei dati dal server 21.11.018(se è stata estrazione dei dati dal server , il nostro consulente non lo ha potuto verificare Si rinvia per questo a eccezioni e denuncia penale già presentata e alla relazione del consulente pitzianti) In cui non si è consentito ne' al consulente nostro ne alla difesa né al Carosello di essere presenti nel 360cpp per l'estrazione dei cd relativi all'utenza 578 finale in uso al carosello ed in cui non si è consentito di verificare nulla né la memoria di massa né i collegamenti client ed altro (si rinvia per questo alle eccezioni di nullità già presentate e alle deduzioni apposte nello stesso verbale di operazioni avvenuto in corso di 360 cpp e per come da denuncia presentata l'1 gennaio 019 che si allega con ratifica di ricezione con allegata relazione del nostro consulente che è dettagliata);*

SI ECCEPISCE FIN d'ora la nullità della consulenza depositata dal dott Marini data 30 maggio 019 senza nessun avviso dalla Cancelleria a codesto difensore anche per mancata allegazione del verbale del 21.11.018 (verbale in cui il consulente dimentica anche di apporre data) oltre a tutto quanto si dirà di seguito

bjvedasi quanto emerso In data 18/01/019 in cui il CTP dilt MARINI del procuratore di Brescia dott Pappalardo ha proseguito la consulenza in Milano presso la sede della prima sezione di milano penale presidente Cairati ed in cui non sono stati trovati i cd che dovevano essere oggetto di perizia perché come da attestazioni della cancelleria del Tribunale di Milano prima sezlone penale non ci sono nel fascicolo n 727/2015 rgnr ed in cui il consulente del Pm non ha potuto proseguire nella indagini - che poi Magicamente sono stati trovati i cd perché il pelto trascritto Rossati del tribunale di Milano sollecitato (nullità ex art 178 letta) da altra autorità quella di milano (trib collegiale di Milano sez I) ha depositato dei cd mai depositati neanche con la trascrizione avvenuta il 2016 ed il cui deposito era stato fatto dal Rossati il 24 .1.017 .Si precisa che il Pm Scudleri non aveva depositato mai i cd né in fase di gip , quindi né ai Gip né in tribunale per come da Nota dell'ispettore della Bella (a voi presente in atti perché prodotta ed acquisita dal Pm di Brescia Salomone) i cd sono stati portati dalla procura di Torino nel 2016(dopo l'esecuzione delle misure cautelari) all'ufficio intercettazioni di Milano e da lì a luglio prelevati dall'ispettore e da pm sacudleri per darli al perito Rossati (In violazione cio' di tutte le norme per come excepto in Tribunale a Milano con memoria depositata il 21.03.019 che si allega per fare parte integrante della presente ed a cui si ribvia per le deduzioni ed eccezioni di nullità ed altro sui cd e sui depositi del cd e sul "tragitto" fatto fare a tall cd in violazione di tutte le norme co lesione dei diritti di difesa e con eccesso di potere (nullità ex art 178 lettera a)

che si era chiesto

con istanza al pm dott Pappalardo (tra l'altro pm che ha anche l'altra indagine su manomissioni di cd ,principste , da cui è nata questa contro Pm Scudleri per non aver indagato ed altro) che

-venisse sentito il sig Rossati Andrea perito nominato dal tribunale di Milano per le trascrizioni per verificare se i slano rimaste presso di lui delle copie dei cd e per indicare la modalità attraverso cui ha estrapolato le copie date ai pitzianti e che si è chiesto di sentire il CTP del Carosiello Pitzianti sulle modalità attraverso cui il Rossati ha estrapolato le copie dotegli e si chiede , una volta sentiti pitzianti e Rossati sulle modalità di estrazione e di formazione delle copie date dal Rossati ai Pitzianti emergendo , intanto per come da documento che si allega rilasciato dal tribunale di Milano che il cd erano presso il dott Rosati perito

e visto Che però per come risulta da verbale del conferimento incarico al dott Rossati del 4.7.018 del tribunale di Milano proc n 727/2015 rgnr il Pm al dott rosati ha dato copia ESTRAENDO LA STESSA DAI CD IN POSSESSO DEL Pm Talaltro LA COPIA DATA A DOTT Rossati è stata estratta e non si sa come e quando e da chi ed in assenza del nostro perito e visto che ,pertanto , non risulta che slano stati ritrovati i cd originali in possesso del pm per come da verbale del 4.7.01 e visto che occorre indagare su tali fatti mancanza del cd originali per come da integrazione di denuncia del Carosiello in verbale di operazioni peritali e visto che occorre altresì effettuare l'accertamento ex art 360 cpp sui cd in possesso del pm e non sulle copie consegnate al Rossati e visto che non risulta che il pm Scudleri abbia mai depositato tall cd nel fascicolo in cui carosiello e' imputato

che si insisteva sull'istanza rappresentando chr SI CHIEDEVA CHE IL PM presso la procura del tribunale di Brescia volesse effettuare gli accertamenti richiesti in forza della presentazione dell'integrazione della denuncia da parte dei sig Carosiello nel verbale delle operazioni peritali in cui non sono stati trovati i cd E SI CHIEDEVA CHE VENISSE VERIFICATO (IN FORZA DI QUANTO RISULTA DAL VERBALE DEL 4_7-2018 nel proc n 727/2015 Rgnr Tribunale di Milano) se il Pm dott Scudleri abbia lui i cd o se li abbia mai consegnati al tribunale e se vi sia un verbale di consegna . Si chiedeva dunque una verifica sui cd trovati e sulla bontà degli stessi chiedendo che l'accertamento ex art 360 cpp venga effettuato sui cd originale che per come da verbale del 4.7.018 sono nella disponibilità del pm dott Scudleri che ne ha consegnato copia al perito rosati in assenza delle parti e del perito dell'imputato con estrazione delle copie

c) vedasi quanto emerso in sede di operazione peritale ex art 360 cpp in data 2 febbraio 019 in cui il Risati su imput del tribunale deposita cd in cui in timbra di chiusura è privo di firma del nostro consulente riporta date diverse rispetto alla chiusura delle operazioni peritali nel 2017 ed in cui i cd risultano diversi anche visivamente ed altro ci si riporta alle eccezioni già formulate anche in seno al verbale ex art 360 cpp ed alla denuncia querela presentata dal Carosiello anche contro Rossati II

d) vedasi ancora che in sede di 360 cpp (in data 21.11.018 a Torino ed in data 2 febbraio 019 in Milano) sono state consegnate copie del CD da dott Marini a pitzianni che non si aprono salvo alcuni (non si aprono quelli che riguardano utenze in uso a Carosiello

Che pertanto si era formulata istanza per nuova estrazione

Che il P.M. ha autorizzato

Che in data 12/6/019, in sottoscritta il Carosiello e Pitzianni consulente per come da pec si sono presentati in cancelleria per dare esecuzione all'ordinanza del pm con cui autorizzava rilascio di copie di quanto depositato a Torino

Che non si avevano copie

perché non era possibile verificare, prima di fare copie se le stesse funzionassero quanto a quelle provenienti da Torino e quanto a cd provenienti da Milano

perché andati ,su indicazione ed accompagnati dalla funzionario segreteria del dott Pappalardo ,al settore digt ci veniva detto , quanto ai cd provenienti da Torino (prima non erano stati trovati quelli provenienti da Milano) dopo aver inserito codici password che non si aprivano

che lo affermava non solo funzionario della digt ma anche il nostro consulente

Che, pertanto, salti di nuovo in cancelleria si chiedeva di controllare il funzionamento del Cd prima di fare copie e di trovare anche i cd di Milano..

Che, quindi, una volta trovati i cd provenienti da Milano si chiedeva di verificare funzionamento prima di fare copie ma la cancelleria diceva che i loro programmi erano segretati e bloccati e non era possibile fare tale verifica che invece era possibile fare nell'ufficio intercettazioni

Che nel frattempo era stata chiamata dal Carosiello il 112 e che salivano su in segreteria due carabinieri che suggerivano per capire come funzionavano i cd di chiamate Marini consulente P.M. che aveva estrapolato i cd

Che, chiamato lo stesso, rispondeva di non avere proseguito nelle indagini in quanto aveva richiesto al tribunale procura di Milano la password e di averle richieste alla procura di Milano ed alla procura di Torino e che aveva ricevuto come risposta da procura di Milano e di aver depositato consulenza

Che tutto ciò è veramente grave e lesivo di ogni diritto

Soprattutto se si considera ciò che risulta da consulenza depositata dal Marini

Il MARINI nella prima fase afferma le difformità tra hash e pol dice di non poter proseguire nel secondo quesito perché gli mancherebbero le password Precisa di averle richieste alla procura di Milano ed alla Procura di torino e che aveva ottenuto risposta solo Da Pm Scudleri, indagato in tale proc .il pm Scudleri attesta di non averle e di rivolgersi a gruppo area (vi è pec allegata alla consulenza) Il Marini dice, senza FORNIRE prova, che IL GRUPPO Area avrebbe rinviato a procura di TORINO

Commentato [UW1]:

Inoltre, IL MARINI tra gli allegati (allegati b li chiama) dimentica di depositare 1) il verbale delle operazioni peritali del 21.11.018 svolto ex art 360 cpp in cui vi è stata estrazione pretesa dei dati dal server procura di torino in cui siamo stati buttati fuori dalle operazioni peritali per come sopra detto 2) le produzioni del presente difensore fatta sia in sede di operazioni del 360 cpp in data 25.10.029 sia in sede di operazioni ex art 360 cpp in data 2 febbraio 019 da cui risulta la conoscenza delle password sia da parte di consulente Marini e da parte di Pm Scudleri (circostanze e dati di rilievo)

SI TRATTA di " inadempimento" nell'esecuzione del mandato conferito dal pm di Brescia e di "dimenticanze" importanti non solo perché dalle stesse DERIVANO le nullità ex art 178 lettera bc cpp che si eccepiscono fin d'ora ma anche perché per come vedremo risulta, invece , che l'inadempimento nell'esecuzione non è giustificato né fondato

E SI ECCEPISCE

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia

Pagina 128

ancora la nullità del 360cpp anche per i seguenti motivi

1) non si è avuta risposta ai quesiti posti dal P.M. Pappalardo al consulente

Per ragioni non esistenti

A) le password erano presenti già in atti del fascicolo 1) anzi erano presenti nelle produzioni già fatte dalla presente difesa vedasi perizia di Vitello con allegati trasmissione atti a seguito del pm Scudleri del 23 gennaio 018 e risposta di procuratore dott Spataro del 22 gennaio 018 con password comunicate dallo stesso al Pm Scudleri, che sono quelle che servono per proseguire le indagini ed il mandato(prodotte per come sopra detto in data 18.1.019 e 25.10.018 in sede di 360 cpp , produzioni non allegate dal MARINI NEGLI ALLEGATI B della consulenza sebbene parti integranti del 360 cpp))

2) Inoltre, le password sono, comunque, presenti nel fascicolo in mano al Pm di Brescia perché il Procuratore di Torino prot n 865/2018 ris in data 20 marzo 018 aveva inviato alla guardia di finanza di Brescia in seguito alla richiesta della stessa finalizzata all'esecuzione della delega conferita in data 1.3.018 dalla procura della repubblica di Brescia ALLA GDF DI Brescia 6 NUOVI CD CON PASSWORD si rappresenta che i cd sono stati depositati dalla Gdf con nota del 28.3.018 insieme alla nota del procuratore capo di Torino dalla Gdf di Brescia nel fascicolo contro Scudleri tanto che sono state oggetto di indagine da parte del nostro consulente su disposizione del gip bianchetti che aveva disposto accertamenti a cura della parte più diligente sugli stessi con ordinanza del 10 maggio 018 (si allega memoria del 19.07.018 da cui risulta la ricostruzione della vicenda e deduzioni ed verbale di operazioni del 22.06.019 operato da consulente Pizzanti sui cd prodotti da gdf) Si precisa che già dagli accertamenti svolti il 22.06.019, per come da verbale di operazioni di pizzanti è emersa la diversità tra i cd provenienti da milano e quelli provenienti da procuratore di Torino dott Spataro (tali accertamenti sono stati depositati in seno al procedimento 973572017 rgnr modello 21bis insieme alla memoria DEPOSITATA AL GIP DOTT BIANCHETTI ' in relazione a ciò ' successivamente all'udienza del 19.07.2018, il Gip ha deciso di imporre al Pm di Brescia di svolgere accertamenti sul server con nuova ordinanza e quindi il pm di Brescia ha effettuato disposto 360 cpc ERGO COSA DICE IL CONSULENTE MARINI E IL PM SCUDIERI ??? PERCHÉ VOGLIONO BLOCCARE l'accertamento?? Le password NON SOLO VI SONO ma LE CONOSCONO PURE !!!

NON si comprende la motivazione di tale chiusura di 360 non comunicata E NON SI PUO' ACCETTARE E' un atto ABNORME violativo dei diritti del Carosiello e contra ius e soprattutto non conforme ai dati processuali e fattuali oggettivi oer come sopra rappresentati Le password VI SONO NON SI PUO' chiudere in tal modo con tale giustificazione l'accertamento

NON SI COMPRENDE IL MOTIVO DEL CHIEDERE CON PEC le password Visto che le password erano in atti non si comprende perché richiederle alla Procura III In Tale fatti non si comprende, infatti, l'autorizzazione data dal Pm PAPPALARDO AL consulente Marini di chiedere le PASSWORD alla Procura di MILANO E TORINO visto che LE PASSWORD vi Erano IN TAL MODO Pappalardo PM di Brescia che conosce e ha il fascicolo ha avallato l'operato del Marini pur avendo nel fascicolo a lui assegnato le password per come detto sopra e cioè per come comunicate con nota della Gdf di Brescia con cui è stata trasmessa nota risposta con nuovi cd estratti dal server e con le passwords (che sono sempre le stesse anche per il 360 cpp) E non si comprende (volendo per un momento ma non accettandola , seguire la linea del Marini , perché' è in contrasto con dati oggettivi , le password erano note) perché non si sia insistito con procura di Torino per avere le password se come dice Marini (non si ha pec) che il gruppo aerea ha ribulato a PROCURA DI TORINO!!!

SI ECCEPISCE FIN d'ora la nullità ex art 178 lettera a b e c cpc per le ragioni di cui sopra della consulenza depositata dal dott Marini in data 30 maggio 019 mai comunicata : nessun avviso dalla Cancelleria a codesto difensore .

SI chiede pertanto , CHE IL PM dott Pappalardo voglia svolgere il 360 cpp in modo conforme a legge e voglia imporre la prosecuzione dello stesso anche con riferimento alla seconda parte dei quesiti per le motivazioni di cui sopra

Si rappresenta che vi è ' tra l'altro altro innanzi alla procura di Brescia la denuncia del Carosiello su manomissioni di cd proveniente da Milano ed arrivato per connessione a Brescia

Si chiede di voler proseguire nel 360 cpp anche perché vi e ' da svolgere indagine su tale denuncia che non è esposto ma denuncia

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 129

Si rappresenta che la presente difesa in mancanza dovrà tutelare i diritti del Carosiello e chiederà avocazione alla procura generale di entrambe le indagini

Salvo quanto poi farà o deciderà di fare anche il Carosiello in termini difensivi Si allegano documenti citati si reitera la richiesta di appuntamenti con P.M. Pappalardo

1) Verbali di operazioni 360 cpp con allegati di interesse perizia Vitello e trasmissioni atti del 23.01.018 del dott Scudieri con nota del procuratore di Torino spsataro del 22.1.018 contenente password indirizzata a scudieri ed in risposta alla sua

2) memoria per ud 19.7.019 con verbale di operazioni del consulente pilzianti

3) denunce querele contro Marini n2 e denuncia contro Rossati ad integrarine di quanto eccetto e denunciato nel verbale di operazioni penitenti del 2 febbraio 019

4) foto 5) denuncia nuova di Carosiello del 13.06.019 sui fatti emersi il 12.06.019

Brescia li

Avv. Giuseppina Iaria

MA VI È DI PIU' ULTERIORE TEMA DI INDAGINE

Infatti, oltre ad essere presenti le password in atti ed essere state date già nel 2016 e poi ridate con ogni trasmissione di cd dalla procura di Torino, altro dato vi è: ! cd non si aprivano e non dipendeva da assenza di password in realtà esistenti!

INFATTI: IN MODO CHIARO IN RISPOSTA il Gruppo AREA allorchè ha risposto (il consulente Marini parla di contatto fatto da lui quale consulente della Procura di Brescia, che chiedeva password per accedere al sistema area) ha affermato

1) che VI ERA UN BLOCCO 2) CHE NON POTEVANO RIMUOVERLO

IL CONSULENTE MARINI, NON DA' PROVA (ne era obbligato anche ai fini di regolare svolgimento del 360 cpp in contraddittorio) della risposta del gruppo area e NULLA DICE SUL significato del BLOCCO e non ha indagato sullo stesso. Così' allo stesso modo ha fatto il pm Dott Pappalardo che non ha indagato ma ha preferito chiudere le indagini senza chiedere spiegazioni al Gruppo AREA visto che il sistema era il Loro !!

IN CONSULENZA SI LEGGE

Si è provveduto a contattare la ditta AREA per verificare la possibilità di superare il blocco ma la risposta è stata di rivolgersi direttamente alla Procura che ha eseguito le intercettazioni ovvero quella di Torino.

In allegato A sono presenti l'autorizzazione alle richieste delle password da parte del dott. Pappalardo, le PEC di richiesta e la risposta di Milano.

Il PM parla di Blocco delle password ma questa difesa vista l'esistenza delle password e la conoscenza delle stesse da parte di tutti anche da parte di Marini e Pitzianti Afferma e cio' e' elemento di ulteriore indagine IMPORTANTISSIMO che il Blocco debba essere ricondotto ad altro all'errore nella formazione estrazione del cd o a blocco posto !!infatti , la mancata apertura dei cd e' dovuta al blocco del sistema perchè non ritrova i gfile
ERRORE CODICE II MIO CONSULENTE AVEVA MOLTO PRIMA nel 2017 spiegato alla mia difesa come funzionasse il server e le differenze tra copia AG e copia PG TUTTE RELAZIONI OGGI IMPORTANTI (VEDASI RELAZIONE breve DI Pitzianti)

Il Nostro consulente ha spiegato che il server estrae copie ag e pg e determina blocco quando vi e' errore nel codice di identificazione! In tale caso vi è blocco del sistema per un errore nella identificazione dei files

A riprova vi è anche la circostanza che sono state ESTRATTE(MA DA DOVE ,VISTO IL BLOCCO DEL SISTEMA!!)

solo COPIE PG E NON AG LA DIFFERENZA TRA COPIA AG E COPIA PG E' CHE LA

PRIMA è L'ESATTA TRASPOSIZIONE DEI DATI FONICI CONTENUTI NDEL SERVER CON OGNI ELEMENTO DATO COMPRESO QUELLO CANCELLATO TAGLIATO CONTENUTO NEGLI SPAZI COSIDDETTI LIBERI E CON LA CONSEGUENZA CHE I DATI DEL VOLUME PROPRIETARIO ED ALTRO SONO IDENTICI e che i codici hash non corrispondono Il Pitzianti ha piu' volte nelle sue relazioni detto (VEDASI relazione tecnica di ptzianti del 2016)

VICEVERSA LA COPIA PG E' UNA COMPILATION DI DATI FONICI , DATI ASSEMBLATI DA OPERATORE SENZA LA POSSIBILITÀ DI AVERE RISCONTRO DI TAGLI E TRASPOSIZIONI E CANCELLAZIONI

IL DATO OBIETTIVO IN QUESTO PROCESSO E' CHE COME QUELLO IN MILANO VI SONO STATI SOLO CD COPIA PG E MAI LA COPIA AG

RICORDIAMO CHE NEL VERBALE DI APERTURA SIGILLI DEL LUOGOTENENTE TONANTE DEL 2014

RISULTAVANO 6 CD RELATIVI LL'UTENZA DEL CAROSIELLO E NON 4 COME QUELLI CHE ABBIAMO OGGI IN PG

E RICORDIAMO CHE MARTINELLI PARLAVA DI UNA COPIA AG CHIUSA IN SIGILLI IN PIOMBO E DI UN ERRORER DEL SIOFTWER DEL SERVER

OGGI ABBIMO 4 CD IN PGI CON Dati volume proprietario cartelle hash che non corrispondono !

Tagli e cancellazioni non si possono accertare nella copia pg

ecco il perché della mancanza nel processo di copia Ag, la

presenza della stessa avrebbe consentito di verificare se sono

stati effettuati i tagli e manomissioni !! " < (vedasi verbale di operazione

peritale del 27.06.018)

" Dopo aver ricevuto dalla cancelleria del G.I.P. Nr. 6 DVD di cui alle foto sotto riportate, ho acquisito copia immagine .iso dell'intero contenuto memorizzato in ogni singolo DVD al fine di poter calcolare l'algoritmo Hash - Md5 (Questo algoritmo non fa altro che scandire sequenzialmente uno dopo l'altro tutti i byte che costituiscono il file e ricavare, passo dopo passo, una serie di "impronte intermedie", ciascuna delle quali dipende dalla precedente, ottenendo, al termine della scansione, l'impronta hash definitiva. Ogni passo dell'elaborazione è influenzato da

quelli precedenti e determina lo stato di quelli successivi, e per questo motivo è sufficiente modificare anche un solo bit di tutto il file per ottenere un'impronta hash diversa e quindi la NON CONFORMITA DI COPIA.) questo il quesito principale richiestomi dall'avv. Giuseppina Iaria per verificare la corrispondenza del Volume Proprietario Archiviazione Server MCR Area 00415 (il volume proprietario è ritenuto un dato importante per la sua valenza probatoria, un dato che cristallizza il momento in cui il dispositivo di intercettazione MCR Area genera automaticamente a chiusura della sessione di lavoro e creazione del backup dell'intero archivio al termine dell'attività investigativa delle intercettazioni il nome della cartella e data di chiusura sessione. Infatti ogni qualvolta si richiede al server MCR Area anche a distanza di anni la stampa di DVD, i dati mantengono la piena integrità e genuinità dall'archiviazione originale, salve eventuali operazioni di cancellazione dal server e/o eventuale reinserimento dei dati da supporto informatico, che portano a evidenti modifiche non solo del Volume proprietario, ma anche dei metadati trattandosi appunto di dati e informazioni in formato digitale, dati sensibili e facilmente alterabili anche involontariamente).

Il pm dott Scudieri, il pm Pappalardo ,la dottoressa Calrati ed il collegio del tribunale di Milano hanno ben chiare tali circostanze sia perché documentali sia perché espresse dalla mia difesa ma nulla hanno fatto. ANZI ,IL PM SCUDIERI E D IL PM DOTT PAPPALARDO D IL PM DOTT SALOMONE HANNO CERCATO DI INSABBIARE IL CASO : IL PRIMO QUALIFICANDO LA DENUNCIA DEL CAROSIELLO QUALE MODELLO 45 E NON ASTENENDOSI ED ,ADDIRITTURA, CHIEDENDO DI SOSTITUIRE I CD IN VERITÀ MAI DEPOSITATI E NON INDICANDO LE PRETSE PASWORD CHE VI ERANO ED ERANO NOTE E GLI ALTRI CHIEDENDO ARCHIVIAZIONE PER IL PROCESSO CONTRO PM DOTT SCUDIER ,PM DI MILANO , CHE NI ACCUSA ED ADDIRITTURA IL PM PAPPALARDO, LASCIANDO A MODELLO 45 LA DENUNCIA ORIGINARIA DI MANOMISSIONE DEI CD PROPOSTA DAL SOTTOSCRITTO E TRASMESSA PER CONNESSIONE DA MILANO E IMPEDENDENDO IL CONTRADDITTORIO NEL 360 CPP EFFETTUATO E NULLA FACENDO PER QUANTO EMERSO NELLA PRETESA ESTRAZIONE DEI DATI DEL SERVER NONOSTENTE DENUNCE E ECCEZIONI DELLA MIA DIFESA E NULLA FACENDO PER QUANTO EMERSO IN CANCELLERIA A MILANO IN CUI NON SONO STATI TROVATI I CD

ED AVALLANDO,, ALTRESI', LA CHIUSURA INDIGNI SU UNA SCUSA ECCLATANTE :ASSENZA DI PASSWORD (IN VERITÀ NOTE)E NASCONDENDO L'IMPORTANZA DI DATI CHE ATTESTANO GIA I TAGLI E LE MANOMISSIONI DEI CD :I CODICI HASH NON CORRISPONDONO ,I DATI VOLUMI PROPRIETARIO SONO DIVERSI LE CARTELLE DIVERSE IL BLOCCO DEL SISTEMA ...A CIO' SI AGGIUNGE CHE GIA' PRIMA IL PM PAPPALARDO NON AVEVA ESEGUITO L'ORDINANZA DELL'1,3,019 EMESSA DAL GIP BIANCHETTI IN CUI GLI SI ORDINAVBA DI CONFRONTARE I CD DI MILANO CON QUELLI INVIATI A BRESCIA DA PROCURA DFI TORINO .. MA perché ??

DALL'ALTRO VI È IL I il tribunale di milano CHE ha revocato l'ordinanza del precedente collegio del 10.2.018 con cui si rappresentava come soluzione la sospensione del processo in attesa di comprendere le vicende sui cd e si rappresentava l'importanza nel processo di TALI DATI .

IL TRIBUNALE DI MILANO, in nuova composizione, NON HA VOLUTO ASSOLUTAMENTE COGLIERE L'IMPORTANZA DI QUANTO EMERSO ANCHE IN SENO AL 360 CPP SEBBENE SIANO STATE DEPOSITATE LE CONSULENZE NEL PROCESSO , ANZI, HA RITENUTO CHE FOSSE TUTTO CORRETTO E NON HA DECISO NEMMENO SULLE ECCEZIONI E SULLA RICHIESTA DI NUOVA ESTRAPOLAZIONE Il tutto risulta piu grave se si pensi che il processo contro il sottoscritto è un processo fondato solo su sit di persone pretese offese (da me denunciate , per cui vi sono processi) e da intercettazioni!!! Il tribunale di Milano ,dall'arrivo della dottoressa Cairati, ha cercato e ha bloccato la mia difesa togliendole la parola, non consentendo di sentire testi, di produrre documentazione e di produrre memorie e restringendo la lista testimoniale della mia difesa prima , per poi , revocare l'ammissione dei testi mie e per indicare cose non vere nel verbale di udienza vedasi il falso commesso all'udienza del 21.06.018 dove si affermava che era stata depositata perizia sui titoli ma non era vero! Il mio avvocato LO HA ECCEPITO ED IL PRESIDENTE HA DOVUTO DARNE ATTO VEDASI LE MODIFICHE DEL VERBALE DEL 28.3.019 IN CUI ERA STATO ESCUSSO RISI COIMPUTATO ED IN CUI ,ANCORA ,UNA VOLTA IL TRIBUNALE ,LA DOTTORESSA CAIRATI HA IMPEDITO E CHIUSO ESCUSSIONE DELLO STESSO SOTTRAENDPO ALLA MIA DIFESA L'ESAME, E VEDASI ESCUSSIONE DEL SOTTODSCRITTO E DEL MARESCIALLO MARTINELLI E DEL MARESCIALLO ZOTTOLA IN CUI SEMPRE IL PRESIDENTE SA BLOCCATO LA MIA DIFESA !!

TUTTE CONDOTTE DENUNCIATE CON FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DI DENUNcia QUERELA MA TUTTE ASSEGNATE A PM PAPPALARDO CHE HA PENSATO BENE DI FARE COME il PM SCUDIERI E CIOè DI MANTENERLE A MODELLO 45 SENZA INDAGARE !!

ALTRO ABUSPO D'UFFICIO DEPISTAGGIO FRODE PROCESSUALE! DEL PM PAPPALARDO

A RIPROVA DI CIO VI è L'ORDINANZA DEL GIP DI BRESCIA del 21.01.020 CHE ancora NON archivia ma RICHIEDE non solo NUOVA ESECUZIONE DI 360 CPP MA ANCHE PRECISA I QUESITI CHIEDENDO ESTRAZIONE dal server presso la procura di Torino IN CONTRADdITTORIO DEI DATI CON COPIA ORIGINALE E CON CONFRONTO DI TALI DATI CON QUELLI PRESENTI NEL PROCESSO A MILANO !!

OGGI IL GIP CHIEDE ESTRAZIONE DEI DATI E COPIA ORIGINALE ACCOGLIENDO IN TAL MODO LE NOSTRE OSSERVAZIONI SULL'ESTRAZIONE DEI DATI DAL SERVER E SU COPIA AG E TAGLI SI RIPORTA IMMAGINE DEL PROVVEDIMENTO

n. 9735/17 R.G. MOD. 21

n. 11585/17 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI BRESCIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott. Carlo Blanchetti

sulla richiesta 23 ottobre 2019 del Pubblico Ministero di archiviazione della notizia di reato nei confronti del dott. Adriano Scudieri, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano, in ordine alle ipotesi di reato di cui agli artt. 323 e 612 c.p.;
all'esito dell'udienza di cui all'art. 409, comma secondo, c.p.p., sentite le parti, letti gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

atteso che i problemi tecnici che si sono verificati nello svolgimento delle attività di indagine già ordinate da questo giudice, quali illustrati nella relazione conclusiva del consulente del Pubblico Ministero, rendono necessario, al fine di acquisire elementi utili all'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie criminosa ex art. 323 c.p. ipotizzate, lo svolgimento di ulteriori indagini, dirette in particolare ad acquisire, mediante estrazione di copia forense dal server della Procura della Repubblica di Torino da effettuarsi nel contraddittorio delle parti, degli originali dei files audio delle conversazioni riferibili all'odierno opponente, o a confrontare i files audio riversati nei dischetti prodotti nel fascicolo processuale pendente davanti al Tribunale di Milano con i dati relativi alle utenze riferibili al Carosillo contenuti sul server della Procura della Repubblica di Torino, indicando, in caso di verificata non conformità del numero dei files o della loro durata, il contenuto degli eventuali files espunti (in tutto o in parte) ovvero in altro modo modificati;

atteso che, per lo svolgimento delle attività di indagine di cui sopra, appare indispensabile il termine di mesi tre, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Digitized by Google

letto l'art. 409, comma quarto, c.p.p.:

INDICA

al Pubblico Ministero le attività di indagine di cui sopra come necessarie in ordine alle determinazioni sulla richiesta di archiviazione;

RINVIA

all'udienza del 30 aprile 2020, ore 12,00, al fine di acquisire, a cura del Pubblico Ministero bresciano, le informazioni meglio indicate in premessa.

Brescia, 21 gennaio 2020

IL GIUDICE

Carlo Pauli

CA

21.1.20

[Signature]

IL NOSTRO CONSULENTE ha redatto ultima fatica conglobando un po' la sintesi del 360 c.p.p. e le conclusioni sue e le sue contestazioni alle CONCLUSIONE A CUI È GIUNTO IL CONSULENTE Marini (CHE SI ALLEGA CON GLI ALLEGATI MA CHE SI RIPORTA PER AGEVOLARE LA LETTURA)

"VERBALE delle OPERAZIONI TECNICHE

Oggetto: Riepilogo delle attività svolte nel corso del Proc. Pen. 9537/17 mod. 21 e nr. 11585/17 R.G. G.I.P., parte offesa il Sig. Francesco CAROSIELLO difeso dall'Avv. Giuseppina IARIA del foro di Reggio Calabria a riguardo della mia partecipazione in qualità di C.T.P.O. alle operazioni tecniche ex 360 c.p.p.

Lo scrivente C.T.P.O. Mariano Pitzianti nato a Cagliari il 03.06.1949 professionista in attuazione della L. 4/2013 (attività non ordinarie), esperto nella materia dell'attività di intercettazioni, nella tecnica del suono applicata al diritto (Fonico dal 1968) ed esperto informatico nella digital forensics e prova digitale in ambito penale

RELAZIONE QUANTO SEGUE:

In data 10 maggio 2018 il Giudice per le Indagini Preliminari dott. Carlo Blanchetti all'esito dell'udienza di cui all'art. 409, comma secondo c.p.p. sentite le parti, letti gli atti, e sciogliendo la riserva sulla richiesta di archiviazione della notizia di reato nei confronti dell'indagato dott. Adriano Scudieri sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano ha pronunciato la seguente

ORDINANZA (vedasi allegato 1)

"considerato che appare necessario, al fine di acquisire elementi utili all'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie criminosa ex art. 323 c.p. ipotizzate, di acquisire informazioni, a cura della parte più diligente, dirette ad accertare la eventuale difformità delle copie conformi all'originale estratte dal server della Procura della Repubblica di Torino, e prodotte agli atti del presente procedimento con nota 28 marzo 2018, relative ai file audio delle conversazioni riferibili all'odierno opponente, con quelle riprodotte sui dischetti versati agli atti del procedimento milanese riguardante l'odierno opponente:

P.Q.M.

Rinvia all'udienza del 28 giugno 2018 ore 09:15 al fine di acquisire, a cura della parte più diligente, le informazioni meglio indicate in premessa".

Lo scrivente C.T.P.O. su richiesta dell'Avv. Giuseppina Iaria parte diligente, ed alla presenza della stessa e della P.O. Sig. Francesco Carosiello, in data 22 giugno 2018 alle ore 09:30 in osservanza dell'ordinanza G.I.P. ha svolto presso la cancelleria dello stesso G.I.P. le operazioni tecniche di clonazione di nr. 6 supporti informatici, evidenziando tra queste la non conformità con le archiviazioni delle intercettazioni memorizzate in nr. 6 supporti informatici DVD consegnate in fase di perizia al dott. Andrea ROSSATI e quelle depositate presso la cancelleria G.I.P. presso il Tribunale di Brescia (vedasi allegato 2)

In data 16.07.2018 alle ore 09:45 presso lo studio dell'Ing. Michele Vitiello nella via Cefaila, 70 Brescia, si è proceduto ad una operazione tecnica a cura del perito Ing. Michele Vitiello in riferimento al Proc. Pen. 313/16 R.G. TRIB. 727/2015 R.G.N.R. presidente dott.ssa CAIRATI imputato Carosiello + altri ed in presenza dello scrivente C.T., dell'Avv. Giuseppina Iaria e del Sig. Francesco Carosiello, dove l'Ing. Michele Vitiello ha fatto atto che dal verbale della Procura di Torino datato

2

22.01.2018 emergono delle differenze, vengono create le copie .ISO ed effettuato il calcolo Hash (vedasi allegato 3) valori dell'algoritmo hash non corrispondenti con il calcolo hash dei 6 DVD depositati presso la cancelleria GIP di Brescia né con il calcolo Hash dei 6 DVD utilizzati dal dott. Andrea Rossati consegnati allo scrivente C.T. in fase peritale (vedasi allegato 2 a pag. 5 e pag. 6)

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 139

Successivamente viene nominato C.T. del P.M. dott. Carlo PAPPALARLO il sig. Cesare Marini con studio a Brescia nella via Vivaldi,12 con il quale si sono svolti nr. 4 incontri al fine di rispondere al seguente quesito:

"Dica il consulente, previa estrazione e relativo calcolo di firma digitale di tutti i file d'interesse nell'ambito del fascicolo nr. 9735/17 R.G. mod. 21 della Procura della Repubblica di Brescia, se i file audio originali contenuti nel server delle intercettazioni della Procura di Torino e relativi alle utenze riferibili al CAROSIELLO, siano conformi alla copia degli stessi file audio depositati presso la Procura della Repubblica di Milano.

Nel caso non ci sia conformità sul numero dei file, la loro durata o altro, analizzi il contenuto evidenziandone la difformità sia tra le due versioni sia rispetto alle trascrizioni già in atti. L'analisi dei dati vede essere eseguita in contraddittorio per quanto riguarda il calcolo della firma digitale. Se presente difformità il confronto verrà eseguito al termine dell'analisi dei file audio e relativa trascrizione."

Con inizio delle operazioni tecniche in data 25 ottobre 2018 alle ore 09:15 appunto presso lo studio del Sig. Cesare Marini nella via Antonio Vivaldi 12/14 Brescia, come da verbale in pari si è potuto evidenziare che un plico contenente 6 DVD risultavano anche queste essere COPIE PG e non AG e il numero dei file indicati su ogni singolo supporto risultavano i seguenti:

sessione 2B9 Progressivi da 1 a 3678

sessione 2BC Progressivi da 1 a 4272

sessione 2B3 Progressivi da 1 a 6637

sessione 2B3 Progressivi da 6638 a 13491

sessione 2B3 Progressivi da 13492 a 21569

sessione 2B3 Progressivi da 21570 a 23140

Sia il C.T.P.M. Cesare Marini quanto le parti tutte, non avendo la certezza della reale provenienza dei supporti informatici copia P.G. e non A.G se copie conformi corrispondenti alle archiviazioni AREA Server MCR00415, si concordava tutti concordi nella necessità di effettuare una nuova estrapolazione in presenza di tutte le parti direttamente dal server MCR00415 Area SpA installato presso la Procura della Repubblica di Torino.

In data 21 novembre 2018 alle ore 10:50 presso la Procura della Repubblica di Torino, è avvenuto il secondo incontro tecnico fissato dal Sig. Cesare Marini, un incontro dove risulta non chiaro il motivo per cui si sia dovuto creare un utente apposito per l'estrapolazione della copia Archiviazione con una nuova login: *PERIZIAI* e nuova password: *password101*, e ciò sia stato effettuato prima dell'arrivo del C.T.P.O., dell'Avv. Iaria Giuseppina e della P.O. Carosiello Francesco.

Così come non è comprensibile capire il perché non sia stato effettivamente possibile individuare il reale collegamento a distanza tramite CLIENT verso la memoria di massa del SERVER MCR00415 e non aver potuto dare modo alle parti presenti di verificare se realmente il CLIENT risultasse collegato al SERVER o ad altro sistema informatico, una richiesta più che lecita considerato che si stava effettuando una operazione 360 c.p.p. quindi doveroso e importante conoscere la reale sorgente

3
alla quale il CLIENT si collegava per l'estrapolazione delle archiviazione MCR00415 utenze monitorate nel corso del Proc. Pen. 5974/2013 RIT 1446/2013 Procura della Repubblica di Torino. Non si capisce inoltre perché si sia optato per operare attraverso l'utilizzo di un CLIENT e non direttamente dal SERVER MCR00415 come invece si sarebbe dovuto operare.

Non è stato quindi permesso poter accedere al server, né visualizzare dal monitor del cliente le linee di interfacciamento e collegamento dal CLIENT verso il SERVER per cui non è stata riscontrata la piena certezza che il Client risultasse realmente interfacciato con il Server MCR00415 o con altro dispositivo informatico per la masterizzazione e stampa dei DVD.

In parole semplici, l'estrapolazione di nuove copie dell'archiviazione, ha di fatto messo in risalto il risultato del doppio calcolo dell'impronta digitale Hash, calcolo scientifico che ha portato chiaramente in evidenza che i 6 supporti DVD (oggetto di rimasterizzazione a Torino) non sono risultati conformi nel numero della fonìa per singolo DVD, quindi non corrispondenti con la sequenza cronologica di cui al DVD contenuti nel plico consegnato al C.T. Cesare Marini come da verbale 25 ottobre 2018.

sessione 2B9 Progressivi da 1 a 3678

sessione 2BC Progressivi da 1 a 4272

sessione 2B3 Progressivi da 1 a 6840

sessione 2B3 Progressivi da 6541 a 13380

sessione 2B3 Progressivi da 13381 a 21478

sessione 2B3 Progressivi da 21479 a 23140

Segnalati in rosso i progressivi divergenti tra copie

In data 18 gennaio 2019 presso la cancelleria della 1ª sezione Penale del Tribunale di Milano, le operazioni tecniche alla presenza del C.T.P.M. Cesare Marini e tutte le parti, non si sono potute effettuare poiché nel fascicolo del Proc. Pen. 3313/16 R.G. Tribunale – 727/15 R.G.N.R. Mod.21 il dott. Alberto Busi addetto alla cancelleria ha certificato la mancanza agli atti dei nr. 6 supporti informatici DVD precedentemente custoditi presso la Procura della Repubblica di Milano ufficio del P.M. dott. Adriano Scuderi e successivamente consegnati al dott. Andrea Rossati per le operazioni peritali di trasposizione.

Il 2 febbraio 2019 presso a cancelleria della 1ª sezione Penale Tribunale di Milano, al nuovo incontro tra C.T.P.M. CESARE MARINO, C.T.P.O. MARIANO PITZIANI e tutte le parti, è stata consegnata al C.T.P.M. Cesare Marini una busta contenente nr. 6 DVD introvabili alla data del 18 gennaio 2019.

sessione 2B9 Progressivi da 1 a 3678

sessione 2B3 Progressivi da 1 a 4272

sessione 2B3 Progressivi da 1 a 6619

sessione 2B3 Progressivi da 6620 a 13431

sessione 2B3 Progressivi da 13432 a 21499

sessione 2B3 Progressivi da 21500 a 23140

Segnalati in rosso i progressivi divergenti tra copie

A riguardo come da incarico il C.T.P.M. ha estrapolato e consegnato al C.T.P.O. un supporto informatico contenente il risultato degli Hash che certifica la non conformità tra DVD e copia di nr. 6 DVD regolarmente siglati dal C.T.P.O.

Dai risultati si evidenziano chiare anche le ulteriori discordanze riscontrate tra i nr. 6 supporti DVD riguardanti le Archiviazioni delle intercettazioni depositate dal dott. Andrea Rossati con le COPIE 4

analizzate dall'ing. Michele Vitiello e con le COPIE analizzate a Brescia cancelleria G.I.P. dal C.T.P.O. Mariano Pitzianti, mentre risultano COPIE conformi quelle depositate dal Rossati anche tardivamente, con le COPIE che lo stesso Rossati ha consegnato in formato .ISO al C.T.P. Mariano Pitzianti all'inizio delle operazioni peritali in data in data 27.07.2016, ossia le copie P.G. ritrovate all'interno di tre buste aperte dal sigillo prima delle operazioni peritali, identificando le copie dei supporti di tipo P.G. e non A.G. (ossia l'effettiva copia originale del dato digitale acquisita dal server e quindi costituente il reperto originale con reale valenza probatoria). DVD rimasterizzati su comuni DVD commerciali del tipo DVD+R RW, di marca Verbatim e aventi memoria 4.7 GB, velocità compatibile di scrittura 16x e capacità di 120 min. e non su DVD originali etichettati AREA SpA. Ciò dimostra che esistono in circolazione più copie e tutte non corrispondenti l'una dall'altra, tutte senza una reale garanzia di legge sulla reale autenticità e conformità non potendo individuare quale tra queste risulti essere quella conforme all'archiviazione reale residente nel SERVER Area MCR00415 formato A.G..

Viene a questo punto maggiormente avvalorata l'ipotesi di non conformità tra copie con risultato scientifico, ossia con l'applicazione del calcolo algoritmo Hash sia sulle copie .ISO quanto su ogni singolo file audio con estensione proprietaria .mcr, viene cristallizzata il risultato di difformità sul file della fonìa, ed anche su diverse versioni PlayerLite MCR software d'ascolto rintracciabili all'interno di ogni DVD.

Dopo aver letto le conclusioni del C.T.P.M. Cesare Marini e Contrariamente a quanto dallo stesso indicato a pag. 12/13, questo C.T.P.O. Mariano Pitzianti fa presente che le password di ogni singolo DVD risultavano note a tutte le parti come sotto riportate correttamente:

BERSAGLIO / R.I. PM SESSIONE PASSWORD

3482376578 (P.P. 1446/2013) 2b3 (nr. 4 DVD) F7CFA3C0-31B76ED6-8068C257

3382901118 (P.P. 1446/2013) 2b9 (nr. 1 DVD) D64BB5C5-C899008C-F62E5ABF

3357764938 (P.P. 1446/2013) 2bC (nr. 1 DVD) 7D310642-938C2F99-2F5B070C

E non come erroneamente come sotto indicate e invertite

BERSAGLIO / R.I. PM SESSIONE PASSWORD

3482376578 (P.P. 1446/2013) 2b3 (nr. 1 DVD) F7CFA3C0-31B76ED6-8068C257

3382901118 (P.P. 1446/2013) 2b9 (nr. 1 DVD) D64BB5C5-C899008C-F62E5ABF
3357764938 (P.P. 1446/2013) 2bC (nr. 4 DVD) 7D310642-938C2F99-2F5B070C
Password comunicate dalla Procura della Repubblica di Torino Prot. 260/2018 S.P. con missiva del 22 gennaio 2018 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano all'attenzione del Sost. Proc. dr. Adriano SCUDIERI, a firma del Procuratore della Repubblica dr. Armando SPATARO (vedasi allegato 4).

Le password di cui sopra (a prescindere dall'indicazione errata vedasi frecce) sono state utilizzate anche dal perito nominato dal presidente dott.ssa CAIRATI, nella persona dell'ing. Michele Vittello ed hanno regolarmente permesso l'apertura e la lettura della fonla.

Inoltre ogni singola Password è stata riportata in stampa del fronte dei DVD che lo stesso C.T.P.M. Cesare Marini ha effettuato a Torino in data 21.11.2018

E' quindi impensabile che il C.T.P.M. Cesare Marini non sia stato in grado di procedere all'ascolto della fonla come dallo stesso dichiarato a pag. 12/13 della sua relazione, e nella sua conclusione: << alla seconda parte del quesito non è possibile adempiere in quanto non dsì è riusciti ad ottenere le PASSWORD per poter ascoltare le intercettazioni d'interesse>>.

5
Si riportano di seguito le indicazioni delle PASSWORD stampate su ogni singolo supporto DVD a ulteriore dimostrazione che le PASSWORD erano a conoscenza di tutte le parti.

COPIA DVD PROCURA DELLA REPUBBLICA TORINO EFFETTUATA DAL C.T.P.M. CESARE MARINI 2B3 (21/11/2018)

Questa risulta essere la password che permette l'accesso alla fonla di nr. 4 DVD sessione 2B3 la password d'accesso risulta essere sempre la stessa

BERSAGLIO / R.I. PM SESSIONE PASSWORD

3482376578 (P.P. 1446/2013) 2b3 (nr. 4 DVD) F7CFA3C0-31B76ED6-806BC257

Si evidenzia la PASSWORD

Su ogni report DVD copiato

6

2BC (21/11/2018)

Le password d'accesso risultano essere sempre le stesse cioè indicate

BERSAGLIO / R.I. PM SESSIONE PASSWORD

3357764938 (P.P. 1446/2013) 2bC (nr. 1 DVD) 7D310642-938C2F99-2F5B070C

In evidenza la Password

7

2B9 (21/11/2018)

La password d'accesso risulta essere sempre la stessa

BERSAGLIO / R.I. PM SESSIONE PASSWORD

3382901118 (P.P. 1446/2013) 2b9 (nr. 1 DVD) D64BB5C5-C899008C-F62E5ABF

In evidenza la Password

8

ALTRO ASPETTO INCOMPRESIBILE in una C.T. 360 c.p.p. emerge in riferimento alle copie DVD che si sarebbero dovute consegnare nel contesto delle operazioni tecniche di estrapolazione a Torino, copie che più richieste e sollecitate, non state consegnate sul momento poiché il C.T.P.M. dichiarava di non aver avuto l'autorizzazione dal P.M. dott. Carlo Pappalardo il quale chiamato telefonicamente dal C.T.P.M. ha confermato la sua decisione di non autorizzare la consegna delle copie all'Avv. Giuseppina Iaria e tantomeno al C.T.P.O. Mariano Pitzianti o al Sig. Carosiello Francesco quale P.O.

Detta richiesta è stata successivamente evasa con invio al C.T.P.O. per via telematica dietro autorizzazione del P.M. di Brescia dott. Carlo Pappalardo.

COPIA DVD PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

EFFETTUATA DAL C.T.P.M. CESARE MARINI

INVIO compresso e Criptato 2BC

Copia inviata con metodo telematico dal C.T.P.M. Cesare Marini

Al C.T.P.O. Mariano Pitzianti in data 02/03/2019 h. 15:41

File criptato riferimento codice 9735_17_carosiello

INVIO compresso e Criptato 2B9

Copia inviata con metodo telematico dal C.T.P.M. Cesare Marini

Al C.T.P.O. Mariano Pitzianti in data 02/03/2019 h. 15:41
File criptato riferimento codice 9735_17_carosiello

INVIO compresso e Criptato 2B3 1_4

Copia inviata con metodo telematico dal C.T.P.M. Cesare Marini

Al C.T.P.O. Mariano Pitzianti in data 02/03/2019 h. 15:41

File criptato riferimento codice 9735_17_carosiello

INVIO compresso e Criptato 2B3 2_4

Copia inviata con metodo telematico dal C.T.P.M. Cesare Marini

Al C.T.P.O. Mariano Pitzianti in data 04/03/2019 h. 12:56

File criptato riferimento codice 9735_17_carosiello

INVIO compresso e Criptato 2B3 3_4

Copia inviata con metodo telematico dal C.T.P.M. Cesare Marini

Al C.T.P.O. Mariano Pitzianti in data 04/03/2019 h. 12:56

File criptato riferimento codice 9735_17_carosiello

INVIO compresso e Criptato 2B3 3_4

Copia inviata con metodo telematico dal C.T.P.M. Cesare Marini

Al C.T.P.O. Mariano Pitzianti in data 04/03/2019 h. 12:48

File criptato riferimento codice 9735_17_carosiello

Tutti gli invii risultano zippati in formato .rar e criptati, regolarmente decrittati con il codice 9735_17_carosiello all'interno vari dati e anche le archiviazioni AREA MCR00415 in formato .ISO che purtroppo richiedono "stranamente" password non ufficiali.

9

Pur inserendo la PASSWORD ufficiale il programma non apre

Sono state inserite le stesse identiche PASSWORD indicate dalla Procura della Repubblica di Torino nella comunicazione Prot. 260/2018 S.P. del 22 gennaio 2018 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano all'attenzione del Sost. Proc. dr. Adriano SCUDIERI, a firma del Procuratore della Repubblica dr. Armando SPATARO (vedasi allegato 4).

Le stesse identiche PASSWORD indicate nella comunicazione Prot. 865/2018 Ris inviata dalla Procura della Repubblica di Torino in data 20 marzo 2018 alla Guardia di Finanza di Torino – Al 10

Nucleo di polizia economico-finanziaria, alla cortese attenzione del Comandante, col. Stefano Lombardi. (vedasi allegato 5).

Le stesse identiche PASSWORD indicate dal perito nominato dal presidente del Tribunale di MILANO dott.ssa CAIRATI, nella relazione a cura dell'ing. Michele Vitiello (vedasi allegato 3) e riscontrate dallo stesso C.T. Mariano Pitzianti accessibili all'apertura e ascolto della fonia di cui al nr. 6 DVD nelle operazioni tecniche di parte.

Le stesse identiche PASSWORD stampate su ogni DVD masterizzato a Torino

Ed ancora appare del tutto strano e incomprensibile che utilizzando le stesse identiche PASSWORD indicate ufficialmente agli atti dalla Procura di Torino nonché indicate, certificate e allegate dal C.T.P.O. Cesare Marini nella fase di verbalizzazione come da immagini sopra riportate con apposte firme di tutti i partecipanti, IMPEDISCA l'apertura e l'ascolto della fonia, nonché la conclusione della parte finale delle operazioni peritali.

IN CONCLUSIONE

La prima parte delle operazioni tecniche, hanno comunque portato ad un risultato "oggettivo e scientifico" e ad una chiara e lampante conclusione nel confronto degli hash tra le diverse copie che risultano tutte discordanti l'una dall'altra per cui emerge una difformità tra file.

Lo afferma l'ing. Vitiello nella sua perizia, lo afferma il C.T.P.M. Cesare Marini nella sua C.T.P.M, lo ha verificato il C.T.P.O. Mariano Pitzianti che aggiunge: "il calcolo dell'impronta digitale l'hash è un calcolo algoritmico per cui la scientificità è assolutamente provata in quanto matematica". Non potendo il C.T.P.M. Cesare Marini, come dichiarato nelle conclusioni della sua consulenza a pag. 13/13, adempiere, alla seconda parte del quesito non essendo riuscito ad ottenere le PASSWORD per poter ascoltare le intercettazioni d'interesse.

Lo scrivente C.T.P.O. precisa che comunque questa seconda parte di attività tecnica di fatto è un'attività "soggettiva" e come tale non può superare in ambito di scientificità nella digital forensics il risultato della scientifica ottenuto addirittura con doppio calcolo Hash: MD5 e SHA-1.

A RIGUARDO DELLE COPIE RICEVUTE CHE NON PERMETTONO L'APERTURA E L'ASCOLTO AUDIO

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 143

L'ipotesi più accreditata che avanza lo scrivente C.T.P.O. Mariano Pitzianti in riferimento alle risultanze tecniche di verifica delle copie .ISO inviate dal C.T.P.M. Cesare Marini al C.T.P.O. Mariano Pitzianti inerenti le operazioni tecniche svolte presso la Procura di Torino il 21.11.2018 mettono in evidenza come riscontrato tecnicamente un ERRORE da parte del C.T.P.M. Cesare Marini (vedasi allegato 6 verifica errori)

Considerando che non è stato possibile neanche al C.T.P.M. poter ascoltare la fonia poiché il DVD necessita dell'inserimento di una nuova password e poter portare a termine la seconda parte del quesito a questo proposito mi permetto vista la mia esperienza e conoscenza in materia avanzare due ipotesi:

↳ La prima ipotesi, si può accentrare sul particolare che se le copie dei supporti estrapolate presso la Procura della Repubblica di Torino siano state interfacciate male o

11

escluse una diretta connessione al SERVER MCR00415 e indirizzate ad altri sistemi informatici.

Ciò perché un'archiviazione dei dati effettuata con sistema AREA e archiviazione dei dati e player di ascolto della fonia MCR si cristallizza al fine, generando automaticamente la chiave di sicurezza (PASSWORD) che permette l'accesso ai dati e l'ascolto della fonia e tali rimangono.

Un semplice errore di estrapolazione, può modificare i valori della chiave che per motivi di sicurezza blocca l'apertura e non permette l'ascolto.

A riguardo si ricorda che a nullo sono valse le ripetute richieste del C.T.P.O. dell'Avv. Gluseppina Iaria e del Sig. Francesco Carosiello al fine di estrapolare in data 21.11.2018 l'archiviazione direttamente dal locale in cui era installato il SERVER MCR 00415 e non come è stato imposto dal C.T.P.O. e P.G. effettuare l'extrapolazione tramite una postazione fuori dal luogo in cui risulterebbe installato il SERVER MCR00415 (se ancora in loco) operando di fatto con l'utilizzo di una postazione PC Client senza poter capire e conoscere se interfacciato al Server o ad altra postazione informatica (esempio : tipo PC - Notebook su rete Ethernet, LAN cablata o wireless) - sorgente non individuata fisicamente né tramite interfaccia dalla quale sono stati estrapolati copie di DVD e successivamente etichettati con stampante per supporti DVD)

↳ La seconda ipotesi che porto in evidenza è quella di non essere riuscito il C.T.P.M. ad effettuare una corretta estrapolazione dell'archiviazione del volume proprietario. Di non aver permesso di visualizzare il risultato finale di apertura poiché aveva fretta di recarsi altrove. Quindi trattandosi di estrapolazione non corretta con dati e fonia criptata può bloccare l'apertura del DVD, richiedendo altre password che difficilmente si possono trovare poiché di fatto inesistenti ma non varia il calcolo HASH ottenuto.

Quindi un piccolo errore nell'attività di clonazione rende i supporti non apribili nella sua completezza e funzionalità, e pur riuscendo questo C.T.P.O. con applicazioni di tecniche particolari a by-passare il contenuto del DVD ed arrivare alla fonia, ho riscontrato che anche tutta la fonia risultava criptata quindi inascoltabile e incomprensibile se non captando un forte suono "Rumore Bianco" definito in fisica un particolare rumore caratterizzato dall'assenza di periodicità nel tempo e da ampiezza costante su tutto lo spettro con uguale potenza per qualsiasi frequenza.

12

Nell'immagine, con particolari tecniche, sono riuscito accedere alla cronologia della fonia di cui all'extrapolazione del 21.11.2018 ore 11:35 Procura di Torino, risulta udibile il "rumore bianco".

Spettro del rumore

Pur inserendo la PASSWORD ufficiale il programma non apre

13

Questo C.T.P.O. conclude suggerendo un'ulteriore estrapolazione dell'archiviazione dati direttamente dal SERVER MCR00415 se ancora installato presso la Procura della Repubblica di Torino per poter operare nella seconda parte dedicata "all'ascolto della fonia e verifica ritenuta "soggettiva".

Una operazione comunque quest'ultima da ritenere superata "oggettivamente" in forma scientifica con applicazione di un doppio risultato ottenuto matematicamente con il calcolo dell'algoritmo Hash (MD5 e SHA-1) che prova scientificamente che le copie analizzate dall'Ing.

Michele Vitiello provenienti dal Tribunale di Milano messe a confronto con tutte le altre copie hanno prodotto risultati di non conformità

Che le Copie dei DVD estrapolati dal C.T.P.M. Cesare Marini presso la Procura di Torino, messe a confronto con quelle utilizzate dal perito dott. Andrea Rossati e con le copie in suo possesso analizzate all'inizio delle operazioni tecniche hanno prodotto risultati di non conformità;

Che le copie consegnate al C.T.P. Pitzianti durante la fase della perizia del dott. Andrea Rossati risultano conformi a quelle depositate dallo stesso Rossati in forma tardiva presso la cancelleria della 1ª sezione penale Tribunale di Milano

ma le stesse a seguito di analisi scientifica risultano essere non conformi

↳ con le ulteriori copie dei supporti informatici utilizzati nella perizia dell'Ing. Michele Vitiello in data 16.07.2018;

↳ con le copie dei supporti informatici consegnati al C.T.P.M. Cesare Marini e analizzati in data 25.10.2018;

↳ con le copie dei supporti informatici masterizzati in data 21.11.2018 durante la fase di consulenza tecnica a cura del C.T.P.M. Cesare Marini con il supporto della P.G. e tecnici della ditta Area SpA attraverso un'interfaccia e collegamento che non ci è stato permesso di verificare tecnicamente.;

↳ non è stato comunque chiarito tecnicamente né dal C.T.P.M., tanto meno dalla P.G. e dai tecnici Area presenti né fatto visualizzare l'avvenuta interfaccia e collegamento tra PC Client 14

e SERVER tenendo conto che tutto risultava già attivato nonostante l'arrivo in loco in perfetto orario del C.T.P.O. dell'Avv. Giuseppe Iaria e della P.O. Carosello Francesco.

Quindi in precedenza all'inizio delle operazioni peritali tra l'altro indicando solo di aver dovuto accedere al SERVER con queste nuove credenziali, login: **PERIZIA1** e nuova password:

password101,

Cagliari li, 22.06.2019

In allegato:

All. 1 - ORDINANZA GIP

All. 2 - operazioni tecniche di clonazione presso sala GIP - Brescia a cura del C.T.P. Mariano Pitzianti

All. 3 - Perizia dell'Ing. Michele Vitiello su incarico della dott. CAIRATI

All. 4 - Comunicazione delle Password da parte della Procura di Torino Prot. 260/2018 S.P. in data 22.01.2018

All. 5 - Comunicazione delle Password da parte della Procura di Torino Prot. 365/2018 Ris. in data 20.03.2018

All. 6 - Elenco verifica del C.T.P.O. di tutti i supporti informatici evidenziando gli errori sui DVD clonati dal C.T.P.M. Cesare Marini

All. 7 - Elenco degli hash verificati dal C.T.P.O. su ogni singolo progressivo audio oggetto di perizia trascrittiva Carosello

5 i DATI Già esistenti ma in pillole

Si ricorda, che per quanto attiene denunce ed eccezioni sui cd originariamente oggetto di trascrizione da parte del Rossati ed allo stesso consegnati senza mai essere stati prodotti dal PM né al gip né al tribunale (vedasi Nota dell'ispettore della Bella del 07.02.017)

Si sintetizza che si basavano anche

1) su quanto emerso in sede di inizio di operazioni peritali per le trascrizioni di progressivi di intercettazioni iniziate in data 27.07.16 in cui il perito Rossati ed il consulente Pitzianti rilevano a verbale che i cd erano contenuti in buste gialle già consegnate aperte al Rosati dal pm e dall'ispettore della Bella e prive di sigilli ed in copia pg ed in cui procede il consulente a dare atto che aveva fotografato i cd per come posto in verbale

Le prime eccezioni della presente difesa erano formulate alla prima udienza utile, quella dell'08.09.016, dalla precedente di conferimento incarico al perito del 14.07.019 Solo in quel MOMENTO, PER COME SI DIRA' meglio di seguito, il Carosiello tramite il Consulente riusciva a verificare i cd visto che non erano stati mai depositati né dal gip con il fascicolo per il dibattimento per il giudizio immediato né dal PM (vedasi Nota dell'ispettore della Bella del 7.2..017 che relaziona sui passaggi e trasferimenti e collocazioni dei cd) Il TUTTO CON GRAVE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, lesione che si evince dalle stesse ordinanze di rigetto delle eccezioni Si eccepisce la nullità ex art 178 lett a a be c , fin d'ora , per come si dirà meglio

2) sulle dichiarazioni poste dal perito Rosati e dal consulente del Pitzianti rese all'escussione del 27.02.017 e su quanto dagli stessi rilevato nel verbale di inizio operazioni peritali delle trascrizioni dei supporti audio delle intercettazioni ed in quello di chiusura con allegate osservazioni del consulente Pitzianti (in cui si rappresentava che i cd erano stati consegnati, e non estrapolati, dallo stesso Pm o dall' ufficio del Pm Scudieri a Rossati ,perito del tribunale, in buste aperte prive di sigilli e in formato PG reiscrivibile e che le cartelle contenevano note e files e brogliacci e che quindi si trattavano solo di copie che venivano utilizzate dalla polizia giudiziaria... copie masterizzate in modo domestico senza catena di custodia e senza repertazione e senza stringhe di garanzia e senza codici non rispettose dei precetti di cui all'art 354 cpp e)

3) sulle dichiarazioni rese dal maresciallo Martinelli rese all'udienza del 28.04.017(in cui lo stesso rappresentava che vi erano problemi al softwer del server di Torino ed in cui attestava che era stata fatta una sola copia Ag imm modificabile e nel processo invece vi erano , solo cope PG (per come detto da perito Rosati e consulente (modifica-sostituzione) (copia pg reiscrivibile)

3 bis) sulla base di un verbale di apertura sigilli del 2014 del luogotenente Tonante in cui lo stesso da ' atto di aver ricevuto incarico dal Pm di Torino di aprire i sigilli dei plichi che vi erano ed erano in piombo (ora non vi sono) contenenti i supporti relativi solo all'utenza in uso solo a Carosiello e che attestava che i supporti erano 6 e che, per come da dichiarazioni del perito e del consulente e per come risulta da verbali d operazioni peritali risultano ora solo 4 (all'epoca erano 6MODIFICA ALTERAZIONE sottrazione

4) Sull'assenza di verbali di chiusura relativamente all'utenza di Carosiello e di decreti ed altro... e di seguito ci si riporta alle memorie anche già depositate al gip di brescia in sede di precedente richiesta di archiviazione

5 ROSATI PTIZIANTI ERRORI E PROBLEMI IN TRASCRIZIONE

NELLE EMAIL CHE SI ALLEGANO IL ROSSATI COMUNICAVA AL PITZIANI DI NON AVER TROVATO le conversazioni richieste dall'avv.

Alberti che all'epoca difendeva il Carosiello .TUTTO CIO' UNITO A quanto
gia' icto oculi emergeva ed è stato rappresentato in denuce, doveva certo
indurre all'indagine



Re: Carosello - avvgiuseppinafaria@gmail.com

Pagina 1 di 1

Oggetto: Re: Carosello

? Andrea Rosati <a.rosati@bblosgroup.it>
& mariano.pizzanti@libero.it

gio 15 set 2016, 16:01

Stai visualizzando un messaggio allegato Gmail non può verificare l'autenticità
dei messaggi allegati.

Ciao Mariano,
purtroppo non ho risolto.
Come ti dicevo ho estrapolato le conversazioni dai 4 DVD come detto dall'Avv. Alberti,
però ho notato che ci sono molte conversazioni nulle (senza audio) tipo: prog. 278-285-
289-290-291 etc. altre invece con solo squilli, tipo prog. 111.
Da qui il dubbio che siano da ricercare su altra utenza.
L'utenza dei 4 DVD è: RIT 1448/13 Utenza 3482378578.
Resto in attesa e per ora ti ringrazio.
Andrea

Il giorno 15/09/2016, alle ore 12:30, mariano.pizzanti@libero.it ha scritto:

Ciao Andrea, attendevo una tua comunicazione email a riguardo dell'elenco avvocato Alberti
hai risultato?
Fammi sapere che devo contattare gli avvocati

Ciao Grazia Mariano

STUDIO PERITALE MARIANO PIZZANTI
Fenico dal 1968 - Informatico dal 1980
Opera in tutta Italia
per conto dell'Autorità Giudiziaria
Studi Legali
e Part Privato
In attuazione della L. 4/2013

TEL/FAX 070882530
Cell. 329.8541334

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c87680e524&jsver=NXmg5ht5HU.it.&...> 06/03/2019

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e
Venezia Pagina 148

ANCORA UNA VOLTA VOGLIA DI INSABBIARE NASCONDERE

CIO' Che è strano e che caratterizza tutto il processo e' la posizione CAPOVOLTA Delle parti LO SCAMBIO DEI RUOLI :

l'accusa che nasconde ,blocca e la difesa ed il il Carosello che chiedono chiarezza prove accertamenti!!

IL MANCATO REPERIMENTO DI PASWORD e' una SCUSA CHE NON REGGE !!

NON SI PUO' TOLLERARE TALI CONDOTTE POSTE A DISPETTO DELLA GIUSTIZIA.

SI USA SFRONTATEZZA II CIO' PERCHE' NON VIENE NEANCHE In mente CHE TUTTO è ORMAI EVIDENTE E NON è POSSIBILE OPERARE COSI'!'

SI ERA RICHIESTA IMPUTAZIONE COATTA MA IL GIP HA VOLUTO disporre NUOVO 360 cpp PREcisando ancora I 'INDAGINE AL PM,

IL GIP AVREBBE DOVUTO e potuto PORRE FINE A TALE SITUAZIONE CON UNA IMPUTAZIONE COATTA DELLO SCUDIERI PER TUTTO QUANTO ESPOSTO ED ANCHE PER II DOLO manifestato non solo all'inizio quando l'indagine era sua nel non voler indagare,mantenendo il fascicolo a modello 45 ma anche dopo volendo coprire la sua volontà di non indagare nascondendo e bloccando e chiedendo sostituzioni di c d a Milano ed affermando che non vi erano negli atti del processo le pasword ULTIMO ATTO!! E PERCHÉ PER COME DETTO a PAG 137 delle trascrizioni del 21.06.018 udienza in Milano proc contro Carosello Gli Hash se sono difforni indicano MODIFICHE NON VI SONO DUBBI E QUI tale dato e' certo e chiaro ed è stato confermato da piu' consulenti o come sono state confermate le diversità e differenze di strutture di volume proprietario (si rinvia alle consulenze e approfondimenti e a verbale di chiusura)

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e Venezia
Pagina 149

Tutto cio' premesso

SI INTEGRANO ,PERTANTO, TUTTE LE DENUNCE POSTE CONTRO PM dott Adriano SCUDIERI, Pm dott Carlo PAPPALARDO, presidente della prima collegiale penale di Milano DOTTORESSA CAIRATI LAURA, Ed I MEMBRI DEL COLLEGIO DI MILANO prima sezione penale collegiale FORMULANDO ESPRESSA DENUNCIA PER TUTTE LE CONDOTTE I FATTI E CIRCOSTANZE SOPRA RAPPRESENTATE E PER TUTTI I REATI CHE SI RAVVISERANNO COMPRESO ABUSO D'UFFICIO DEPISTAGGIO FRODE PROCESSUALE e CHIEDENDONE ESPRESSA PUNIZIONE degli stessi SI CHIEDE DI ESSERE AVVISATO IN CASO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E di PROROGA DELLE INDAGINI

E

SI PROPONE FORMALE DENUNCIA QUERELA

Contro tutti i soggetti che saranno individuati come responsabili dei fatti sopra rappresentati e rappresentati nelle precedenti denunce e contro tutti i soggetti parti a diverso titolo e posizioni in tale processo e cioè il il PM SCUDIERI, il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI TORINO DOTT SPATARO Pm Pappalardo Carlo , il consulente Marini, la dottoressa Cairati Laura ed il collegio della prima sezione penale collegiale di Milano , contro cui sono state formulate denunce querele che si richiamano e si integrano con la presente che deve essere qualificata anche come integrazione delle stesse chiedendone l'espressa punizione Si chiede in caso di archiviazione e/0 di proroga delle indagini di essere avvisato

SI PROPONE DENUNCIA QUERELA NUOVA contro per tutte le condotte sopra rappresentate e per tutti i reati che si ravviseranno nelle stesse come integrati chiedendo l'espressa punizione e

chiedendo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione e/o di proroga . Si INSISTE nella già redatta e depositata richiesta di avocazione e, pertanto ,si chiede trasmissione della presente al procuratore generale della Corte di appello di Brescia ""||

SI NOMINA quale proprio difensore e procuratore LAVV: GIUSEPPINA IARIA del foro di Reggio Calabria per il presente procedimemnto e per quelli che verranno aperti sulla base di tale denuncia DANDO LE DELEGA A DEPOSITARE LA PRESENTE DENUNCIA QUERELA ED ELEGGERE DOMICILIO PRESSO IL SUO STUDIO SITO IN VILLA SAN GIOVANNI VIA LARGO DELFINO N 5

Si **CHIEDE** , l'istruzione della presente denuncia con indagini e **CON I PROFILI E TEMI DI INDAGINE INDICATI E CON LE ESCUSSIONI ED ACQUISIZIONI SOPRA RICHIESTE** SI ERA CHIESTO ED OGGI SI CHIEDE CVHE BVENGA FATTO IN SEDE DI INDAGINE SULLA PRESENTE E SULLE RICHIAMATE PRECEDENTI DENUNCE NON ISTRUITE MA TUTTE MODOLE 45

DISPOSIZIONE di EFFETTUAZIONI DI NUOVE INDAGINI

- a) **NUOVO ACCERTAMENTO TECNICO EX ART 360 CPP** con estrazione dati dal server e con confronto con i cd presenti in Milano perché depositati da rossati ma previa verifica di corrispondenza degli stessi con quelli che ha il pitzianti in quanto dati da ROSATI IN SEDE DI PERIZIA TRASCrittiva CON ESTENSIONE DEI QUESITI A QUELLI POSTI DALLA PRESENTE DIFESA IN SEDE DI CONFERIMENTO INCARICO
- B) **ESCUSSIONE DI PERITO DEL TRIBUNALE PROC n 727/2015 RGNR ROSATI ANDREA** e del Pitzianti Mariano affinché riferiscano SULLA TRaSCRIZIONE SVOLTA ,SULLE DIFFICOLTà INCONTRATE NELLA TRaSCRIZIONE (VEDASI EMAIL DI ROSATI A PITZIANI)E SU COSA ERANO DOVUTE E SULLE CONDIZIONI DEI CD CONSEGNATI E SULLE MODALITÀ UTILIZZATE DALLO STESSO PER LA RESTITUZIONE DEGLI STESSI CD
- e

- C) **ESCUSSIONE di ROSATI ANDREA PERITO DEL TRIBUNALE PROC n 727/2015 RGNR E PITZIANI MARIANO CONSULEnte del Carosiello** sulla circostanza circa la mancata chiusura in presenza del perito e del consulente al termine delle operazioni peritali di trascrizione e sulla motivazione di ciò

D) ESCUSSIONE DEL ROSATI ANDREA PERITO DEL TRIBUNALE PROC n 727/2015 RGNR affinche' riferisca se lui ha relazionato il pm Scudieri sullo stato dei cd per come consegnati e su quali siano state le condotte del PM e del Rosati stesso rappresentando i fatti e condotte occorsi, dopo aver appurato e relazionato e verificato lo stato delle cose da parte del Rosati al PM e

affinche' riferisca se lo stesso Rosati, in sede di deposito delle trascrizioni nel 2017 abbia anche depositato i CD ed a chi li abbia depositati e

affinche' riferisca se nel 2019 su sollecitazione del tribunale abbia restituito dei cd per lo svolgimento delle operazioni ex art 360 epp e che tipo di cd abbia restituito se siano copia o altro e come siano stati formati o estrapolati e affinche' riferisca che tipo di copia di cd abbia dato consegnato nel 2016 a Pitzianti Consulente del Carosello in sede di trascrizione e come sia stata estrapolata

E) ESCUSSIONE del IL LUOGOTENENTE TONANTE SULL'APERTURA DEI PlichI contenenti 6 cd relativi a utenza Carosello per come da verbale di apertura di sigilli datata 9.10.014 (allegato) e sulle condizioni e sull'esistenza di sigilli per i cd e sulla motivazione dell'apertura dei sigilli e se siano stati rimessi dopo l'ispezione e chi aveva ordinato cio' e a chi doveva riferire quando nel verbale si legge" il sottoscritto luogotenente...riferisce a chi di dovere che in esecuzione della delega datata 7.10.014 dal PM dott Parodi visto che sembra soggetto diverso rispetto al pm Parodi

f) ESCUSSIONE dei MEMBRI DELLA GDF MARTINELLI ZOTTOLA AFFINCHE' RISPONDANO SULLE MODALITA' DI REGISTRAZIONE, SE IN REMOTO O MENO, SU COME SVOLGESSERO ASCOLTO, SU COME ERANO CONSERVATI I CD, SU COME VENIVANO TRASMESSI, SE ERANO SIGILLATI CON PIOMBO, se erano imm modificabili non reiscrivibili se vi è stata apertura sigilli e per quale motivazione, SE I CODICI HASH SONO DATI OGGETTIVI DA CUI RISCONTRARE MODIFICA DI CD in caso di non conformita' E SULL'importanza del dato LOG E su cosa attesta

g) ESCUSSIONE DEL PERITO PITZIANI SU TUTTA L'ATTIVITA' POSTA IN ESSERE sia SU QUELLA IN FASE TRASCRITTIVA IN SENO AL PROCESSO A MILANO SIA IN FASE DI 360 CPP disposto da procura di BRESCIA e su quanto affermato dal Consulente Marini in sedi di conversazioni telefoniche con lui e affinche' riferisca se anche il Marini era stupito della difformità riscontrata degli Hash e se aveva detto che bastava cio' per affermare che i cd erano stati modificati e che non era necessaria anzi era inutile la seconda parte del quesito e affinche' riferisca se gli siano state date copie al momento

dell'esecuzione delle operazioni a Torino e a Milano da Marini o se, invece, gli sono state trasmesse, in via telematica, solo nel marzo 2019 e se non funzionavano e se l'aveva comunicato al Marini e su quale fosse stata risposta del Marini e riferisca su quanto ricostruito e ripercorso nel suo verbale conclusivo consegnato all'avv. Iaria e soprattutto affichè' confermi o meno che le password vi erano perché erano presenti in atti ed erano state date già nel 2016 e poi ridate con ogni trasmissione di cd dalla procura di Torino
E affinché dica perché non si aprivano i cd e se ciò non dipendesse da password, in realtà esistenti, e AFFINCHÉ RIFERISCA cosa volesse dire secondo sua scienza e coscienza il Gruppo AREA allorché ha risposto al consulente della Procura di Brescia Marini che chiedeva password per accedere al sistema area AFFERMANDO 1) che VI ERA UN BLOCCO 2) CHE NON POTEVANO RIMUOVERLO (conclusioni consulenza del Marini) e affinché riferisca secondo sua scienza e coscienza chi aveva potuto mettere il blocco e se lo aveva messo il gruppo area e chi lo poteva porre visto che il programma è del gruppo area

affinchè riferisca se lui, Pitzianti, sia riuscito a forzare blocco (COSI' CHIAMATO da Area e da PM Pappalardo) ed a vedere la struttura dei cd e cosa vi fosse all'interno delle copie consegnate a lui da MARINI via telematica

h) ESCUSSIONE DEL GRUPPO AREA anche quello intervenuto in sede di operazione 360 cpp affinché riferiscano come sono state estrapolate le copie dei cd nella procura di Torino come e se è stato fatto collegamento con server ed ancora più importante AFFINCHÉ RIFERISCANO se sono stati contattati dal consulente dott Marini per avere password sui cd e su cosa avessero risposto e se hanno risposto e su cosa volessero dire allorché hanno risposto al consulente della Procura di Brescia AFFERMANDO 1) che VI ERA UN BLOCCO 2) CHE NON POTEVANO RIMUOVERLO e affinché riferiscano chi aveva messo il blocco e se lo aveva messo il gruppo area e chi lo poteva porre visto che il programma è del gruppo area

i) discussione del Vitiello Michele (perito del tribunale di Milano per copie dei cd trasmessi per richiesta sostituzione dal Pm Di Milano Scudieri) affinché riferisca sulle condizioni dei cd oggetto di sua perizia (mittente squarcio) e sull'esistenza delle password per accedere al sistema area per apertura dei cd e sulla mancata difficoltà all'apertura degli stessi e sul calcolo dei codici Hash e sul valore e significato della difformità dei codici hash dei cd E se appunto la difformità dei codici hash delle copie dei cd significa modificazione

--L)SI CHIEDE ESCUSSIONE del consulente Marini SU TUTTA L'ATTIVITÀ POSTA IN ESSERE IN FASE DI 360 CPP disposto da procura di BRESCIA e su quanto affermato dal Consulente Marini al Pitzianti in sedi di conversazioni telefoniche tra gli stessi e affinchè riferisca se anche lui Marini era stupito della difformità riscontrata degli Hash e se aveva detto che bastava cio' per affermare che i cd erano stati modificati e che non era necessaria, anzi, era inutile la seconda parte del quesito e affinchè riferisca se abbia consegnato copie al momento dell'esecuzione delle operazioni a Torino e a Milano al Pitzianti o se, invece, gliel'ha trasmesse, in via telematica, solo nel marzo 2019 e se non funzionavano e se l'aveva comunicato a lui il Pitzianti e su quale fosse stata la risposta del Marini e riferisca su quanto ricostruito e ripercorso nella consulenza sua e sull'importanza e sul significato oggettivo degli hash e spieghi il significato dell'assenza di conformità degli hash del volume proprietario delle cartelle della memorizzazione e spieghi quali differenze ictu oculi vi erano sui cd consegnati da rosati nel 2012 e se possa attestare che siano quelli originali e soprattutto affiche' confermi o meno che le password vi erano perché erano presenti in atti ed erano state date già nel 2016 e poi ridate con ogni trasmissione di cd dalla procura di Torino

E affinchè dica perché non si aprivano i cd e se cio' non dipendesse da password, in realtà esistenti, e AFFINCHÉ RIFERISCA cosa volesse dire il Gruppo AREA allorchè ha risposto a lui, consulente della Procura di Brescia, che chiedeva password per accedere al sistema area AFFERMANDO 1) che VI ERA UN BLOCCO 2) CHE NON POTEVANO RIMUOVERLO. (come da sue conclusioni contenute in consulenza) e affinchè riferisca chi aveva messo il blocco e se lo aveva messo il gruppo area e chi lo poteva porre visto che il programma e' del gruppo area e affinchè riferisca che ha chiesto al gruppo area cosa intendessero per blocco

affinchè riferisca se lui sia riuscito a forzare blocco (COSI' CHIAMATO da Area e da PM Pappalardo) ed a vedere la struttura dei cd e cosa vi fosse all'interno delle copie ed AFFINCHÉ RIFERISCA come mai non ha spiegato ed indagato sul Blocco RAPPRESENTANDO CHE NON SI TRATTAVA di MANCANZA DI PASSWORD ma di BLOCCO VOLUTO

Si ALLEGANO

1) alcune denunce precedenti tra cui quella del 27.04.019 ,integrativa delle manomissioni di cd 2) 360 verbali

3)Bozza 4)Consulenza di Marini 5) Consyulenza di pitzianti 6) Informativa 7) note sul server 8) note su pg e ag 8) ordinanze del gip di gennaio 2020 e richiesta archiviazione 9) lettera di Procuratore spataro ordinanza del tribunale di Milano 10.02.018 e ordinanza di revoca di nuovo collegio del 29.03.019

Delega l'avv.
Giuseppina Iaria del
foro di RC al
deposito della
presente
nominandola anche
quale suo difensore e
procuratore e quale
domiciliataria

Brescia 16.01.019

Carosiello
Francesco

Denuncia querela nuova ed integrazione di tutte quelle presentate dal sottoscritto a Milano Brescia e
Venezia Pagina 155



Visto e alcune

J J ne ha

Da "Avv. Giuseppina Iaria" <avv.iaria@pec.giuffre.it>
➤ "protocollo procura venezia" <prot.procura.venezia@giustiziacer.it>, "gruppo6"
A <protocollo.csm@giustiziacer.it>, "PROCURATORE GENERALE BRESCIA"
<prot.pg.brescia@giustiziacer.it>
Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:40

I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

si comunica e deposita

Da : "Avv. Giuseppina Iaria" avv.iaria@pec.giuffre.it
A : "gruppo4" protocollo.centrale@pec.quirinale.it,"consiglio superiore magistratura" affgen.csm@giustiziacer.it,"cassazione" prot.pg.cassazione@giustiziacer.it
Cc :
Data : Sun, 2 Feb 2020 20:37:54 +0100
Oggetto : I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

si comunica denuncia

Studio legale avv. Giuseppina Iaria
Via Roma, 50 - 89063 Mèlito di Porto Salvo RC
Via Andrea Costa, 17 - 89063 Mèlito di Porto Salvo RC
Largo Salvatore Delfino, 5 - 89018 Villa S. Giovanni RC
cell. 3338588165 segr. 3454154715

I dati saranno trattati in conformità con il DGPR entrato in vigore il 25/Maggio/2018 per la tutela dei dati sensibili, rispondendo all'email si da consenso al trattamento dei dati.

Da : "Avv. Giuseppina Iaria" avv.iaria@pec.giuffre.it
A : "protocollo procura Milano" prot.procura.milano@giustiziacer.it,"procura Brescia protocollo" prot.procura.brescia@giustiziacer.it,"ricezione atti brescia" ricezioneatti.procura.brescia@giustiziacer.it,"protocollo procura venezia" prot.procura.venezia@giustiziacer.it
Cc :
Data : Sun, 2 Feb 2020 20:34:23 +0100
Oggetto : denuncia querela nuova

si comunica e si allega DENUNCIA NUOVA
avv. Giuseppina Iaria

Studio legale avv. Giuseppina Iaria
Via Roma, 50 - 89063 Mèlito di Porto Salvo RC
Via Andrea Costa, 17 - 89063 Mèlito di Porto Salvo RC
Largo Salvatore Delfino, 5 - 89018 Villa S. Giovanni RC
cell. 3338588165 segr. 3454154715

I dati saranno trattati in conformità con il DGPR entrato in vigore il 25/Maggio/2018 per la tutela dei dati sensibili, rispondendo all'email si da consenso al trattamento dei dati.

Allegato(i)

20200202184010927.pdf (6590 Kb)

20200202184118470.pdf (5303 Kb)

CONSULENZA INFORMATICA A CARICO DI SCUDIERI ADRIANO (1).pdf (17558 Kb)

richiestaarchiviazione scudieri (1).jpg (81 Kb)

richiesta archiviazione scudieri2 (1).jpg (74 Kb)

ordinanza Scudieri (1).pdf (43 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "avv.iaria@pec.giuffre.it" <avv.iaria@pec.giuffre.it>

Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:40

ACCETTAZIONE: I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

Ricevuta di accettazione

Il giorno 02/02/2020 alle ore 20:40:43 (+0100) il messaggio "I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri " proveniente da "avv.iaria@pec.giuffre.it" ed indirizzato a:

prot.pg.brescia@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.procura.venezias@giustiziacert.it ("posta certificata") protocollo.csm@giustiziacert.it ("posta certificata")


Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20200202204043.15936.489.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "avv.iaria@pec.giuffre.it" <avv.iaria@pec.giuffre.it>

Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:41

CONSEGNA: I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/02/2020 alle ore 20:41:04 (+0100) il messaggio

"I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri "

proveniente da "avv.iaria@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a: "prot.procura.venezia@giustiziacert.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione.


Identificativo messaggio: opec292.20200202204043.15936.489.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (40676 Kb)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)



Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>

A "avv.iaria@pec.giuffre.it" <avv.iaria@pec.giuffre.it>

Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:38

CONSEGNA: I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/02/2020 alle ore 20:38:33 (+0100) il messaggio "I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri" proveniente da "avv.iaria@pec.giuffre.it" ed indirizzato a "protocollo.centrale@pec.quirinale.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.


Identificativo messaggio: opec292.20200202203803.30641.74.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (40673 Kb)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "avv.iaia@pec.giuffre.it" <avv.iaia@pec.giuffre.it>

Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:38

ACCETTAZIONE: I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

Ricevuta di accettazione

Il giorno 02/02/2020 alle ore 20:38:03 (+0100) il messaggio "I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri " proveniente da "avv.iaia@pec.giuffre.it" ed indirizzato a:
affgen.csm@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.pg.cassazione@giustiziacert.it ("posta certificata") protocollo.centrale@pec.quirinale.it ("posta certificata")


Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20200202203803.30641.74.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "avv.iaria@pec.giuffre.it" <avv.iaria@pec.giuffre.it>

Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:38

CONSEGNA: I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/02/2020 alle ore 20:38:20 (+0100) il messaggio

"I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri " proveniente da "avv.iaria@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a: "affgen.csm@giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.


Identificativo messaggio: opec292.20200202203803.30641.74.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (40673 Kb)

daticert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "avv.iaria@pec.giuffre.it" <avv.iaria@pec.giuffre.it>

Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:38

CONSEGNA: I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/02/2020 alle ore 20:38:20 (+0100) il messaggio

"I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri " proveniente da "avv.iaria@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a: "prot.pg.cassazione@giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.


Identificativo messaggio: opec292.20200202203803.30641.74.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (40673 Kb)

daticert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "avv.iaria@pec.giuffre.it" <avv.iaria@pec.giuffre.it>

Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:41

**CONSEGNA: I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri
Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres
dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/02/2020 alle ore 20:41:04 (+0100) il messaggio

"I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e
tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri "
proveniente da "avv.iaria@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a: "prot.pg.brescia@giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.


Identificativo messaggio: opec292.20200202204043.15936.489.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (40676 Kb)

daticert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "avv.iaria@pec.giuffre.it" <avv.iaria@pec.giuffre.it>

Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:41

CONSEGNA: I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/02/2020 alle ore 20:41:04 (+0100) il messaggio

"I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri " proveniente da "avv.iaria@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a: "protocollo.csm@giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.


Identificativo messaggio: opec292.20200202204043.15936.489.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (40676 Kb)

daticert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)



Da "Avv. Giuseppina Iaria" <avv.iaria@pec.giuffre.it>
"protocollo procura venezia" <prot.procura.venezia@giustiziacert.it>, "gruppo6"
A <protocollo.csm@giustiziacert.it>, "PROCURATORE GENERALE BRESCIA"
<prot.pg.brescia@giustiziacert.it>
Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:40

I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

si comunica e deposita

Da : "Avv. Giuseppina Iaria" avv.iaria@pec.giuffre.it
A : "gruppo4" protocollo.centrale@pec.quirinale.it,"consiglio superiore magistratura"
affgen.csm@giustiziacert.it,"cassazione" prot.pg.cassazione@giustiziacert.it
Cc :
Data : Sun, 2 Feb 2020 20:37:54 +0100
Oggetto : I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

si comunica denuncia

Studio legale avv. Giuseppina Iaria
Via Roma, 50 - 89063 Mèlito di Porto Salvo RC
Via Andrea Costa, 17 - 89063 Mèlito di Porto Salvo RC
Largo Salvatore Delfino, 5 - 89018 Villa S. Giovanni RC
cell. 3338588165 segr. 3454154715

I dati saranno trattati in conformità con il DGPR entrato in vigore il 25/Maggio/2018 per la tutela dei dati sensibili, rispondendo all'email si da consenso al trattamento dei dati.

Da : "Avv. Giuseppina Iaria" avv.iaria@pec.giuffre.it
A : "protocollo procura Milano" prot.procura.milano@giustiziacert.it,"procura Brescia protocollo"
prot.procura.brescia@giustiziacert.it,"ricezione atti brescia" ricezioneatti.procura.brescia@giustiziacert.it,"protocollo procura venezia" prot.procura.venezia@giustiziacert.it
Cc :
Data : Sun, 2 Feb 2020 20:34:23 +0100
Oggetto : denuncia querela nuova

si comunica e si allega DENUNCIA NUOVA
avv. Giuseppina Iaria

Studio legale avv. Giuseppina Iaria
Via Roma, 50 - 89063 Mèlito di Porto Salvo RC
Via Andrea Costa, 17 - 89063 Mèlito di Porto Salvo RC
Largo Salvatore Delfino, 5 - 89018 Villa S. Giovanni RC
cell. 3338588165 segr. 3454154715

I dati saranno trattati in conformità con il DGPR entrato in vigore il 25/Maggio/2018 per la tutela dei dati sensibili, rispondendo all'email si da consenso al trattamento dei dati.

Allegato(i)

20200202184010927.pdf (6590 Kb)

20200202184118470.pdf (5303 Kb)

CONSULENZA INFORMATICA A CARICO DI SCUDIERI ADRIANO (1).pdf (17558 Kb)

richiestaarchiviazione scudieri (1).jpg (81 Kb)

richiesta archiviazione scudieri2 (1).jpg (74 Kb)

ordinanza Scudieri (1).pdf (43 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "avv.iaria@pec.giuffre.it" <avv.iaria@pec.giuffre.it>

Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:40

ACCETTAZIONE: I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

Ricevuta di accettazione

Il giorno 02/02/2020 alle ore 20:40:43 (+0100) il messaggio

"I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri " proveniente da "avv.iaria@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a:

prot.pg.brescia@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.procura.venezias@giustiziacert.it ("posta certificata") protocollo.csm@giustiziacert.it ("posta certificata")


Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20200202204043.15936.489.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "avv.iaria@pec.giuffre.it" <avv.iaria@pec.giuffre.it>

Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:41

CONSEGNA: I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/02/2020 alle ore 20:41:04 (+0100) il messaggio

"I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri " proveniente da "avv.iaria@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a: "prot.procura.veneziana@giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200202204043.15936.489.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (40676 Kb)

daticert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "avv.iaria@pec.giuffre.it" <avv.iaria@pec.giuffre.it>

Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:41

CONSEGNA: I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/02/2020 alle ore 20:41:04 (+0100) il messaggio

"I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri "

proveniente da "avv.iaria@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a: "prot.pg.brescia@giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200202204043.15936.489.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (40676 Kb)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "avv.iaria@pec.giuffre.it" <avv.iaria@pec.giuffre.it>

Data domenica 2 febbraio 2020 - 20:41

CONSEGNA: I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/02/2020 alle ore 20:41:04 (+0100) il messaggio

"I: denuncia querela nuova carosiello Francesco contro PM Scudieri Adriano Pm Pappalardo carlo e tribunale prima sezione penzale collegiale Pres dottoressa cairati Laura e tutti i membri ed altri "

proveniente da "avv.iaria@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a: "protocollo.csm@giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200202204043.15936.489.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (40676 Kb)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

